

**XCI. SEDUTA**

(Pomeridiana - Notturna)

**GIOVEDI - VENERDI 17 - 18 LUGLIO 1952**

Presidenza del Presidente BONFIGLIO GIULIO

**INDICE**

Pag.

Comunicazioni del Presidente . . . . .	2738
Disegno di legge: «Erezione a Comune autonomo delle frazioni S. Vito Lo Capo, Castelluzzo e Macari del Comune di Erice, sotto la denominazione di Comune di S. Vito Lo Capo» (190) (Discussione):	
PRESIDENTE . . . . .	2739, 2743, 2745
D'ANTONI . . . . .	2739, 2744
GRAMMATICO . . . . .	2739
BRUSCIA . . . . .	2741
PIZZO . . . . .	2741, 2744
SALAMONE . . . . .	2741
ALESSI, Assessore agli enti locali . . . . .	2742, 2744
ROMANO GIUSEPPE, Presidente della Commissione . . . . .	2743, 2745
(Votazione segreta) . . . . .	2746
(Risultato della votazione) . . . . .	2746
Disegno di legge: «Riduzione degli estagli relativi alla locazione dei fondi rustici per l'annata agraria 1951-52» (204) e proposta di legge: «Norme provvisorie sui contratti agrari» (189) (Seguito della discussione):	
PRESIDENTE 2746, 2753, 2757, 2758, 2760, 2761, 2762	
2763, 2765, 2767, 2768, 2770, 2771, 2772	
2774, 2775, 2776, 2783, 2784, 2785	
GERMANA' GIOACCHINO, Assessore all'Agricoltura ed alle foreste . . . . .	2746, 2762, 2764, 2765
2766, 2770, 2772, 2773, 2774, 2775, 2777	
LANZA, Presidente della Commissione e relatore di maggioranza . . . . .	2748, 2770, 2772, 2773
2774, 2775, 2777	
CIPOLLA, relatore di minoranza . . . . .	2748, 2770, 2776
2777, 2783	

MAJORANA	BENEDETTO	2753, 2772, 2773, 2774
	2780	
NICASTRO . . . . .	2755, 2765, 2775, 2779, 2783	
OVAZZA . . . . .	2764, 2765, 2766, 2776	
FRANCHINA . . . . .	2764, 2768, 2779	
MARULLO . . . . .	2764, 2765	
PIZZO . . . . .	2766, 2767, 2770	
BENEVENTANO . . . . .	2769	
ANTOCI . . . . .	2771	
VARVARO . . . . .	2776	
SACCA' . . . . .	2780	
CORTESE . . . . .	2782	
RAMIREZ . . . . .	2784	
(Votazione segreta) . . . . .	2763	
(Risultato della votazione) . . . . .	2763	
(Votazioni nominali) . . . . .	2767, 2770, 2782	
(Risultati delle votazioni) . . . . .	2767, 2771, 2783	
<b>Interrogazioni:</b>		
(Annunzio) . . . . .	2738	
(Annunzio di risposte scritte) . . . . .	2738	
<b>Ordine del giorno (Inversione):</b>		
BRUSCIA . . . . .	2739	
PRESIDENTE . . . . .	2739	
<b>Proposta di legge: «Delegazione di potestà legislativa al Governo della Regione sino al 31 ottobre 1952» (210) (Richiesta di procedura d'urgenza):</b>		
RESTIVO, Presidente della Regione . . . . .	2738	
PRESIDENTE . . . . .	2738	
<b>ALLEGATO A</b>		
<b>Risposte scritte ad interrogazioni:</b>		
Risposta dell'Assessore ai lavori pubblici all'interrogazione n. 101 degli onorevoli Colosi, Guzzardi e Mare Gina . . . . .	2787	
Risposta dell'Assessore ai lavori pubblici all'interrogazione n. 308 dell'onorevole Adamo Ignazio . . . . .	2787	

II LEGISLATURA

XCI SEDUTA

17 - 18 LUGLIO 1952

**ALLEGATO B**

Relazione dell'Ufficio tecnico erariale di Trapani concernente il territorio dell'erigendo Comune di S. Vito Lo Capo (frazione di Erice) . . . . .

2788

**La seduta è aperta alle ore 18,50.**

DI MARTINO, segretario f.f., dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Richiesta di procedura d'urgenza con relazione orale per l'esame di una proposta di legge.**

RESTIVO, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTIVO, Presidente della Regione. Signor Presidente, chiedo che si adotti la procedura d'urgenza, con relazione orale, per l'esame della proposta di legge, di iniziativa dell'onorevole Domenico Adamo: « Delegazione di potestà legislativa al Governo della Regione sino al 31 ottobre 1952 » e che la proposta di legge stessa sia posta all'ordine del giorno della seduta di domani, per la discussione.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti la richiesta dell'onorevole Presidente della Regione.

(E' approvata)

**Comunicazioni del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza, da Ragusa, i seguenti telegrammi:

« Associazione provinciale agricoltori esprime devota riconoscenza vivissimo plauso per illuminato provvedimento codesta onorevole Assemblea che limita riduzione estesa agli solo cereali - Ossequi - Per Presidente: firmato: Cartia ».

« Progetto governativo riduzione solo canoni grano confermato Commissione legislativa colpisce affittuari tenuti pagamento canoni altra natura e costituisce ingiusta di-

« scriminazione - Interessiamo Vostra Signoria perorare estensione riduzione estagli « qualsiasi - Firmato: Circolo agricolo ».

**Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.**

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute, da parte del Governo, le risposte scritte alle interrogazioni numero 101 degli onorevoli Colosi, Guzzardi e Mare Gina e numero 308 dell'onorevole Adamo Ignazio. Esse saranno pubblicate in allegato al resoconto della seduta odierna.

**Annunzio di interrogazione.**

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dare lettura della interrogazione pervenuta alla Presidenza.

DI MARTINO, segretario ff.:

« All'Assessore alle finanze, per sapere se è a conoscenza di quanto è avvenuto nella provincia di Trapani in seguito all'applicazione della legge regionale 18 gennaio 1949, numero 2, relativamente al disposto dell'articolo 2, nel quale è detto che le imposte di registro e di trascrizione sono dovute nella misura fissa.

Il fatto che il regolamento alla legge suddetta, emanato il 26 aprile 1949, disponeva, all'articolo 4, che le richieste di registrazione a tassa fissa dovevano essere corredate dall'attestazione dell'Ufficio tecnico comunale competente, e che gli uffici del registro non notificaroni ai contribuenti interessati, che per gli atti già registrati con imposte fisse avevano la possibilità di produrre i certificati richiesti entro il termine di sessanta giorni, ha fatto sì che, per la omessa o tardiva presentazione dei certificati sopradetti, gli uffici hanno proceduto ad accertamenti di tasse suppletive, richiedendo le imposte normali invece di quelle fisse già percette, e rendendo così privo di qualsiasi benefico effetto il contenuto della legge agevolativa ». (43) (*L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza*)

ADAMO DOMENICO.

PRESIDENTE. Comunico che l'interrogazione testé letta sarà iscritta all'ordine del giorno per essere svolta al suo turno.

II LEGISLATURA

XCI SEDUTA

17 - 18 LUGLIO 1952

**Inversione dell'ordine del giorno.**

BRUSCIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUSCIA. Signor Presidente, chiedo l'inversione dell'ordine del giorno perchè si discuta con precedenza il disegno di legge: «Erezione a comune autonomo delle frazioni S. Vito Lo Capo, Castelluzzo e Macari del Comune di Erice, sotto la denominazione di Comune di S. Vito Lo Capo».

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, metto ai voti la richiesta di inversione dello ordine del giorno.

(E' approvata)

**Discussione del disegno di legge: «Erezione a Comune autonomo delle frazioni S. Vito Lo Capo, Castelluzzo e Macari del Comune di Erice, sotto la denominazione di Comune di S. Vito Lo Capo» (190).**

PRESIDENTE. Si proceda, pertanto, alla discussione del disegno di legge: «Erezione a Comune autonomo delle Frazioni S. Vito Lo Capo, Castelluzzo e Macari del Comune di Erice, sotto la denominazione di Comune di S. Vito Lo Capo».

Dichiaro aperta la discussione generale.

D'ANTONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANTONI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il problema della creazione di nuovi comuni nell'agro ericino è tornato più volte in questa Assemblea: anche nella passata legislatura esso fu dibattuto largamente e in merito furono adottati provvedimenti parziali.

Il primo provvedimento parziale fu quello della eruzione a comune autonomo della frazione di Custonaci, nonostante il parere contrario del Consiglio di giustizia amministrativa. Questo provvedimento non giovò alla sistemazione organica di tutto il territorio che reclamava e che reclama un ordinamento amministrativo che fosse veramente utile alle popolazioni dell'agro ericino. Sono stati tutti

provvedimenti frammentari, suggeriti più da preoccupazioni elettorali che non da un vero interesse pubblico, come dovrebbe essere, invece, in una materia così delicata.

Compresso quell'errore, si è determinato in tutto il territorio dell'agro ericino un vivo fermento reso legittimo dalle straordinarie, reali esigenze di quelle frazioni: sarebbe stato strano, infatti, erigere a comune autonomo la frazione di Custonaci e negare a S. Vito analogo provvedimento, dato che quest'ultimo dista 30 chilometri dal centro di Erice — mentre Custonaci è più vicina — ed ha, inoltre, una economia nettamente distinta dal centro, essendo i suoi abitanti prevalentemente pescatori.

Siamo su una strada che non è certamente la migliore, ma non possiamo ormai fermare l'istanza della frazione di S. Vito, che ha più fondate ragioni rispetto a quelle di altri comuni come Custonaci e Palizzolo.

A questo modo noi continueremo ad adottare provvedimenti del genere (perchè altre richieste sono state avanzate da parte di Paparella, S. Marco, etc.) disorganici e non rispondenti a criteri di vera ed utile amministrazione: occorre, infatti, rivedere il territorio di Erice in relazione alla formazione delle grosse frazioni, creare servizi unici consorziati e fare in modo che i nuovi comuni abbiano pochi impiegati e buoni servizi. Invece, avranno molti impiegati e deficienti servizi non disponendo neanche dei mezzi necessari per provvedere alla ordinaria amministrazione.

Dichiaro che voterò a favore della eruzione a comune autonomo della frazione di S. Vito, perchè questa nostra decisione rappresenta un atto di giustizia rispetto agli atti già compiuti per le altre frazioni.

GRAMMATICO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAMMATICO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola sul disegno di legge in discussione nella qualità di deputato della circoscrizione di Trapani, nato e vissuto in quell'agro ericino che sta per essere frazionato in tanti comuni e comunelli, i quali difficilmente, come è dimostrato anche dai fatti, potranno reggersi eco-

II LEGISLATURA

XCI SEDUTA

17 - 18 LUGLIO 1952

nomicamente. Una sistemazione del territorio del Comune di Erice, in seguito allo sviluppo veramente imponente raggiunto da alcune frazioni, era quanto mai opportuna; ma una sistemazione organica, direi, basata su un criterio di serenità, che tenesse conto delle esigenze della popolazione. Interessi elettorali, quindi di partito, hanno fatto sì, invece, che il riassetto amministrativo iniziato non sia per niente rispondente alle esigenze delle popolazioni di quella zona: conseguenza negativa di questo stato di cose è il provvedimento odierno.

L'autonomia di S. Vito Lo Capo e delle altre due frazioni di Macari e di Castelluzzo, così come stanno le cose, è, peraltro, veramente indispensabile; i motivi addotti nella relazione governativa —, come quelli della distanza dal centro, mancanza di vie di comunicazioni dirette fra le frazioni in parola e il comune capoluogo, disagio in cui versano gli abitanti — rispondono al vero. Però, se il problema delle frazioni dell'ericino fosse stato impostato diversamente ed in modo organico, ora non saremmo chiamati a discutere questo nuovo provvedimento e non ci preoccuperemmo, soprattutto, di arrestare quello che io definirei il deperimento organico del Comune capoluogo, che, nel giro di pochi anni, ha visto venire meno i pochi mezzi di sussistenza di cui disponeva.

Dice la relazione governativa che il distacco delle frazioni di S. Vito, di Macari e di Castelluzzo non importa una conseguenza di carattere economico sul Comune capoluogo: io debbo dirvi che ciò non risponde a verità; il distacco delle frazioni in parola — assieme al distacco già operato delle altre frazioni ed in aggiunta al decentramento già effettuato di tutti gli uffici e di tutti i servizi — dà il colpo di grazia al capoluogo e pone agli abitanti di Erice lo spettro della disoccupazione, della fame ed anche della miseria. Infatti, gli abitanti di Erice traevano quasi esclusivamente i mezzi di vita dalla vasta funzione amministrativa del capoluogo; ma ora, in seguito a questo frazionamento, questa funzione amministrativa del capoluogo è venuta sostanzialmente a mancare.

Pertanto, mentre mi dichiaro a favore del provvedimento e voterò per l'autonomia di S. Vito Lo Capo, mi permetto di sottoporre all'attenzione degli onorevoli colleghi un ordine del giorno nel quale si invita il Governo

regionale ad operare un atto di giustizia nei confronti di Erice-centro ed a creare delle attività che possano assicurare agli ericini nuove fonti di lavoro, in sostituzione di quelle che sono venute meno. Detti provvedimenti debbono riguardare le possibilità di lavoro durante il periodo invernale, perché le altre, che nasceranno con la valorizzazione turistica di Erice, potranno essere sufficienti soltanto nei tre o quattro mesi estivi. Peraltro, questi benefici affidati alla valorizzazione turistica della zona sono ancora dilà da venire, perchè, anche se il Governo regionale ha fatto qualcosa per la valorizzazione di Erice, molto, moltissimo resta ancora da fare. C'è, per esempio, un progetto per la costruzione della funivia che dopo anni ed anni ancora non riesce a diventare realtà; c'è la strada di accesso ad Erice, via Mantegna che, iniziata nel 1938, non viene ancora ultimata; c'è, soprattutto, la deficienza assoluta di una attrezzatura alberghiera che, a mio modo di vedere, è il presupposto essenziale per lo sviluppo turistico di qualsiasi centro. (Erice, per esempio — prego il Governo di pigliarne nota — ha una disponibilità ricettiva di appena cento posti-letto).

L'ordine del giorno che presento è il seguente:

« L'Assemblea regionale siciliana,

considerato che l'ulteriore distacco dal territorio del Comune di Erice delle frazioni di S. Vito Lo Capo, Macari e Castelluzzo, in aggiunta al decentramento degli uffici e dei servizi già effettuato, riduce di molto la funzione amministrativa di Erice-centro;

considerato, altresì, che la predetta funzione era l'unico motivo di vita per gli abitanti del luogo,

fa voti al Governo

perchè emani opportuni provvedimenti intesi a creare attività artigiane, culturali e commerciali che valgano ad assicurare i mezzi di sussistenza, specie durante il periodo invernale, alla popolazione dell'Erice-unico ».

Come vedete, onorevoli colleghi, si tratta di un ordine del giorno sobrio e conciso. Vi prego di volerlo approvare, almeno nella sostanza, all'unanimità affinchè questa Assem-

II LEGISLATURA

XCI SEDUTA

17 - 18 LUGLIO 1952

blea non abbia ad essere accusata di incomprendizione ed ingiustizia nei confronti di circa 3 mila abitanti.

Erica, città turistica fra le più fulgide che possiede il Mediterraneo, non dovrà fare la fine di una qualsiasi Valguarnera, dovrà, invece, essere valorizzata nell'interesse della stessa Sicilia.

**BRUSCIA.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BRUSCIA.** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, per quanto sotto certi aspetti io possa essere anche un po' d'accordo con quanto esposto dall'onorevole D'Antoni, pure debbo esprimere chiaramente il mio parere per quanto riguarda il problema dell'autonomia comunale non solo di S. Vito Lo Capo e delle borgate adiacenti, ma anche di quelle frazioni che hanno già ottenuto l'autonomia (soprattutto Custonaci, zona che conosco bene).

Posso dire che a Custonaci, da quando si è avuta l'autonomia comunale, è cominciato un ritmo di vita nuovo: bisogna vedere con quale passione la popolazione partecipa alla vita del nuovo Comune; essa spontaneamente accorre a compiere lavori, veramente rilevanti, che in altri comuni vengono eseguiti a spese della amministrazione comunale o dello Stato o della Regione. Chi è stato nella zona di S. Vito Lo Capo, Castelluzzo e Macari, chi conosce lo stato in cui si trovano queste borgate e l'enorme distanza che le separa dal capoluogo (per cui ogni volta che un abitante ha bisogno di un documento deve prendere due autobus, uno che porta a Paparella, ed uno che conduce a Erice); chi considera la spesa alla quale ogni abitante deve sottoporsi per potere ottenere il minimo indispensabile alla vita civile, non può assolutamente negare il suo voto per la creazione del nuovo Comune.

**PIZZO.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PIZZO.** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, à nome del Gruppo parlamentare del Blocco del popolo, dichiaro che voteremo favorevolmente al progetto di legge per la

erezione a comune autonomo delle frazioni di S. Vito Lo Capo, Castelluzzo e Macari.

Invero, nell'erico, non da ora ma da alcuni anni, si sono manifestate queste esigenze di autonomie frazionali, che rispondono veramente a quella che è la realtà della situazione: enormi distanze fra frazione ed il centro del Comune, economia diversa da frazione a frazione.

Desideriamo, però, fare una raccomandazione al Governo — raccomandazione che eventualmente tradurremo in un emendamento aggiuntivo all'ordine del giorno presentato dall'onorevole Grammatico — perchè le esigenze autonomistiche di altre frazioni dell'erico siano raccolte e tradotte in legge in modo da soddisfare pienamente l'aspirazione di quelle popolazioni. Fino ad oggi abbiamo potuto realizzare l'autonomia comunale di Buseto e di Custonaci; oggi realizziamo quella di S. Vito Lo Capo; è necessario che si venga incontro anche ai desideri di Paparella e di altre frazioni dell'erico, desideri che rispondono, poi, ad esigenze obiettive veramente sentite da quelle popolazioni.

Per quanto riguarda le preoccupazioni, qui esposte dal collega Grammatico, riflettenti Erice-centro, esse non possono veramente essere tali se pensiamo che la vita dei comuni va regolata e potenziata non attraverso lo sfruttamento delle frazioni, ma tenendo conto della realtà economica dei comuni stessi. Noi pensiamo che Erice-centro, anche senza le frazioni, potrà trovare la soluzione del suo problema economico attraverso il potenziamento e lo sviluppo del turismo e di quelle altre attività, che possono benissimo svilupparsi in quella zona.

**SALAMONE.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**SALAMONE.** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo parlamentare democratico cristiano approverà unanimemente il disegno di legge per l'erezione a comune autonomo delle frazioni di S. Vito Lo Capo, Castelluzzo e Macari.

Del resto, il comune che viene a sorgere da questa fusione di frazioni — alla quale la Democrazia cristiana, antesignana delle libertà comunali, non può che consentire pienamente — ha tutte le condizioni di ambiente ed economiche per potersi reggere regolarmente.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare ne ha facoltà, per il Governo, lo onorevole Assessore agli enti locali.

ALESSI, Assessore agli enti locali. Signor Presidente, da quanto hanno detto gli onorevoli Grammatico, D'Antoni, Bruscia, Pizzo e Salamone, si evince che non c'è contrasto nella soluzione e, pertanto, l'Assessore potrebbe rimettersi alla relazione scritta, che credo sia così ampia e dimostrativa da poter sostituire qualsiasi intervento orale.

Tuttavia, debbo, per conto del Governo regionale, controbbattere l'affermazione che il provvedimento non sarebbe stato determinato né da motivi di opportunità né da motivi di giustizia.

All'onorevole D'Antoni, il quale crede che questi provvedimenti siano basati su motivi elettoralistici, dovrei contrapporre la realtà della unanimità che si raggiunse in Assemblea allorquando venne concessa l'autonomia alla frazione di Custonaci, concessione che oggi — secondo il suo dire — porterebbe successi di carattere elettoralistico, nientemeno, a tutti i settori della Assemblea! Ed allora, se non c'è un privilegio particolare per questo o per quel settore, l'interesse elettoralistico sarebbe quello di dimostrare la propria adesione da parte di tutti i settori in quanto il provvedimento risponde a una esigenza riconosciuta, alla quale sarebbe pregiudizievole opporsi per le sorti del proprio schieramento politico.

Ecco perchè non posso sottoscrivere l'affermazione dell'onorevole D'Antoni, secondo la quale questo provvedimento sarebbe dovuto rientrare in un piano generale.

Lo stato della legislazione non consente iniziative *ex officio* perchè l'autonomia locale delle frazioni che si erigono a comune deve seguire una determinata procedura, e, soprattutto, una iniziativa di carattere popolare e non governativa. *Diligentibus jura succurrunt non dormientibus*. In atto, però, tutte le pratiche seguono il loro sviluppo istruttorio che non si può dire determinato da una particolare pressione di carattere elettoralistico, come, del resto, si può constatare dalle date delle istanze (la istanza di S. Vito Lo Capo è del 25 settembre 1949).

D'ANTONI. In relazione alle elezioni del 1948 confermo tutto quello che ho detto; non

è mia abitudine dire cose che non rispondono a fatti concreti.

ALESSI, Assessore agli enti locali. L'onorevole D'Antoni guarda con molta preoccupazione alla sorte di Erice; ma questa cara, illustre e veramente bella cittadina non si difende attraverso la cristallizzazione di determinati privilegi che si pongono quasi in un sistema, che non so definire se feudale o imperiale; nè si può dire che la sorte della cittadinanza dipenda da questo feudo amministrativo. Come si può sostenere che il benessere della città di Erice possa fondarsi sulla continuazione del dominio di carattere amministrativo su cinquemila abitanti che stanno a 37 o a 33 o, misura minima, a 28 chilometri di distanza dal capoluogo? Ma in paesi evoluti un'area di 28 chilometri determina una circoscrizione addirittura provinciale, altro che comunale! E noi pretendiamo l'evoluzione, il benessere di questa collettività, quando la teniamo legata ad un sistema amministrativo che non si pecca di eccessività se si definisce addirittura schiavistico?

Pensate al cittadino che per ottenere un certificato o per l'adempimento di un servizio amministrativo, deve superare, per raggiungere il capoluogo, la distanza di 37 chilometri e deve essere costretto a servirsi di più mezzi di locomozione con le relative coincidenze. Ma questo è un sistema barbaro! Le regioni più evolute della nostra Nazione sono quelle in cui la collettività, raggiunto un minimo di popolazione e di capacità, si erige a comune autonomo: così sorgono la scuola, il palazzo di città, l'ospedale e tutto un complesso di opere pubbliche e di assistenza sociale che condiziona l'evoluzione della stessa collettività.

Nella specie, peraltro, è detto nella relazione che la collettività di S. Vito Lo Capo, di Macari e di Castelluzzo sente la deficienza dell'assistenza in settori di fondamentale importanza, dal punto di vista igienico-sanitario, urbanistico, o più genericamente sociale (acqua, energia elettrica, farmacia). Ma come si può concepire che aggregati di 5mila anime debbano mancare di questa assistenza fondamentale solo perchè si offenderebbe la tradizione millenaria di Erice, la bellezza di Erice, qualora queste popolazioni si sottraessero

II LEGISLATURA

XCI SEDUTA

17 - 18 LUGLIO 1952

sero al vincolo di natura amministrativa?

Sono d'accordo con l'onorevole Grammatico che la situazione di Erice, per la crisi che può attraversare quella popolazione, deve formare oggetto dell'interesse dell'Assemblea; ma non posso sottoscrivere assolutamente la *consecutio logica implicita* nel suo discorso, e cioè che l'interesse dell'Assemblea dovrebbe costituire il compenso per il danno che viene a subire la popolazione di Erice per la mancanza dell'imperio amministrativo.

L'onorevole Grammatico verrebbe a questa conclusione crudele oltre che ipotetica: l'attività commerciale di Erice era fondata sul fatto che migliaia di persone, per raggiungere il capoluogo erano obbligate ad impegnare una giornata, e quindi a mangiare e a dormire fuori di casa, a tutto vantaggio delle trattorie e degli alberghi di Erice-centro. Questo è inumano!

La popolazione di Erice deve affrontare il suo destino in altro modo, fidando, cioè, nelle proprie facoltà, nelle proprie risorse e nelle proprie ricchezze naturali. Erice è una montagna bellissima, dal punto di vista panoramico, e, in estate, per il suo clima, è una magnifica residenza.

Allora noi dobbiamo valorizzare Erice quale zona climatica e turistica, non già quale centro amministrativo la cui costituzione risale ad un tempo assai remoto, quando le popolazioni per ragioni di sicurezza preferivano stabilirsi in altopiano.

Il Governo, si dice nell'ordine del giorno, deve promuovere iniziative di carattere commerciale. Ma il commercio importa circolazione di beni e quindi può attuarsi solo in centri di facile comunicazione. Non si segue la via della montagna per il trasporto delle cose e delle persone; ad Erice si va per villeggiatura o per gite turistiche: questo costituisce il suo interesse turistico. La Regione, pertanto, deve fare conoscere Erice alla Sicilia ed alla Penisola, poichè Erice è un luogo di soggiorno estivo che non teme la concorrenza di località assai rinomate.

Questo, però, è un altro problema che dovrà essere posto all'attenzione del Governo regionale per promuovere provvedimenti di ordine turistico che siano di garanzia per lo sfruttamento della bellezza, della posizione e del clima di Erice per il periodo estivo.

Per quanto riguarda, poi, il particolare fondamento del provvedimento che è all'esame dell'Assemblea, è stato detto unanimemente dai colleghi che mi hanno preceduto che esso offre sufficienti garanzie; lo stesso onorevole D'Antoni ha concluso per l'accoglimento del disegno di legge. Io dovrei aggiungere, per completezza di informazioni, che questa iniziativa ha incontrato il parere favorevole persino del Consiglio comunale di Erice, del Delegato regionale presso l'Amministrazione provinciale, della Prefettura e del Consiglio di giustizia amministrativa, che nell'intervento dell'onorevole D'Antoni campeggiava come il parere preminente e di maggiore importanza.

Ecco perchè mi pare che, essendo d'accordo con le conclusioni, si deve anche essere di accordo con le premesse che hanno indotto il Governo regionale a presentare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la Commissione.

ROMANO GIUSEPPE, Presidente della Commissione. Dopo l'intervento dei deputati della circoscrizione di Trapani, i quali hanno unanimemente dichiarato di essere d'accordo, e dopo l'autorevole parola dell'onorevole Assessore agli enti locali, ritengo che la Commissione non abbia altro da fare se non riportarsi alla relazione scritta. La Commissione rivolge, inoltre, all'Assemblea l'invito ad approvare il disegno di legge ed al nuovo Comune l'augurio di far buona amministrazione.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno presentato dall'onorevole Grammatico durante la discussione generale:

« L'Assemblea regionale siciliana,

considerato che l'ulteriore distacco dal territorio del Comune di Erice delle frazioni di S. Vito Lo Capo, Macari e Castelluzzo, in aggiunta al decentramento degli uffici e dei servizi già effettuato, riduce di molto la funzione amministrativa di Erice-centro;

considerato, altresì, che la predetta funzione era l'unico motivo di vita per gli abitanti del luogo,

II LEGISLATURA

XCI SEDUTA

17 - 18 LUGLIO 1952

fa voti al Governo

perchè emani opportuni provvedimenti intesi a creare attività artigiane, culturali e commerciali che valgano ad assicurare i mezzi di sussistenza, specie durante il periodo invernale, alla popolazione dell'« Erice unico ». »

Dichiaro chiusa la discussione generale e pongo in discussione l'ordine del giorno Grammatico.

D'ANTONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANTONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la preoccupazione del collega Grammatico merita di essere condivisa dall'Assemblea. A mio avviso, Erice può diventare anche un centro di cultura scolastica, oltre che turistica, perchè in molti paesi evoluti, come l'Inghilterra, la Norvegia e l'America, gli istituti sorgono proprio in questi centri solitari, adatti al fine di temprare meglio la salute dei giovani e di allontanarli dalle vicende, spesse volte pericolose, dei centri urbani.

Desidero, pertanto, richiamare l'attenzione del Governo e dell'Assemblea su questo importante aspetto, che potrebbe essere anche inserito nell'ordine del giorno Grammatico. Erice, non solo rappresenta già di per se stessa una ricchezza di valore economico, oltre che di valore storico, ma possiede anche un complesso notevolissimo di edifici, ex-monasteri ed ex-conventi, che non debbono essere abbandonati, ma possono essere utilizzati come centro di studi. Il destino di Erice, insomma, non dovrebbe essere meno glorioso del suo passato.

PIZZO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIZZO. Condivido l'ordine del giorno Grammatico limitatamente alle conclusioni, cioè a quella parte in cui si fanno voti al Governo regionale perchè emani opportuni provvedimenti intesi a creare attività artigiane, culturali e commerciali (e, aggiungerei, turistiche) che valgano ad assicurare i mezzi di sussistenza, specie durante il periodo invernale, alla popolazione di Erice.

Non mi sembra opportuna, collega Gram-

matico, la premessa. Io penso che possiamo cogliere l'occasione dell'erezione a comune autonomo di alcune frazioni dell'ericino, per porre all'attenzione dell'Assemblea il problema di Erice-centro, senza, però, trarre conclusioni negative e dire che da questo disegno di legge Erice-centro riceva un danno: Se le frazioni di S. Vito Lo Capo, Macari e Castelluzzo consentivano una maggiore attività all'Amministrazione comunale di Erice, d'altro canto, implicavano un maggiore onere per opere pubbliche, servizi, etc.; per cui o il Comune di Erice non soddisfaceva le esigenze delle frazioni (e questo sarebbe un fatto negativo che non ci può indurre ad accettare le premesse dell'ordine del giorno) oppure la erezione a comune autonomo delle frazioni di S. Vito Lo Capo, Castelluzzo e Macari non rappresenta un vero danno per Erice-centro per il semplice fatto che quest'ultimo viene sollevato dagli oneri relativa a quelle tre frazioni.

Pertanto, ritornando al problema di Erice-centro (che non si deve misconoscere, ma che non si può collegare con le giuste esigenze dell'autonomia delle frazioni), io penso che si debbano sopprimere le premesse dell'ordine del giorno, limitandolo alle conclusioni, dove bisognerebbe sostituire la parola « commerciali » con la parola « turistiche ».

ALESSI, Assessore agli enti locali. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSI, Assessore agli enti locali. Io vorrei invitare i colleghi Grammatico e Pizzo ad accettare una mia proposta, che in fondo sintetizza la sostanza della motivazione della loro richiesta.

Anzitutto, sono d'accordo con l'onorevole Pizzo per la soppressione della premessa dell'ordine del giorno, la quale credo che non sia soddisfacente neanche per Erice-centro, perchè da l'impressione che la vita di Erice sia proprio tutta fondata sul vincolo amministrativo, che in sostanza si risolve nel gettito fiscale e nel rilascio di certificati. Modificherei, inoltre, la parte conclusiva dell'ordine del giorno (ricordo all'onorevole Grammatico che egli ha presentato sull'argomento una interpellanza, che in sostanza stiamo ora svolgendo) in questo modo: « l'Assemblea regionale siciliana fa voti al Governo region-

II LEGISLATURA

XCI SEDUTA

17 - 18 LUGLIO 1952

nale perchè emani opportuni provvedimenti intesi a valorizzare le risorse turistiche e le attività artigiane di Erice ».

Quando parlo di valorizzazione delle risorse turistiche, mi riferisco a ciò che ho detto un momento fa; mentre per le attività artigiane mi riferisco ad una attività meravigliosa che in atto esiste, ma è disorganizzata, per cui ha bisogno di essere disciplinata ed assistita. La attività commerciale, che si sviluppa d'estate, è una conseguenza: con il potenziamento della attività artigiana, implicitamente si viene a potenziare l'attività commerciale che è successiva alla produzione.

Attività culturale. Se per attività culturale intendiamo riferirci agli istituti già esistenti, vorrei dire sin da ora all'onorevole Grammatico che il provvedimento di carattere finanziario per il migliore sviluppo di questi istituti è già allo studio; se vogliamo, invece, riferirci ad iniziative per la creazione di altri istituti, la cosa è più complessa perchè dovremmo determinare il tipo di scuola che si vuole istituire: ad esempio, dovrei far rilevare che, per le scuole a carattere regionale, non si addice il clima invernale di Erice, che — a differenza del clima primaverile, autunale ed estivo veramente eccellente — è dominato dalla nebbia e dal vento. Concludendo, il Governo accetta l'ordine del giorno nel testo da me modificato.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Grammatico e Pizzo e l'Assessore agli enti locali hanno concordato il seguente ordine del giorno che sostituisce quello precedentemente presentato dall'onorevole Grammatico:

« L'Assemblea regionale siciliana,

fa voti al Governo

perchè emani opportuni provvedimenti intesi a valorizzare le risorse turistiche e le attività culturali ed artigiane di Erice. »

Lo pongo ai voti.

(E' approvato)

Pongo, quindi, ai voti il passaggio all'esame degli articoli.

(E' approvato)

Do lettura dei singoli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

« Le frazioni di S. Vito Lo Capo, Casteluzzo e Macari, del Comune di Erice, sono erette in Comune autonomo sotto la denominazione di « S. Vito Lo Capo ». »

(E' approvato)

Art. 2.

« Al Comune di S. Vito Lo Capo è assegnato il territorio descritto nel progetto e nella relazione dell'Ufficio tecnico erariale di Trapani... gennaio 1950, allegati alla presente legge. »

Avverto che la relazione richiamata dallo articolo 2 sarà pubblicata in allégato al resoconto della seduta odierna.

Metto ai voti l'articolo 2.

(E' approvato)

Art. 3.

« L'Assessore per gli enti locali, sentiti il Prefetto e la Giunta provinciale amministrativa di Trapani, provvederà con suoi decreti alla separazione patrimoniale tra i due comuni, ai sensi dell'articolo 36 del T. U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, nonchè a stabilire l'organico da assegnare al nuovo Comune. »

ROMANO GIUSEPPE, Presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO GIUSEPPE, Presidente della Commissione. Signor Presidente, propongo la seguente modifica di carattere formale:

— sostituire, nell'articolo 3, alle parole: « con suoi decreti » le altre: « con propri decreti ».

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni pongo ai voti l'articolo 3, con la modifica formale testè proposta dall'onorevole Romano Giuseppe.

(E' approvato)

II LEGISLATURA

XCI SEDUTA

17 - 18 LUGLIO 1952

## Art. 4.

« La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. »

(E' approvato)

## Votazione per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione per scrutinio segreto del disegno di legge testè discusso, nel suo complesso.

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca nell'urna bianca, favorevole al disegno di legge; pallina nera nell'urna bianca, contrario.

Prego il deputato segretario di fare l'appello.

DI MARTINO, segretario f.f., fa l'appello.

Prendono parte alla votazione: Adamo Domenico - Adamo Ignazio - Alessi - Battaglia - Beneventano - Bianco - Bonfiglio Agatino - Bruscia - Castiglia - Cefalù - Celi - Cipolla - Colajanni - Cortese - Costarelli - Crescimanno - Cuffaro - Cuttitta - D'Agata - D'Angelo - D'Antoni - De Grazia - Di Blasi - Di Leo - Di Martino - Faranda - Fasino - Foti - Franco - Germana Gioacchino - Grammatico - Guttadauro - Lanza - Lo Giudice - Macaluso - Majorana Benedetto - Majorana Claudio - Mare Gina - Marino - Mazzullo - Montalbano - Morso - Napoli - Nicastro - Occhipinti - Ovazza - Pivetti - Pizzo - Purpura - Ramirez - Renda - Restivo - Romano Giuseppe - Russo Giuseppe - Saccà - Salamone - Sammarco - Santagati Antonino - Seminara - Taormina - Tocco Verduci Paola - Zizzo.

E' in congedo: Russo Michele.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I deputati segretari numerano i voti)

## Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea il risultato della votazione per scrutinio segreto:

Votanti . . . . .	62
Favorevoli . . . . .	56
Contrari . . . . .	6

(L'Assemblea approva)

## Seguito della discussione del disegno di legge:

« Riduzione degli estagli relativi alla locazione dei fondi rustici per l'annata agraria 1951-52 » (204) e della proposta di legge: « Norme provvisorie sui contratti agrari » (189).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riduzione degli estagli relativi alla locazione dei fondi rustici per l'annata agraria 1951-52 » e della proposta di legge: « Norme provvisorie sui contratti agrari » di iniziativa degli onorevoli Cipolla ed altri, limitatamente, quest'ultima, agli articoli 2, 3 e 4. Ricordo che l'esame di tali articoli è stato rinviaato a questa sede, allorquando la Commissione competente elaborò i disegni di legge sulla proroga dei contratti agrari e sulla ripartizione dei prodotti agricoli.

Prosegue la discussione generale iniziata nella seduta precedente.

Ha facoltà di parlare l'Assessore all'agricoltura ed alle foreste, onorevole Germana Gioacchino.

GERMANA' GIOACCHINO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Nulla avrei da aggiungere a quanto è stato esposto esaurientemente nella relazione di maggioranza presentata dalla Commissione per l'agricoltura. E' questa una legge che può ormai considerarsi di ordinaria amministrazione; non mi spiego, pertanto, l'ardore con cui ancora questa volta essa è stata discussa se non con il fatto che ogni gruppo, ogni settore politico, ha interesse di mettere in evidenza le proprie benemerenze, specie in questa materia.

Debo, però, brevemente replicare a quanto ha affermato l'onorevole Ovazza, riferendosi, a suo modo naturalmente, al pensiero espresso dall'Assessore all'agricoltura in seno alla Commissione per l'agricoltura durante lo esame di questi progetti di legge. E' stato affermato che l'Assessore Germanà, malgrado il suo settore di provenienza, avesse perduto (questo lo desumo da una interruzione dell'onorevole Franchina) il mordente

II LEGISLATURA

XCI SEDUTA

17 - 18 LUGLIO 1952

indipendentista, avendo egli dubitato della competenza della Regione a legiferare nella materia. Tutt'altro! L'Assessore Germanà non ha detto questo; l'Assessore Germanà non ha messo in dubbio, come l'onorevole Ovazza ha sostenuto dalla tribuna parlamentare, che all'Assemblea competesse il diritto di legiferare in maniera esclusiva in materia di agricoltura, ma ha affermato cosa diversa (cosa, del resto, che, sia pure molto cautamente, è stata confermata, nell'intervento dell'onorevole Ausiello): questo potere di legiferazione esclusiva dell'Assemblea regionale siciliana deve incontrare, ed incontra, un limite. L'onorevole Ausiello ha chiarito quale è il quadro unitario della legislazione dello Stato nel settore; io affermo che la nostra legge deve inserirsi in quel quadro, ma, evidentemente se l'Assemblea ritiene di dovere emettere una norma diversa da quella emanata in sede nazionale, deve addursi una ragione che possa giustificare tale diversità di orientamento. E quando un motivo particolare vi sia, l'Assemblea può senz'altro tenerne conto; ma evitiamo di spezzare l'indirizzo legislativo generale sulla materia, perché sovertiremmo l'unità della legislazione dello Stato.

Ebbene, io mi chiedo, ricorrevano nella fattispecie le condizioni che giustificassero una diversità di legislazione? I vari settori della Assemblea hanno potuto giustificare i disegni di legge in esame affermando che l'Assemblea ancora una volta era chiamata ad emettere — e certamente non avrebbe mancato di farlo — una legge di riduzione degli estagli. Ma dov'è, io chiedo, la ragione di questa legge? A volerla cercare laddove la ricercano gli onorevoli colleghi del settore di sinistra, e forse laddove la ricercava e la ricerca attraverso delle evoluzioni di carattere giuridico, lo stesso Assessore all'agricoltura, una ragione vera e propria non può trovarsi. Una sola ragione — e su questa possiamo essere di accordo — può esservi: ragione di opportunità politica.

Dobbiamo, però, convenire, onorevoli colleghi di tutti i settori, che ci incombe il dovere di normalizzare al più presto in questo campo i rapporti tra datori di lavoro e lavoratori, fra affittuari e concedenti. Dobbiamo al più presto possibile rendere certo il diritto, rendere stabili questi rapporti, altrimenti ne consegnerà il caos; altrimenti le stesse leggi

che noi elaboriamo a beneficio o a garanzia o nell'interesse di determinate categorie sociali non sortiranno alcun buon risultato. Ho inteso affermare, dapprima in Commissione e dopo in Assemblea, che alcuni proprietari, che chiamerò « accorti » per non definirli diversamente, hanno introdotto delle maggiorazioni artificiose negli estagli appunto in vista di eventuali provvidenze che avessero decurato e ridotto successivamente gli estagli stessi. Insomma, questi proprietari si sarebbero cautelati, si sarebbero posti in condizioni di non subire le conseguenze del preccetto legislativo. Ma allora noi indirizzeremmo questa legge soltanto verso le persone per bene, verso i galantuomini, poichè coloro che intesero sottrarvisi, hanno già trovato la scappatoia. Se è vero, pertanto, che il fenomeno dilaga e che molti proprietari ricorrono all'espediente della maggiorazione dell'estaglio contrattuale, ciò dimostra che la norma non è sentita, e che il rimedio è peggiore del male. Occorre quindi pervenire al più presto alla normalizzazione dei rapporti appunto perchè i diritti delle parti acquistino certezza.

Il Governo è d'accordo, per ragioni di opportunità politica, sulla riduzione — ed infatti ha presentato il progetto di legge — degli estagli per i cereali; inoltre, non ha mai osato dubitare — ripeto — sulla competenza dell'Assemblea a legiferare sulla materia; ha soltanto manifestato una perplessità in Commissione affermando che, nell'ipotesi in cui noi avessimo esagerato, avremmo evidentemente incontrato delle resistenze ed un ostacolo di carattere costituzionale. Tuttavia, analoga cosa ha affermato l'onorevole Ausiello dalla tribuna parlamentare quando ha sostenuto che, nella ipotesi - limite dell'abolizione totale dell'estaglio, noi saremmo incorsi nella violazione costituzionale. Ed allora, io domanderei a voi, onorevoli colleghi, ed all'onorevole Ausiello se bisogna proprio giungere all'ipotesi - limite dell'abolizione dell'estaglio perchè la norma costituzionale sia violata, perchè la nostra legge pecchi di incostituzionalità. In altri termini non vi sarebbe violazione se la riduzione giungesse al 99,99 per cento dell'estaglio, ma violazione vi sarebbe solo se l'estaglio venisse abolito interamente!

Una siffatta discriminazione, dal punto di vista legislativo, tra *fas* e *nefas* non può esservi.

II LEGISLATURA

XCI SEDUTA

17 - 18 LUGLIO 1952

Noi abbiamo, invece, trovato il limite nelle norme analoghe che lo Stato emana annualmente sulla materia. Circostanze e situazioni particolari — lo ripeto ancora una volta — potranno essere considerate dall'Assemblea regionale — come, del resto, lo sono sempre state —; così si è fatto quest'anno in rapporto alla siccità, alle gelate, alle nevicate, alle alluvioni; si tratta, però, di circostanze di carattere eccezionale che giustificano una sostanziale diversità tra la legislazione regionale e la legislazione dello Stato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di maggioranza, onorevole Lanza.

LANZA, Presidente della Commissione e relatore di maggioranza. Dopo quanto ha affermato l'onorevole Assessore sull'argomento, penso che ogni ulteriore chiarimento relativamente alla competenza della Regione a legiferare sulla materia sia superfluo. Per il resto, la maggioranza della Commissione si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, onorevole Cipolla.

CIPOLLA, relatore di minoranza. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, non è certo con gioia che interveniamo nelle discussioni svoltesi in questi giorni, prima in sede di Commissione e poi in Assemblea, a proposito dei progetti di legge sulla riduzione degli estagli, poichè essi hanno svelato lati ed aspetti che non erano certo da portare in questa Assemblea; abbiamo discusso di un problema, la cui soluzione, nella coscienza generale, e stando alle dichiarazioni più volte fatte da esponenti di tutti i settori, doveva ritenersi pacifica e superata.

Debbo, intanto, muovere un primo rilievo: siamo giunti con ritardo alla discussione di questi progetti di legge ed è bene precisare che ciò non è da imputarsi all'opposizione (e l'onorevole Presidente dell'Assemblea, che è stato oggetto di molte sollecitazioni da parte nostra, può darmene atto). Il nostro Gruppo, fin dal mese di aprile, ha presentato un grogetto che provvedeva a regolamentare tutta la materia dei contratti agrari che, di solito annualmente, l'Assemblea regionale, fin dalla sua costituzione, si è trovata ad affrontare. Ed è bene chiarire che noi abbiamo dovuto segnare il passo sino ai primi di luglio, fino a quando, cioè, il Go-

verno, dopo tre mesi, si decise a presentare il suo progetto di legge. E tale progetto di legge è stato una vera sorpresa per tutti.

Affrontiamo quest'anno la discussione della legge sulla riduzione degli estagli mentre la nostra agricoltura, mentre le piccole imprese contadine versano in una situazione assai più delicata rispetto a quella di tutti i precedenti anni. Ed io vorrei affermare, onorevole Assessore, che non per opportunità politica noi dobbiamo approvare la riduzione degli estagli, ma per salvare gli affittuari piccoli e medi dalla rovina, in una annata in cui la contrazione della produzione, a causa delle avverse condizioni atmosferiche, è veramente enorme. Io ritengo che per nessun'altra legge la nostra Assemblea abbia ricevuto tante sollecitazioni attraverso ordini del giorno, telegrammi, interventi di delegazioni, lettere, di cui solo parzialmente è stata data comunicazione in Assemblea essendo stati in gran parte rimessi alla Commissione per l'agricoltura. E queste lettere, telegrammi e ordini del giorno provengono da organizzazioni, di ogni colore, di ogni tendenza politica; anche il giornale governativo *Sicilia del Popolo* ha pubblicato numerosi ordini del giorno di organizzazioni della C.I.S.L., dei coltivatori diretti, delle A.C.L.I., in cui non solo si chiedeva che la legge dell'anno scorso venisse mantenuta, ma anche che gli estagli venissero ridotti non del 30, ma del 40 per cento. E ciò dimostra come sia universalmente sentita, quest'anno, la particolare gravità della situazione agricola siciliana.

Non voglio dilungarmi sull'annata particolarmente sfavorevole, sugli eventi che ne hanno costituito le cause, sull'aumento del prezzo dei prodotti industriali necessari alla agricoltura e dei pesi fiscali a carico delle imprese agricole. Mi limiterò a rendere noto all'Assemblea, come è stato detto in Commissione dal rappresentante della Federazione dei coltivatori diretti, che v'è stato un aumento del prezzo dei concimi che non incide sul proprietario, ma su chi coltiva in affitto la terra, e che, in questi ultimi tempi, gli aumenti delle imposte, dei contributi e delle tasse sono stati posti a carico della produzione e delle imprese, e non a carico della proprietà.

Un altro elemento nuovo di cui dobbiamo tener conto, onorevoli colleghi, è costituito dall'aumento del prezzo di ammasso nella mi-

II LEGISLATURA

XCI SEDUTA

17 - 18 LUGLIO 1952

sura del 10 per cento, per cui, ove mantenesimo nella stessa misura dell'anno scorso — cioè del 30 per cento — la riduzione degli estagli, verremmo ad aumentare del 10 per cento il canone effettivo che spetta al proprietario della terra. In altre parole, l'aumento del prezzo d'ammasso del grano si è tradotto in un aumento della rendita del proprietario. L'argomento ha formato oggetto di una lunga discussione; se non erro, anche gli organi regionali hanno dato il loro parere al Governo centrale in materia (o almeno gli ispettorati lo hanno fatto). Ma l'aumento del prezzo di ammasso del grano è stato concesso non per incrementare la rendita dei proprietari concedenti, ma perchè le imprese agricole tutte, dalle più piccole alle più grandi, si sono trovate in difficoltà. Se, quindi, noi manteniamo anche quest'anno la stessa riduzione dell'anno scorso, avremo automaticamente aumentato la rendita di chi non è intervenuto nella produzione e non ha sopportato per nulla i maggiori oneri ed i più gravi pesi, che sono venuti a gravare in questa annata sulla produzione e che hanno indotto il Governo nazionale ad aumentare, sia pure con riluttanza, il prezzo del grano ed a sopportarne il rischio. Infatti l'aumento del prezzo del grano si ripercuterà certamente sul prezzo del pane, e non v'è misura più impopolare, per il Governo, dell'aumento del prezzo del pane.

**MAJORANA BENEDETTO.** Anche la proprietà è soggetta ad una tassazione in continuo aumento.

**CIPOLLA, relatore di minoranza.** Le imposte sulla proprietà non hanno avuto aumenti quest'anno.

**MAJORANA BENEDETTO.** Il prezzo del grano era fermo dal 1949 e dal 1949 ad oggi le imposte sono aumentate di molto.

**CIPOLLA, relatore di minoranza.** Noi stiamo facendo il paragone fra l'anno scorso e quest'anno; non fra il 1949 ed il 1950.

**MAJORANA BENEDETTO.** E ci sono poi le sovraimposte comunali.

**CIPOLLA, relatore di minoranza.** Poichè si è parlato di sovraimposte comunali, guardiamo il problema dal punto di vista dei colti-

vatori diretti e consideriamo l'aumento enormemente maggiore dell'imposta sul bestiame: quanto ha inciso quest'ultima? Quella incide per una piccola parte, onorevole Majorana, e non giustifica l'aumento del 10 per cento del prezzo d'ammasso del grano.

E v'era, poi, quest'anno, l'esigenza di venire incontro a coloro che incautamente avevano accettato la trasformazione dei vecchi contratti di affitto in contratti enfiteutici con canoni elevatissimi. Orbene, tutti questi elementi pesavano, pesano e premono perchè si modifichino, in senso favorevole ai coltivatori diretti ed agli affittuari, le norme sulla riduzione degli estagli. Esiste quest'anno una situazione la quale, ben lungi dall'andare indietro, ci impone di andare avanti — così come era proposto nel nostro progetto, che, peraltro, sotto forma di emendamento sottoporreremo all'approvazione dell'Assemblea — sulla via che la precedente legislatura aveva indicato e che anche l'anno scorso il Governo regionale e l'Assemblea avevano seguito. Vorrò ricordare, infatti, che nessun deputato si è opposto l'anno scorso (il provvedimento dell'anno scorso aveva la forma del decreto legislativo presidenziale) provocando la sospensione del decreto

**MAJORANA BENEDETTO.** Eravamo in periodo di vacanza parlamentare e dovevamo trovare le dodici firme necessarie in tre o quattro giorni.

**CIPOLLA, relatore di minoranza.** Lasci perdere, onorevole Majorana! Voi l'anno scorso eravate d'accordo, ben d'accordo, su quella riduzione dei canoni, ed eravate d'accordo, altresì, che non si discutessero miglioramenti di sorta. Vi siete acquietati su quella legge.

**MAJORANA BENEDETTO.** Non ci siamo proprio acquietati!

**CIPOLLA, relatore di minoranza.** Voi credeate che esista oggi una situazione diversa, che vi consenta di imporre all'Assemblea la vostra volontà per cambiare le carte in tavola.

Comunque di ciò avremo modo di parlare più tardi. Adesso mi preme far rilevare a tutti i colleghi dell'Assemblea e, soprattutto, ai colleghi del centro, che in Commissione abbiamo ascoltato i rappresentanti di tutte le or-

II LEGISLATURA

XCI SEDUTA

17 - 18 LUGLIO 1952

ganizzazioni sindacali; i rappresentanti della Camera del lavoro, quelli dell'Associazione contadini, quelli della C.I.S.L., ed il rappresentante dei coltivatori diretti, professore Compagnini, dirigente regionale della Federazione coltivatori diretti, che non è di certo una organizzazione aderente alla sinistra, ma una organizzazione stretta da un patto di unità e di alleanza con le forze che l'onorevole Majorana rappresenta.

MAJORANA BENEDETTO. Patto d'alleanza per la difesa e la conservazione di prodotti.

CIPOLLA, relatore di minoranza. Il professore Compagnini si è espresso con queste testuali parole (prego gli altri colleghi di correggermi se sbaglio): « L'organizzazione dei « coltivatori diretti ha visto con stupore doloroso il disegno di legge che è stato presentato dal Governo regionale ».

Analogo stupore doloroso — vi prego leggere il resoconto stonografico della Commissione — ha manifestato il rappresentante della C.I.S.L., il quale ha dichiarato che la C.I.S.L. aveva protestato contro la decisione dell'Assemblea di mantenere la norma dei 14 quintali in materia di ripartizione dei prodotti, malgrado la C.I.S.L. ne avesse chiesto l'abolizione; ma era stato assicurato — lo aveva detto il relatore di maggioranza, lo aveva detto il Governo nella sua relazione, lo avevate detto tutti — che per l'anno in corso si intendeva mantenere la legislazione dell'anno precedente allo scopo di potere poi affrontare, mediante una discussione approfondita e serena, la riforma dei contratti. I rappresentanti delle organizzazioni che hanno contribuito, per non piccola parte, a formare le centinaia di migliaia di voti che hanno portato in questa Aula i 30 deputati del centro ed i rappresentanti delle organizzazioni locali (c'era l'ordine del giorno di quella C.I.S.L. di Corleone che ha contribuito a portarvi alla conquista del Comune) hanno chiesto le stesse cose richieste dagli altri lavoratori. E' vero — e questo giova all'onorevole Majorana ed agli agrari — che all'organizzazione unica che raggruppa tutti gli agrari siciliani si contrappongono le molte organizzazioni in cui sono scissi i lavoratori; tuttavia, di fronte a fatti così clamorosi, così gravi, tutte le organizzazioni sono state unanimi nel chiedere che il Governo regionale non si rimangi le assicurazioni date

e non modifichi la linea seguita, in materia di legge agraria, quest'anno e l'anno scorso.

Il Governo, invece, non ha voluto accettare le nostre istanze, ma soltanto le istanze dei proprietari. Quando noi abbiamo chiesto di votare unitamente le tre leggi, il Governo non ha accettato con l'intento di adoperare la formula dei due pesi e delle due misure: laddove sia sfavorevole ai lavoratori, mantengiamo la legge precedente; laddove, viceversa, essa sia modestamente più avanzata di quella nazionale (e lo è per un motivo molto semplice: perchè in Sicilia, in materia di riduzione della rendita fondiaria, non possiamo andare di pari passo con il resto dell'Italia) seguiamo l'indirizzo dei proprietari; accettiamo l'incombente minaccia che pesa sempre sulla Democrazia cristiana e che viene dai banchi della destra: « O seguite questo atteggiamento, o noi rovesciamo il Governo! ».

MAJORANA BENEDETTO. Non è una minaccia, è una situazione di fatto. (*Animate proteste dal centro - Commenti a sinistra*)

TOCCO VERDUCI PAOLA. Mi faccia il piacere!

SALAMONE. Non può dire cose del genere.

CIPOLLA, relatore di minoranza. L'ha già detto l'onorevole Majorana.

Ma torniamo all'argomento che ci interessa. Ho sentito sostenere dal Presidente della Regione l'opportunità di estendere in Sicilia le norme della mezzadria classica, poichè, concedendo questo trattamento ai proprietari, i quali abbiano attualmente delle case coloniche, si sarebbero stimolati altri proprietari a costruire anche loro altre case coloniche nell'immensità del feudo. Quella motivazione aveva un minimo di plausibilità formale, sebbene sostanzialmente le previsioni non siano state confermate. Ma oggi non si tratta di questo. Oggi non si tratta neppure, onorevole Franco, di escludere dalla ripartizione al 60 e 40 per cento i prodotti degli impianti di nuovi agrumeti; non si tratta di proprietari che intervengono con capitali per modificare le loro terre: si tratta di proprietari assenteisti che considerano la terra semplicemente come una cartella di rendita. Ieri l'onorevole Battaglia si è lasciato sfuggire che i proprietari siciliani concorrono anche alle spese culturali (e stamane il cronista parlamentare di *Sicilia del Popolo* lo ha scritto

addirittura nel giornale). Ciò non è vero. Nel caso dell'affitto il proprietario non interviene in alcuna spesa culturale, essendo questo intervento a carico degli affittuari. I proprietari sono soltanto percettori di canoni di affitto. La legislazione siciliana in materia è caratterizzata da due fatti sintomatici: in primo luogo la legge siciliana, contrariamente alla legge nazionale, prevede esenzioni dalla riduzione dei canoni per i piccoli proprietari. La legge nazionale non prevede, invece, riduzioni di sorta per alcun proprietario, fosse anche proprietario di mezzo ettaro. La nostra legislazione prevede, invece, l'esenzione per coloro i quali posseggono fino a dodici ettari di terreno. Sull'opportunità di tale esenzione tutti i settori di questa Assemblea sono d'accordo; voglio, anzi, aggiungere che proprio il nostro settore ha proposto tale esenzione; e del resto, non ci pentiamo di averlo fatto, perché ci rendiamo conto della situazione di alcune categorie di piccoli proprietari (la vedova, il pensionato). Ma allora la legge in esame non colpisce i piccoli proprietari, poichè si è già provveduto a salvaguardarli esentandoli dalla riduzione, sibbene i proprietari che posseggono molto più di 12 ettari di terreno.

In secondo luogo, v'è da rilevare che in Sicilia la rendita fondiaria è più elevata che in qualsiasi altra regione d'Italia. Ho avuto modo, nel corso dell'ultima discussione sul bilancio dell'agricoltura, di riportare i dati relativi ai contratti di vendita delle terre della Emilia, dell'Umbria o della Toscana, di terre, cioè, condotte a mezzadria classica. Si tratta di aziende dotate di stalla, di casa colonica con approvvigionamento idrico, dotate quasi tutte di energia elettrica: le vendite vengono fatte a cancello chiuso, cioè con le scorte vive e morte, ed il prezzo si aggira sulle 50-60-100 mila lire per ettaro. (*Interruzione dell'onorevole Majorana*) Abbiamo visto, invece, come sono state vendute le terre in Sicilia.

Le rocce del ragusano — e lo sa bene l'onorevole Majorana che ha dimestichezza con i grandi agrari della valle padana i quali sono affittuari — pagano un estaglio maggiore della marcia lombarda; maggiore, cioè, di quelle terre che producono 50-60 quintali per ettaro, che possono mantenere un carico di bestiame, con numerosi tagli di erba all'anno, sei o sette volte maggiore di quello delle rocce ragusane. Ed allora è necessario che in Sicilia,

appunto per la autonomia regionale e per la situazione siciliana in materia di rendita fondiaria, si sia più drastici che in qualunque altra regione d'Italia. Qui in Sicilia è pienamente legittimata ogni nostra azione in questo senso ed essa si traduce, d'altronde, anche in una difesa dell'impresa.

Sono state ieri affermate delle inesattezze in materia di gabellotti e affittuari. Sin dal 1945, sin da quando abbiamo cominciato la nostra azione nelle campagne, noi abbiamo sempre distinto tra affittuario imprenditore e gabellotto parassita. Noi siamo contro quest'ultimo, che senza intervenire con i suoi capitali, senza nulla rischiare, senza svolgere alcuna attività, sfrutta, quale intermediario, e il contadino coltivatore, effettivo imprenditore, e il proprietario.

Viceversa, nei riguardi degli imprenditori affittuari noi abbiamo tenuto un diverso atteggiamento, peraltro sempre coerente. Le forze democratiche in tutta Italia sono per la riduzione della rendita perché essa mortifica la produzione, impedisce gli investimenti di capitali e rende aleatoria la parte viva, l'impresa, quella che, nel regime in cui oggi viviamo ed al quale dobbiamo adattare la nostra politica, dà vita e progresso alle nostre campagne. Da un punto di vista generale dobbiamo considerare l'impresa in una situazione di priorità rispetto alla proprietà assenteista e fondiaria. Ma qui sono stati qualificati come gabellotti dei coltivatori diretti della provincia di Ragusa. Sebbene io non sia di quella provincia, ho avuto modo visitarla varie volte e di avvicinare questi coltivatori diretti. Ebbene, anche i grossi « massari » che posseggono 25 ettari di terra ed oltre, sono coltivatori diretti. Costoro, che possono anche giovarsi di un salario fisso, vivono in campagna, operano in campagna. Essi si recano al paese una volta ogni 15 giorni: una domenica il « massaro » ed una domenica il salariato, alla « vicenna », come suol dirsi in siciliano. Costoro hanno enormemente giovato all'agricoltura siciliana. Alle mostre, ad esempio alla Fiera del Mediterraneo, abbiamo visto esposti bovini di razza « modicana », cioè dell'unica razza bovina pregiata esistente in Sicilia, i cui capi hanno prezzo in tutte le fiere della Isola. Ebbene, io chiedo, sono stati forse i proprietari di Ragusa che hanno selezionato questa razza, oppure queste generazioni di « mas-

II LEGISLATURA

XCI SEDUTA

17 - 18 LUGLIO 1952

sari » attraverso la loro continua e tenace opera?

Ebbene, nonostante la assoluta gravità di queste situazioni, nonostante il fatto che le condizioni delle imprese siciliane, in questa annata, siano più gravi di quelle dell'annata precedente: nonostante la dichiarazione del Governo che ha riconosciuto la necessità di mantenere immutata la legislazione degli anni precedenti; pur essendosi tutte le organizzazioni dei lavoratori, malgrado la scissione, trovate d'accordo in questa materia, ci si aggrappa tuttavia ad una pretesa incostituzionalità e si giunge — per mascherare un concreto e consapevole atto politico in favore dei proprietari assenteisti ed avverso i coltivatori diretti — a porre in dubbio i diritti che ci derivano dallo Statuto e la competenza legislativa della nostra Assemblea. Diritti e competenza che nessuno, né l'Alta Corte per la Sicilia, né il Commissario dello Stato, ci ha mai contestato, e che per ben 5 anni consecutivi abbiamo esercitato. Si vuol sopprimere, financo l'articolo 4 della legge 14 luglio 1950 che (riproducendo sostanzialmente l'ultimo comma dell'articolo 1 della prima legge emanata dall'Assemblea regionale sulla materia, quella per l'annata agraria 1946-47) stabilisce: « Ai canoni di affitto in natura di qualsiasi genere o in denaro, dovuti per fitto o vendita di pascoli ed erbe da coloro che esercitano la pastorizia e l'industria armentizia personalmente o con l'ausilio prevalente di persone della propria famiglia si applica una riduzione del 20 per cento ».

Per ben 5 anni — e non per uno o due anni come è stato affermato — e precisamente dall'annata agraria 1946-47 la nostra Assemblea ha legiferato in questo modo; si vorrebbe, proprio quest'anno, modificare questa disposizione? Ma allora è ben vero quanto afferma l'onorevole Germanà e cioè che questa legge altro non costituisce che un fatto politico, ed io aggiungo un fatto politico grave, perchè diretto contro i coltivatori ed a favore della proprietà assenteista.

E non si vengano qui a citare le sentenze della Cassazione, perchè, come è noto, la Cassazione ha già adottato, in materia agraria, il proverbio siciliano « dire e sdire è sapienza »; intendo che ha ritrattato l'indomani quanto aveva affermato il giorno precedente. In materia di contributi unificati ha dapprima dato

ragione a noi, e sei mesi dopo ai proprietari. Indubbiamente, la Cassazione risente in questo periodo di tutta la situazione attuale.

Comunque, non è mai stato sostenuto che una sentenza della Cassazione, sia pure a sezioni unite, possa costituire una remora per l'esercizio di un diritto costituzionale che ci viene concesso. Se noi accettassimo questa tesi, se, cioè, dovessimo nutrire di siffatte preoccupazioni per l'approvazione di una modesta legge di riduzione degli estagli, quale è quella in esame (le ricordo, onorevole Germanà, che lei ha presentato un progetto di riforma dei contratti agrari in cui si parla di diritto di prelazione in caso di vendita, di giusta causa e di altre importanti questioni del genere), non ci resterebbe che ritirare tutti i progetti di legge in tema di riforma dei patti agrari. Se non possiamo legiferare in materia di estagli, a maggior ragione non lo possiamo in una materia più impegnativa, ben più grave, ben più avanzata, che incide sui principî del codice civile.

Vi ho già parlato, onorevoli colleghi, della unità realizzatasi fra tutte le organizzazioni di massa a proposito di questa legge. A questo riguardo voglio aggiungere un'altra cosa. Questa unità non può essere scissa. È un calcolo sbagliato il suo, onorevole Morso, senza dire che è stato inopportuno accennarne in questa sede: secondo lei, i coltivatori diretti hanno votato in un determinato modo perchè esisteva questa legge e, quindi, per indurli a votare in modo diverso, conviene abolire la legge stessa! Non si faccia alcuna illusione, onorevole Morso.

**MORSO.** Io dico quello che mi consta. E quello che dico riguarda me solo. Aggiungo che non mi illudo mai, per principio.

**CIPOLLA,** relatore di minoranza. Nell'altro dopoguerra i coltivatori diretti sparavano contro i braccianti delle leghe socialiste di Ragusa, vecchia ed antica terra del Socialismo in Sicilia. Ebbene, l'alleanza che oggi si è stabilita, qualunque cosa possiate fare, non la romperete. Non romperete l'alleanza che si è stabilita fra tutti gli strati del popolo siciliano, tra braccianti e coltivatori diretti, fra tutte le categorie produttive, contro la grande proprietà assenteista della Sicilia.

Noi speriamo in una resipiscenza del Governo e riteniamo che l'Assemblea vorrà essere coerente con se stessa. Ho visto dei col-

II LEGISLATURA

XCI SEDUTA

17 - 18 LUGLIO 1952

leghi del centro profondamente amareggiati di dovere sostenere principî che non condividono. Io penso che noi approveremo una legge che non sanzionerà alcuna vittoria di parte, ma che servirà, accogliendo le istanze degli umili lavoratori e coltivatori della nostra campagna, a difendere ed a rafforzare il prestigio dell'autonomia della Sicilia. (Vivi applausi dalla sinistra)

MAJORANA BENEDETTO. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA BENEDETTO. Onorevole Presidente e onorevoli colleghi, sarò brevemente, ma non posso lasciar passare sotto silenzio alcune allusioni che l'onorevole Cipolla mi ha rivolto.

Sì, onorevole Cipolla, quando Ella ha ricordato le proteste del professore Compagnini, dirigente regionale dei coltivatori diretti, contro il disegno di legge governativo, ha aggiunto che l'Associazione dei coltivatori diretti ha un patto di intesa con l'Associazione della quale io mi onoro essere Presidente per la provincia di Catania e successivamente ha affermato (ed è questa la seconda allusione che intendo raccogliere) che io ed i miei colleghi di Gruppo, minacciamo il Governo e che a questa minaccia si deve la presentazione del disegno di legge in esame. Io desidero semplicemente far presente che il disegno di legge del Governo regionale è analogo ad un disegno di legge di iniziativa parlamentare che è stato approvato dalla Camera ed il 9 luglio anche dal Senato.

FRANCHINA - CIPOLLA, relatore di minoranza. Questo è il fatto personale? Lei sta facendo un'altra relazione.

MAJORANA BENEDETTO. E' proprio un fatto personale. Non è polemica! E' una precisazione perchè mi sono state attribuite opinioni ed azioni non rispondenti al vero. Un disegno di legge che regola la riduzione degli estagli per la corrente annata è stato presentato alla Camera precisamente dagli onorevoli Bonomi, Bronzo, Betrone, Curato, Fina, Stella, Zaccagnini, Primi, Franceschini, Bernardinetti, Ambrico, Troisi, Cipolla, Gatto, Danzi, Garigliani, Turco, Severi, Tozzi, etc., ossia da tutti i deputati del Partito democristiano. Aggiungo che l'onorevole Bono-

mi è proprio il Presidente della Federazione nazionale della quale il professore Compagnini è il rappresentante regionale. Ed allora io osservo all'onorevole Cipolla che il senso di « doloroso stupore » che il professore Compagnini avrebbe manifestato al Governo, va, invece, rivolto dal Compagnini al suo Presidente, onorevole Paolo Bonomi, per aver presentato in sede nazionale quel progetto di legge cui il Governo regionale s'è attenuto.

Relativamente alla seconda allusione, devo permettermi di fare osservare che sarebbe oltremodo strano che da parte nostra si minacciasse il Governo per ottenere la presentazione, in sede regionale, dello stesso disegno di legge che i deputati democristiani hanno promosso al Centro e che la Camera e il Senato hanno già approvato.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale e pongo ai voti il passaggio all'esame dei singoli articoli.

(E' approvato)

Do lettura del titolo del disegno di legge nel testo elaborato dalla Commissione: « Riduzione degli estagli relativa alla locazione dei fondi rustici ».

Lo pongo ai voti.

(E' approvato)

Do lettura dei singoli articoli:

Art. 1.

« Per l'annata agraria 1951-52 e fino al termine dell'annata agraria in corso al momento della entrata in vigore di una nuova legge contenente norme di riforma dei contratti agrari, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 14 luglio 1950, numero 54, con le seguenti modifiche:

— il primo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« I canoni di affitto in cereali o con riferimento ai prezzi dei cereali, nonchè quelli convenuti in danaro, prorogati o ragguagliati al prezzo del grano, secondo quanto disposto dalle vigenti norme, sono ridotti del trenta per cento a favore degli affittuari conduttori diretti, degli affittuari coltivatori diretti e delle cooperative, qua-

II LEGISLATURA

XCI SEDUTA

17 - 18 LUGLIO 1952

lunque sia la forma di conduzione o di cessione ai propri soci »;

— l'articolo 4 è soppresso.

E' considerata annata agraria 1951-52 anche quella che abbia avuto inizio tra il primo gennaio ed il primo marzo 1952, quando il contratto agrario decorra da tale data per consuetudine locale ».

Comunico che all'articolo 1 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Antoci, Ovazza, Macaluso, Nicastro, Cortese, Cipolla, Colajanni, Cuffaro, Colosi, Guzzardi, Zizzo, Cefalù, Saccà, Varvaro, Taormina, Di Cara, Purpura, Mare Gina, Franchina, Pizzo e Adamo Ignazio:

*sopprimere, nel primo comma dell'articolo 1, dalle parole: « con le seguenti modifiche » fino alla fine del comma;*

— dagli onorevoli Ovazza, Colosi, Macaluso, Cortese, Cuffaro, Guzzardi, Antoci, Zizzo, Cefalù, Saccà, Varvaro, Taormina, Di Cara, Purpura, Mare Gina, Franchina, Pizzo e Adamo Ignazio:

*sostituire, nella prima alinea del primo comma dell'articolo 1, alla percentuale « trenta per cento » l'altra: « quaranta per cento »;*

— dagli onorevoli Ovazza, Colosi, Macaluso, Cortese, Guzzardi, Cuffaro, Antoci, Zizzo, Cefalù, Saccà, Varvaro, Taormina, Di Cara, Purpura, Mare Gina, Franchina, Pizzo e Adamo Ignazio:

*sostituire, nella prima alinea del primo comma dell'articolo 1, alla percentuale: « trenta per cento » l'altra: « trentacinque per cento »;*

— dagli onorevoli Cefalù, Cipolla, Macaluso, Ovazza e Guzzardi:

*sopprimere nel primo comma dell'articolo 1 le parole: « l'articolo 4 è soppresso »;*

— dagli onorevoli Pizzo, Adamo Ignazio, Cuffaro, Russo Calogero e Zizzo:

*aggiungere, dopo la prima alinea del primo comma dell'articolo 1, il seguente periodo: « La riduzione di cui sopra si applica anche a favore dei coltivatori e conduttori diretti di terreni coltivati a vigneto »;*

— dagli onorevoli Antoci, Cuffaro, Zizzo, Saccà e Adamo Ignazio:

*aggiungere, in fine del primo comma dello articolo 1, la seguente alinea: « L'articolo 5 è soppresso ed è sostituito con il seguente: « Hanno diritto alla riduzione dei canoni in natura o con riferimento al prezzo dei prodotti stessi, gli affittuari coltivatori diretti di aziende zootecniche cerealicole fino a 7 ettari per ogni unità lavorativa della famiglia o degli associati alla conduzione del fondo »;*

— dagli onorevoli Majorana Benedetto, Morso, Beneventano, Mazzullo, Adamo Domenico, De Grazia, Faranda, Battaglia e Romano Fedele:

*aggiungere, dopo la fine del primo comma dell'articolo 1, le seguenti alinee:*

« L'articolo 5 è sostituito dal seguente: « Non si applicano le riduzioni stabilite dalla presente legge allorquando il concedente possieda una estensione di terra non superiore ad ettari dodici, se catastata per seminativo, e ad ettari ventiquattro, se catastata per pa-

scolo »;

« il secondo periodo dell'articolo 8 è sostituito dal seguente: « L'affittuario potrà ripetere la differenza tra la somma eventualmente pagata a titolo di canone al concedente e quella minore dovuta in applicazione della presente legge, nel termine di novanta giorni dalla sua pubblicazione »;

« l'articolo 11 è sostituito dal seguente: « Per la determinazione dell'ammontare dei canoni da considerarsi equi, quale compenso per la locazione dei fondi rustici, anche dopo l'applicazione delle riduzioni disposte dalla presente legge, valgono le disposizioni contenute nella legge 18 agosto 1948, numero 1140, e successive aggiunte e modificazioni »;

— dagli onorevoli Antoci, Saccà, Renda, Pizzo e Cuffaro:

*aggiungere, alla fine del primo comma dello articolo 1, il seguente: « La sezione specializzata, di cui all'articolo 11, nella determinazione del canone da considerarsi equo, non può superare il 5 per cento del valore del fondo calcolato in base al reddito dominicale riavallato ai sensi di legge ».*

Avverto che gli emendamenti saranno discussi secondo l'ordine con cui sono stati annunciati.

II LEGISLATURA

XCI SEDUTA

17 - 18 LUGLIO 1952

Pongo, pertanto, in discussione l'emendamento soppressivo Antoci ed altri. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nicastro.

NICASTRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo emendamento, che è il più radicale, mira a ristabilire l'equilibrio democratico di questa Assemblea, con il ritorno alla legge così come era stata votata nel luglio del 1950.

Ma, prima di esaminare il testo di questo emendamento, vorrei fare alcune precisazioni riguardanti pretese affermazioni sulla discussione di allora e sul modo come si verenne alla votazione di quella legge. A dire dell'onorevole Majorana della Nicchiara e di tutti gli altri oratori della maggioranza che sono intervenuti in questo dibattito, la votazione avvenne quasi di soppiatto. Si dice, ancora, che i motivi che ci indussero a votare quella legge siano ormai superati. L'onorevole Majorana mi scusi se sono costretto a rilevare che gli argomenti da lui addotti non fanno riferimento interamente alle mie dichiarazioni di allora, quando presentai lo emendamento modificativo; emendamento, si badi, che non fu semplicemente condiviso dal mio Gruppo, ma che trovò anche l'adesione del settore democratico cristiano. Questa è la verità. Noi allora abbiamo avuto l'adesione del Presidente del Gruppo democristiano, onorevole Luciano Barbera, che votò con noi e si battè con noi perché la legge venisse modificata e formulata così come l'abbiamo approvata. Non soltanto fu con noi l'onorevole Luciano Barbera, ma anche l'onorevole Bevilacqua, portavoce del Gruppo democristiano nelle questioni agrarie.

Quindi, non è vero che la legge del 1950 si deve esclusivamente al nostro settore; non è vero che questa legge riguarda personalmente me, come si è detto; ma è una legge che riguarda la parte più democratica della prima legislatura, quella parte che impedì che si arrivasse alla formazione del muro e che prevalesse la tesi di Giardinelli, tesi che vediamo qui oggi, invece, affermarsi. E sono costretto a tornare sul merito, per precisare il mio pensiero, dato che non risponde a verità il dire che quella legge fu modificata perché c'era in quel momento un problema particolare che interessava la provincia di Ragusa: l'affta epizootica. Questo fu un fattore concomitante, ma il fattore fondamentale fu un

altro, e parleremo anche di questo, onorevole Majorana della Nicchiara.

MORSO. C'è la relazione parlamentare. Lei ha parlato proprio di affta epizootica.

NICASTRO. Ce l'ho qua la relazione. Per fortuna fa testo, onorevole Morso. Non si agiti.

VARVARO. Per ora sta parlando l'onorevole Nicastro; poi parlerà lei, onorevole Morso.

MORSO. Lei ha parlato di affta epizootica. La relazione parla chiaro.

NICASTRO. Che cosa ebbi a dire allora? Vediamo quale fu la posizione reale assunta da noi altri in quella fase.

Ma, prima che vada avanti, debbo dire che si sta formando in questa Assemblea uno schieramento politico che si cercò di creare nella prima legislatura, senza riuscirvi, e che portò ad un dibattito, ad una polemica fra lo onorevole Milazzo e l'onorevole Giardinelli. Il retroscena di quella polemica l'abbiamo appreso da elementi democristiani, che in quel tempo erano con noi, da elementi democratici che non siedono più in questa Assemblea. L'onorevole Giardinelli ebbe, allora, a protestare e a dire: noi della maggioranza dobbiamo fare muro contro le proposte di emendamenti alla legge agraria; va stabilita una determinata posizione, che non deve essere più modificata.

Ebbene, quella posizione di resistenza che si voleva stabilire in riferimento alla riforma agraria, non fu condivisa dalla maggioranza dell'Assemblea, e fu spezzata. Oggi si torna indietro, si torna a ricostituire il muro poiché l'orientamento della maggioranza è questo: respingere sistematicamente le discussioni e i dibattiti e, nei dibattiti che si è costretti ad affrontare, fare muro, per impedire che le leggi democratiche, favorevoli ai contadini, possano passare. Questo era, allora, il pensiero di Giardinelli e questo è, oggi, il pensiero della maggioranza. Questa è la realtà politica.

E veniamo al fatto. Quale fu la mia precisazione di allora? Ho qui il resoconto della seduta dell'Assemblea del 5 luglio 1950 e leggo le mie dichiarazioni testualmente riportate a pagina 4023: « Un aspetto particolare di questo disegno di legge è quello che riguarda la

II LEGISLATURA

XCI SEDUTA

17 - 18 LUGLIO 1952

« riduzione dei canoni, già concessa in passato « anche a coloro che esercitano la pastorizia. « Questa riduzione che noi credevamo fosse « estesa a tutti i prodotti della pastorizia, non « è stata applicata in determinate provincie « della Sicilia, e precisamente in quelle pro- « vincie che conducono in prevalenza l'indu- « stria armentizia, ad esempio nella mia pro- « vincia. La conduzione dell'industria armen- « tizia, in provincia di Ragusa, è a base fa- « miliare e, perchè ognuno possa averli pre- « senti, ricorderò i dati del censimento del « 1936. In base a quel censimento, si assegna- « vano alla provincia di Ragusa, come quanti- « tà di latte da impiegare per la produzione « e la lavorazione casalinga dei formaggi, cir- « ca 87mila litri, per una produzione comples- « siva di 10mila quintali. In questo momento « si è determinata una situazione grave per « quanto riguarda questa particolare indu- « stria casearia a base prettamente familiare. « Tutto questo si inquadra nella contrazione, « rispetto all'indice del 1938, del prodotto net- « to in agricoltura. Il problema riguarda in « particolare la Sicilia ed è stato oggetto, an- « che nell'ultimo congresso di statistica, di « particolare attento esame da parte del rela- « tore, che ha trattato il problema del prodot- « to netto della agricoltura in Sicilia; pro- « dotto che è in enorme diminuzione rispetto « al 1938. Infatti, mentre in campo nazionale, « prendendo come base 100 i dati del 1938, si « è arrivati all'85 per cento; in Sicilia si è ar- « rivati, invece, intorno al 65 per cento. La « riduzione dei canoni deve essere, pertanto, « considerata in relazione alla minore produ- « zione che si riscontra in Sicilia, rispetto alla « media nazionale, nei confronti dei dati del « 1938.

« Oltre a questo problema di carattere ge- « nerale, vi è da tener presente la particolare « situazione di crisi in cui versa oggi l'indu- « stria armentizia in Sicilia, a causa dell'affa- « epizootica, che è stata un vero flagello per « molte provincie siciliane: i coltivatori, oggi, « non possono produrre, ma devono pagare « canoni superiori alle loro possibilità ».

La mia tesi fondamentale, quindi, non si fondava sui danni prodotti dall'affa epizootica. La proposta di emendamento si ricollegava, invece, alla norma dettata all'articolo 5 della legge 8 agosto 1949, numero 47, che così statuiva: « Ai canoni di affitto in natura di

« qualsiasi genere o in denaro, dovuti da co- « loro che esercitano la pastorizia personal- « mente o con l'ausilio di persone della pro- « pria famiglia, si applica una riduzione del « 20 per cento ».

Poichè l'intestazione della legge era: « Ri- « duzione degli estagli relativi alla locazione dei « fondi rustici e delle erbe da pascolo », prati- « camente, nell'applicazione, una provincia era « stata esclusa dal godimento della riduzione, « e così veniva ad essere favorito l'allevamento « brado, mentre non beneficiava della disposi- « zione di legge la vera e propria industria zoo- « tecnica, legata con la cerealicoltura, svilup- « patasi nella provincia di Ragusa, per l'enco- « miabile sforzo di trasformazione di quelle « terre ad opera dei contadini. Mossi dall'inten- « dimento di ovviare ad una situazione para- « dossale, noi allora chiedemmo la modifica- « zione del testo, dando, con un emendamento che fu approvato, un'articolazione più chiara alla legge, che veniva così a comprendere, oltre « alla pastorizia, l'industria armentizia. Ma con « questo non intendevamo affatto che la legge « non si estendesse a tutta la Sicilia.

E veniamo alla tesi principale. Io basai, al- « lora, le mie proposte su un fatto fondamen- « tale, che non si è modificato: la depressione « del prodotto netto in Sicilia. Ebbene, nella « Isola, il prodotto netto dell'agricoltura non si « è ricostituito come in campo nazionale. Que- « sto punto possiamo esaminarlo insieme, ono- « revole Majorana della Nicchiara, purchè Ella « non si distrugga in altre cose, come dà a ve- « dere. Perchè dopo la guerra, il prodotto netto « in agricoltura non si è ricostituito nella stessa « proporzione che in campo nazionale? Come « bisogna operare per ricostituire in Sicilia il « prodotto netto in agricoltura? E gli affitti « non incidono forse fortemente su questo pro- « dotto netto? Sono queste le domande, cui occorre rispondere.

Ho, qui, onorevole Majorana, una pubbli- « cazione del Centro regionale di ricerche sta- « tistiche di Palermo, che anche lei dovrebbe « avere perchè ci è stata distribuita; essa dà la « stima del prodotto netto privato della Sicilia « nel quadro della ripartizione regionale del « prodotto netto nazionale. A pagina 612 c'è un « raffronto: il valore del prodotto netto della « agricoltura, in Sicilia, era, nel 1938, esatta- « mente di 3miliardi 830milioni, e alla fine del « 1950, di 178miliardi 270milioni, con una mag-

II LEGISLATURA

XCI SEDUTA

17 - 18 LUGLIO 1952

giorazione del 46,54 per cento. Tenuto conto dell'aumento della circolazione monetaria, la maggiorazione avrebbe dovuto essere del 52 per cento; siamo, quindi, molto al disotto. In campo nazionale, invece, il valore del prodotto netto passava da 38miliardi 210milioni nel 1938 a 58miliardi 200milioni alla fine del 1950, con una maggiorazione del 52,3 per cento. Questo è un fatto che dobbiamo tenere presente e che è stato già esaminato qui.

**MAJORANA BENEDETTO.** In sede di discussione di bilancio di agricoltura, nella relazione Ovazza.

**NICASTRO.** E' bene richiamarle queste cose, perchè la parte fondamentale del mio intervento fu basata su questi dati. Gli altri elementi da me richiamati erano concomitanti e non fondamentali. L'opinione nostra era ed è che noi dobbiamo incrementare la produzione agricola in Sicilia. Lo strumento idoneo per raggiungere tale risultato lo conosciamo tutti: modificare, in termini evolutivi, le forme strutturali dell'agricoltura siciliana, cioè modificare anche i rapporti fra proprietà ed impresa. Al riguardo c'è anche un giudizio espresso da elementi che non sono certamente del mio settore, e che fanno parte del Centro regionale di ricerche statistiche. Io so per certo, onorevole Majorana, che non convincerò lei; so, per certo, che forse non convincerò nessuno della maggioranza, ma non è giusto attribuire agli altri quello che non hanno detto. A pagina 9 di questo libro che c'è stato distribuito si legge: « Sembrerebbe lecito sospettare, pertanto, che la ricostruzione economica dell'immediato dopoguerra, tendente a ristabilire una struttura in gran parte simile a quella prebellica, avesse man-tenuto i presupposti per un possibile ulteriore sviluppo della popolazione italiana compatibile con un aumento complessivo e medio del reddito nazionale e con un più lento accrescimento — e persino con una contrazione — del reddito medio siciliano ». A questa considerazione ne segue un'altra: « Giova osservare, tuttavia, che — come illustreremo nelle pagine seguenti — nel 1949, e più ancora nel 1950, il prodotto netto per abitante della Sicilia è cresciuto in misura lievemente superiore a quella del prodotto medio nazionale, pur mantenendosi ancora notevolmente al disotto del livello di questo

« ultimo. Non è facile poter giustificare l'ipotesi che questo fatto rappresenti il sintomo dell'inizio di una lenta trasformazione strutturale e che un nuovo ciclo di sviluppo economico-demografico dell'Isola stia già insessandosi in quello precedente; è certo, però, che, perdurando il ritmo di forte accrescimento demografico verificatosi nel quadriennio 1947-50, il reddito medio siciliano non potrà continuare a crescere per molto tempo ancora se quell'auspicata variazione strutturale non si manifesterà pienamente ». Cosa significa l'auspicata modifica strutturale? Consideriamo questo aspetto. Modificazione strutturale significa che le riforme in tal senso in Sicilia devono essere più profonde di quelle in campo nazionale. Ebbene, la legge che avevamo votato allora era una misura che si inseriva in questo ordine di cose in senso economico e che provvedeva anche alla giustizia sociale. Questo era il presupposto fondamentale della nostra situazione. Gli altri fatti erano concomitanti. A questo punto, si pone una domanda: si sono modificate le condizioni di allora? La risposta non può essere che negativa. E allora, perchè cercare inutili diversivi, perchè affermare che avevamo chiesto la modifica della precedente legge perchè si era verificata un'epidemia di afta epizootica in provincia di Ragusa? Noi abbiamo chiesto che si rivedesse la legge, perchè c'è una situazione grave nell'agricoltura siciliana. Ma le linea di progresso nell'agricoltura siciliana qual'è? Questo è il punto che dobbiamo chiarire e che si pone agli elementi democratici di questa Assemblea. Non è certamente da chiarire con gli elementi di conservazione sociale rappresentati dall'onorevole Majorana della Nicchiara. Non sta dinanzi, di sicuro, alla Confida siciliana questo problema, ma sta dinanzi agli elementi democratici dell'Assemblea. Potremo noi agire nel senso di attuare i principii del nostro Statuto? Potremo poi incrementare il reddito di lavoro in Sicilia, senza incrementare il prodotto netto dell'agricoltura? E come arrivarci, allora? Sono questi gli interrogativi che pongo; sono questi i punti che dobbiamo esaminare, onorevoli colleghi.

Vediamo gli altri aspetti. Questa legge che cosa riguarda? Riguarda tutta la Sicilia. Riguarda esattamente la conduzione in affitto.

**PRESIDENTE.** Onorevole Nicastro, la prego di entrare nel merito dell'emendamento.

II LEGISLATURA

XCI SEDUTA

17 - 18 LUGLIO 1952

FRANCHINA. Ma è nell'emendamento.

PRESIDENTE. Ma la discussione è troppo vasta.

FRANCHINA. E' naturale. E' nell'emendamento all'articolo 1.

PRESIDENTE. Onorevole Franchina, la discussione la dirigo io. Prego l'onorevole Nicastro di attenersi all'emendamento, perchè altrimenti ripigliamo da capo la discussione generale.

NICASTRO. Sono sempre nell'emendamento. Se consideriamo la legge così come era per l'annata agraria 1951-52 e così come si vorrebbe oggi modificare, cioè riducendo soltanto i canoni di affitto in cereali, noi dobbiamo chiederci: le affittanze in Sicilia hanno tutte carattere cerealicolo? No. E i canoni di affitto, le condizioni contrattuali, i rapporti fra l'impresa e la proprietà si sono modificati dopo il '38 in Sicilia e in che direzione? Si sono modificati e in peggio. Ed allora, se diminuisce il prodotto medio netto, chi viene a subirne le conseguenze? Rimangono fermi gli elementi del contratto, rimane fermo il canone a favore del proprietario e tutte le conseguenze ricadono su chi è chiamato ad operare perchè la produzione si incrementi. Cioè, la diminuzione del prodotto netto in Sicilia va a colpire direttamente il coltivatore diretto. Questo è l'aspetto fondamentale del problema. Posto così il problema, dobbiamo vedere in che direzione operare. Non c'è dubbio che dobbiamo operare riducendo i canoni, ma la misura della riduzione deve essere adeguata, tale, cioè, da consentire al coltivatore diretto di disporre dei mezzi necessari per incrementare la produzione. Noi dobbiamo tutelare l'impresa agricola e non la rendita fondiarai, che viene impiegata non in opere di miglioramento terriero, ma per altre iniziative che non voglio ora sottolineare. Qui il problema si pone in termini più vasti. Qual'è l'estensione delle affittanze agrarie in Sicilia? Abbiamo detto ieri sera, il 31 per cento. Sono esattamente 771mila gli ettari condotti in affitto, con canoni onerosi per i coltivatori diretti. Ebbene, se andiamo ad analizzare la suddivisione di queste affittanze e a riscontrare in che misura vi partecipano la piccola, media e grande proprietà, noi rileviamo alcune cose interes-

santi, che dobbiamo tenere presenti, perchè questa non è una legge che riguarda solo la provincia di Ragusa, ma tutta la Sicilia, perchè in tutta l'Isola vi sono affittanze che si riferiscono ad aziende non a carattere cerealicolo, ma che producono altri prodotti. E allora noi dobbiamo guardare attentamente queste cose. Rientrano nell'orbita della legge, così come l'abbiamo approvata in termini democratici nel 1950, 547mila ettari di terra in Sicilia. Infatti, le terre condotte in affitto hanno un'estensione complessiva di 771 mila ettari, dai quali vanno sottratti 124 mila ettari costituenti l'ammontare delle proprietà con estensione non superiore ai 12 ettari, che sono state esonorate dalla riduzione del canone.

Noi abbiamo stabilito un limite al disotto del quale la legge di riduzione dei canoni non opera e dobbiamo, quindi, esaminare i riflessi della legge in rapporto all'ampiezza delle proprietà. Ricadono nell'orbita delle terre concesse in affitto 184mila ettari tra le proprietà da oltre 10 a 50 ettari, 332mila ettari tra le proprietà da oltre 50 a 500 ettari e 131mila ettari tra le proprietà oltre i 500 ettari. Il problema interessa la piccola proprietà in quota minima, perchè il contributo della piccola proprietà coltivatrice è elevato. Il provvedimento colpisce, invece, proprio la proprietà al disopra dei 50 ettari e in particolare quella con estensione da oltre 50 a 500 ettari.

MAJORANA BENEDETTO. In gran parte è stata venduta.

NICASTRO. E' questo il punto che andava esaminato e che mi sembra di avere chiarito. E allora, se le cose stanno come io ho detto, perchè ieri si è parlato di questa legge come di un provvedimento che colpisce la piccola proprietà? Questa, invece, solo in parte è gravata dal sistema di conduzione, perchè la piccola proprietà è, di per se stessa, progressiva e coltivatrice contadina. Invece, noi colpiamo la proprietà assenteista, quella al disopra dei 50 ettari. Ed è grave che si sia assenteisti al disopra dei 50 ettari. Questo dobbiamo sottolineare. Quindi, questa legge colpisce la vera e propria proprietà assenteista, quella che non dovrebbe esistere e che noi dobbiamo eliminare dalla Sicilia. Pertanto, il problema va visto in termini chiari, nei suoi veri termini quali risultano dalle cifre e non

II LEGISLATURA

XCI SEDUTA

17 - 18 LUGLIO 1952

in maniera diversa e contrastante con i dati statistici.

Nel dibattito, altri colleghi hanno introdotto elementi inesistenti. Mi riferisco, per esempio, alla mia provincia. Si è voluto dire che questa legge la riguarda particolarmente. Non vorrei che i colleghi si soffermassero su questa questione: su 547mila ettari soggetti alla legge di riduzione dei canoni, la provincia di Ragusa interviene soltanto per 48mila ettari; una quota minima rispetto al totale in Sicilia. Ho voluto chiarire queste cose, perchè, nel dibattito, sono stati portati elementi inesatti e che non hanno nessuna rispondenza con la legge. Si è detto, qui, da colleghi (e non cito i nomi) che questa legge benefica il gabellotto. Una figura che non esiste in provincia di Ragusa è proprio il gabellotto. E, poi, questa legge effettivamente benefica i gabellotti? Sono costretto a dire che il collega che lo ha affermato, non aveva presente la legge. Legga l'articolo 2 e vedrà quello che dice. Ecco cosa statuisce: « Ai fini dell'applicazione della presente legge sono considerati affittuari conduttori diretti coloro che coltivano i fondi, oggetto dei contratti di fitto, prevalentemente e comunque per non meno di due terzi della loro estensione, ad economia diretta, o con bracciantato compartecipe ».

Sono completamente esclusi gli affittuari che non coltivano la terra direttamente, e cioè proprio i gabellotti. Questa legge è in favore dei coltivatori diretti. C'è da chiedersi, allora, perchè si è voluto portare in questa Assemblea un elemento di discussione non aderente alla legge per cui sorge legittimo il dubbio che si sia voluto forse alterare il dibattito? Tutto questo, certamente, non concorre a chiarire i termini della discussione e non depone a favore del collega che ha portato argomenti di questo tipo.

Se gli elementi del dibattito sono questi, noi dobbiamo dire che qui il dibattito è stato artatamente condotto su una via non coincidente con i fatti, per puntellare una posizione premeditata, la posizione di muro che si è eretta in questa Assemblea contro le giuste argomentazioni della sinistra e della parte democratica.

Questa è, onorevoli colleghi, la realtà politica di questa Assemblea.

Veniamo ora alla provincia di Ragusa, seb-

bene il fenomeno cui accennerò non si riscontra semplicemente in questa provincia. In provincia di Ragusa l'affittanza viene condotta in prevalenza sotto forma coltivatrice.

BATTAGLIA. Dica anche chi sono i coltivatori diretti!

NICASTRO. Invito l'onorevole collega a leggere le indagini in proposito; le do la pagina, se vuole, e vedrà quali sono i dati statistici sulla provincia di Ragusa. Perchè quando si parla è bene si abbia conoscenza precisa della struttura della provincia di Ragusa e non venire qui a portare elementi che non sono aderenti alla realtà. Noi non possiamo modificare una struttura se non ne conosciamo i termini.

BATTAGLIA. Leggerò gli atti pubblici della provincia di Ragusa, non i dati statistici.

NICASTRO. Lasci stare gli atti pubblici. Devo dire che sono stato perito arbitrale per grosse proprietà, appartenenti a qualcuno che siede qui come deputato; sono stato anche perito, giudiziario, nominato dal Tribunale, e sono stato chiamato come consulente tecnico nella Commissione. Conosco a fondo questi problemi, perchè ho esercitato ed esercito la mia professione in provincia di Ragusa.

BATTAGLIA. Lei non può generalizzare. collega Nicastro.

VARVARO. Generalizza lei!

NICASTRO. Allora, signori, guardiamole queste cose. L'affittanza in Sicilia è coltivatrice. (*Commenti - Rumori*)

PRESIDENTE. Prego di lasciare parlare l'oratore.

BATTAGLIA. Lo seguo come voi, questo problema, e lo seguo con la stessa vostra coscienza e con lo stesso vostro animo.

PRESIDENTE. Onorevole Battaglia, la prego, lasci parlare l'onorevole Nicastro.

FRANCHINA. Dice che è d'accordo con noi. Si dimetta, allora! (*Animata discussione nell'Aula - Richiami del Presidente*)

II LEGISLATURA

XCI SEDUTA

17 - 18 LUGLIO 1952

NICASTRO. Noi non facciamo polemiche, non accendiamo passioni; poniamo nei giusti termini la questione. Ripeto che l'affittanza in Sicilia in gran parte, e precisamente per il 52 per cento dell'intera estensione da me riferita, è esercitata da coltivatori diretti: più della metà, quindi, delle terre condotte in affitto, sono coltivate da contadini, che vi impiegano stabilmente il lavoro del nucleo familiare. La affittanza è a carattere capitalistico, cioè basata sull'assunzione di mano d'opera bracciantile, per il 13 per cento; è a carattere parassitario — e qui siamo nel settore dei gabellotti cui si riferiva ieri sera l'onorevole Battaglia — per il 34,3 per cento. Ma i gabellotti non beneficiano, per legge, della riduzione. Questi sono dati sui quali bisogna basare il nostro giudizio.

Passando alle singole provincie, l'affittanza è coltivatrice in provincia di Agrigento per il 75,2 per cento; a questa punta avanzata contribuiscono le cooperative, perché l'affittanza delle cooperative è coltivatrice. Seguono la provincia di Enna col 60,8 per cento, la provincia di Palermo col 61,4 per cento e la provincia di Caltanissetta col 44,6 per cento. La affittanza a carattere capitalistico o gabellotto è del 53,9 per cento in provincia di Caltanissetta, dove appunto si riscontra, con maggiore frequenza, la figura del gabellotto; del 52,4 per cento in provincia di Catania e del 59,4 per cento in provincia di Messina; ma tutte queste forme di affittanza sono escluse dalla riduzione sui canoni prevista dalla nostra legge.

Qual'è la situazione particolare della provincia di Ragusa? L'affittanza è coltivatrice per il 45,4 per cento; è capitalistica per il 43,1 per cento; è parassitaria, con la figura del gabellotto, per l'11,5 per cento. Ma quest'ultima minima percentuale è esclusa dal beneficio della legge, che riguarda, invece, coloro che coltivano direttamente la terra. Iera sera, qui, da alcuni deputati si è voluta evocare la figura del gabellotto, quasi per farne un'accusa contro di noi, insinuando che con questa legge favorivamo i gabellotti. Di fronte ai dati da me citati e al chiaro disposto dell'articolo 2 della legge 14 luglio 1950, numero 54, l'accusa, però, cade e particolarmente non si regge per la provincia di Ragusa, dove la figura del gabellotto si può dire non esista, ciò che costituisce un pregio per quella provincia, perché il gabellotto porta alla mafia e al banditismo, fe-

nomeni, questi, sconosciuti nella nostra provincia; e noi, a buon diritto, siamo orgogliosi di ciò. Quanti sono i gabellotti in provincia di Ragusa? Sono appena tre e potrei farne anche i nomi; la restante parte degli affittuari sono coltivatori diretti, che lavorano e sudano sulla terra e che non sono affatto ricchi come si vorrebbe fare intendere qui. Sono coltivatori diretti, gravati da canoni esosi, di cui parleremo anche in seguito.

Con questo non dobbiamo dimenticare che il problema dell'affittanza è generale e non riguarda solo la provincia di Ragusa, ma tutta la Sicilia. Riguarda, anzitutto, la provincia di Agrigento, dove l'affittanza è coltivatrice per il 75,2 per cento; riguarda la provincia di Enna dove l'affittanza coltivatrice è del 60,8 per cento; riguarda la provincia di Palermo, dove l'affittanza coltivatrice è del 61,4 per cento. La figura del gabellotto, che si voleva fare scomparire dalle nostre terre, è condannata dalla legge e noi l'abbiamo condannata. Questo testimonia l'indirizzo democratico della passata legislatura. Oggi si vorrebbe fare rivivere ciò che noi abbiamo completamente estromesso con una norma democratica votata dalla precedente Assemblea.

Io non parlo certamente per l'onorevole Majorana della Nicchiara; parlo per gli elementi democratici di questa Assemblea. Purtroppo, la situazione è grave ed io ritengo che, nonostante queste mie dichiarazioni, l'Assemblea si orienterà in un determinato senso, che noi conosciamo. L'abbiamo rilevato sin dal principio di questa legislatura, quando si è voluto estromettere da Assessore all'agricoltura l'onorevole Milazzo per fargli subentrare lo onorevole Gioacchino Germanà. Noi sappiamo che c'è un compromesso tra il settore di destra e quello di centro, orientato in senso netamente anticontadino; tutto, infatti, in questa Assemblea porta questa impronta.

FRANCHINA. I fatti lo dimostrano.

NICASTRO. Ed ora esaminiamo la misura dei canoni. Si è voluto parlare dei canoni della provincia di Ragusa. Scusatemi se io parlo della provincia di Ragusa, altri miei colleghi parleranno di altre provincie.

PRESIDENTE. Scusi se la interrompo. Non le pare che questa sia materia di discussione generale?

II LEGISLATURA

XCI SEDUTA

17 - 18 LUGLIO 1952

NICASTRO. E' materia attinente al merito, perchè giustifica il nostro emendamento, onorevole Presidente dell'Assemblea; emendamento che mira a ripristinare, così com'era, l'articolo 1 della legge 14 luglio 1950, numero 54.

PRESIDENTE. Ma io le ho dato la parola sull'emendamento. Se lei vuole fare una replica, si accomodi pure, ma che debba farcela accettare come discussione dell'emendamento, questo poi no.

FRANCHINA. Sull'articolo 1.

PRESIDENTE. Onorevole Franchina, lei non è chiamato ad interloquire.

NICASTRO. Può darsi che non sia stato chiaro all'inizio, ma ho dichiarato di discutere l'emendamento radicale a firma Antoci ed altri che ripristina integralmente il testo votato nel 1950. Debbo chiarire il motivo perchè abbiamo presentato questo emendamento e dare gli elementi di giudizio all'Assemblea, a conforto della tesi che debba restare operante, senza apportarvi alcuna modifica, la legge 14 luglio 1950, numero 54. Credo, quindi, di non essere andato mai fuori tema.

PRESIDENTE. Lei ha rifatto tutta la discussione generale.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Non si può ripetere in sede di emendamento quanto è stato ampiamente svolto in sede di discussione generale.

NICASTRO. Ho portato nuovi elementi di giudizio.

PRESIDENTE. Non manca al suo ingegno di portarne altri nuovi, ma il suo intervento riapre la discussione generale.

NICASTRO. Siccome ieri sera si è parlato di esosità di canoni e, in proposito, qualcuno, invertendo i termini del dibattito, ha dichiarato che sfruttati sono i proprietari e sfruttatori i coltivatori diretti, è necessario che chiarisca anche questo aspetto della questione.

PRESIDENTE. Le mie parole le intenda, allora, come raccomandazione.

NICASTRO. Si è parlato ieri — e non credo che questo sia servito per chiarire i termini del dibattito e per orientare giustamente i colleghi dell'Assemblea — di un'azienda in provincia di Ragusa, che dà un reddito di 600 mila lire al proprietario, il quale paga un terzo delle spese di coltivazione e le tasse. Questo è enorme. Ma io dico: cosa c'entra l'affitanza con un siffatto tipo di contratto? Un contratto con cui il proprietario si addossa lo onere di una parte delle spese di coltivazione, non è un contratto di locazione. Ora, se ci si vuol servire di argomenti simili, non ci orientedremo mai.

Quali siano, invece, i veri termini della situazione in provincia di Ragusa, li chiarirò io. Li accennò, ieri, l'onorevole Antoci e adesso vi dirò, in termini precisi, quali sono i rapporti tra proprietari e imprenditori affittuari, quale è l'ammontare dei canoni e quello che viene a percepire il proprietario in provincia di Ragusa. Non sto qui a fare i conti, onorevoli colleghi. Una salma di terreno di ottima qualità rende al proprietario un canone di 228 mila lire. Io mi tengo a disposizione dei colleghi che hanno qui parlato, qualora avessero bisogno degli elementi tecnici per chiarire questa cifra. Ebbene, una salma, in provincia di Ragusa è estesa ettari 2,80. Qual'è, allora, il canone per ettaro per terreno ottimo? Esattamente 81mila lire.

Vorrei ricordare, e sono sempre in tema di emendamento, l'orientamento generale in campo nazionale al riguardo. C'è una legge, votata dalla Camera dei deputati, che stabilisce che il canone non deve superare il 4 per cento. Ieri sera, qui, si è parlato di equità dei canoni. Ebbene, se dovessimo pensare che questo canone risponde al 4 per cento, arriveremmo all'assurdo di valutare quella terra 2milioni e 250mila lire per ettaro. Questa è una enigmà.

Ma consideriamo l'altro tipo di terra, quella di qualità più scadente. In quella zona, una salma rende al proprietario esattamente 156 mila lire e un ettaro 56mila lire. Capitalizzando al 4 per cento, arriveremmo all'assurdo che quella terra vale 1milione 450mila lire per ettaro. Bastano queste cifre per denunciare la realtà vera ed effettiva esistente in quella provincia. Non sono, forse, questi, canoni esosi? Non si inseriscono forse in una norma generale? E possiamo pretendere, con

II LEGISLATURA

XCI SEDUTA

17 - 18 LUGLIO 1952

questi canoni, che l'agricoltura progredisca? Possiamo noi pretendere che si risolva il problema del bracciante, quando l'affittuario è praticamente già legato ad un canone esoso? L'affittuario si rifarà sul bracciante e questo è uno dei motivi per cui diamo la nostra adesione alla lotta dei coltivatori diretti, perché essa serve ad aiutare i braccianti, perché chi paga le conseguenze dei canoni esosi è anche il bracciante. E le conseguenze le risente anche la terra, perché la rendita fondiaria non viene impiegata dai proprietari in opere di miglioramento fondiario, ma per altri scopi, che non starò qui a denunziare.

Ma è questa, onorevoli colleghi, una politica di progresso? Questo fenomeno particolare si ripete in altre provincie, per altri tipi di agricoltura; ma il fatto fondamentale, la linea di condotta qual'è? Quella di mantenere questi canoni esosi, facendo apparire, qui, nel dibattito, che essi non esistono e che, anzi, la misura dei canoni è insufficiente, al fine di alterare il contenuto della legge. Così operando, non si fa opera democratica, non si fa opera di giustizia sociale né di autonomia: la Assemblea, invece, assume un volto di conservazione sociale e di reazione, che non può essere il suo vero volto, permettete che ve lo dica. Su questa strada, noi violiamo completamente il nostro dovere, il nostro giuramento. E allora, perché dire che dal dibattito si rivelano elementi di contraddizione fra le sinistre? Ma noi abbiamo condotto la discussione sempre sulla stessa linea ed abbiamo sempre sostenuto che il progresso in agricoltura non si consegue con canoni esosi; abbiamo sempre sostenuto che il reddito netto di lavoro *pro capite* in Sicilia è depresso e che per poterlo incrementare dobbiamo operare in base ad una esatta direttiva. Rivediamo, quindi, i rapporti contrattuali, ma rivediamoli secondo una prospettiva giusta, non secondo una prospettiva reazionaria. E allora vediamo che cosa stabilisce l'articolo 36 della Costituzione. E' bene non dimenticarlo. Può darsi che i monarchici non l'abbiano mai tenuto in considerazione, trattandosi di una Costituzione repubblicana, ma non potrebbero non tenerne conto altri settori della maggioranza, che si dicono democratici e repubblicani. Teniamo presente, allora, l'articolo 36 della Costituzione, o signori democristiani! Esso dice: « Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione

« proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa ».

Guardiamo questo aspetto del problema: quali sono i conti culturali della mia provincia? Un terreno di due salme dà una produzione del valore di 356mila 580 lire; le spese culturali assommano a 179mila 400 lire; resta un residuo di 177mila 180 lire. Se teniamo conto che il coltivatore diretto deve pagare la ricchezza mobile e altre tasse, che si valutano nel complesso in 20mila lire, gli rimangono 157mila 180 lire, contro un canone di affitto per salma di 228mila lire. Questo significa che le spese culturali sopportano il passivo della gestione, significa che le 70mila lire in meno rappresentano altrettante migliaia di lire sottratte alla retribuzione del lavoro in quel campo.

Pertanto, votando l'articolo 1 del disegno di legge nel testo della Commissione e respingendo l'emendamento proposto dall'onorevole Antoci ed altri, l'Assemblea violerebbe il nostro Statuto e l'articolo 36 della Costituzione. Ciò costituirebbe un atto assai grave, ed io vi esorto a riflettere e a bene orientarvi, onorevoli colleghi, perché il vostro voto sia conforme alla legge fondamentale dello Stato e dell'Autonomia e a criteri di giustizia e progresso sociale. (*Applausi dalla sinistra*)

**PRESIDENTE.** Qual'è il parere del Governo sull'emendamento soppressivo Antoci ed altri?

**GERMANA' GIOACCHINO,** Assessore all'Agricoltura ed alle foreste. Il Governo è contrario all'emendamento.

**PRESIDENTE.** Rileggono l'emendamento soppressivo Antoci ed altri:

sopprimere, nel primo comma dell'articolo 1, dalle parole: « con le seguenti modifiche » fino alla fine del comma.

Onorevole Nicastro, questo primo emendamento, quindi, arriva alle parole: « ai propri soci ». Le ricordo che il suo Gruppo ne ha presentato un altro, a firma Cefalù ed altri, che dice:

sopprimere nel primo comma dell'articolo 1 le parole: « l'articolo 4 è soppresso ».

II LEGISLATURA

XCI SEDUTA

17 - 18 LUGLIO 1952

**FRANCHINA.** Sono due cose distinte e separate.

**CIPOLLA, relatore di minoranza.** Possiamo votare per divisione.

**PRESIDENTE.** Allora l'emendamento Antoci ed altri si limita a sopprimere, nell'articolo 1 dalle parole « con le seguenti modifiche » fino alle altre « ai propri soci ».

**NICASTRO.** Sì.

**FRANCHINA.** Perchè non sorgano eventuali eccezioni di preclusione, c'è un altro emendamento presentato dagli onorevoli Pizzo ed altri, che dice:

*aggiungere, dopo la prima alinea del primo comma dell'articolo 1, il seguente periodo: « La riduzione di cui sopra si applica anche a favore dei coltivatori e conduttori diretti di terreni coltivati a vigneto ».*

**PRESIDENTE.** Questo emendamento è aggiuntivo.

**FRANCHINA.** Quindi, quale che sia l'esito sull'emendamento Antoci, l'emendamento Pizzo non resta precluso.

**PRESIDENTE.** Comunico che gli onorevoli Montalbano, Ramirez, Mare Gina, Guzzardi, Colosi, Russo Calogero, Cuffaro, Zizzo, Antoci, Renda, D'Agata, Varvaro, Cefalù, Saccà, Bonfiglio Agatino, Taormina, Pizzo e Macaluso hanno chiesto la votazione per scrutinio segreto sull'emendamento soppressivo Antoci ed altri.

Per accordo intervenuto coi proponenti, comunico, inoltre, che l'emendamento Antoci sopprime la parte dell'articolo 1 che comincia dalle parole: « con le seguenti modifiche » e finisce con la frase: « l'articolo 4 è soppresso », che viene inclusa nell'emendamento. In tal modo l'emendamento Cefalù ed altri — che proponeva di sopprimere le parole « l'articolo 4 è soppresso » — viene ad essere fuso con l'emendamento Antoci.

#### Votazione per scrutinio segreto.

**PRESIDENTE.** Si proceda alla votazione per scrutinio segreto dell'emendamento testè discusso.

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca nell'urna bianca, favorevole all'emendamento; pallina nera nell'urna bianca, contrario.

Prego il deputato segretario di fare l'appello.

**FARANDA, segretario,** fa l'appello.

Prendono parte alla votazione: Adamo Domenico - Adamo Ignazio - Alessi - Antoci - Ausiello - Battaglia - Beneventano - Bianco - Bonfiglio Agatino - Bruscia - Castiglia - Cefalù - Celi - Cipolla - Colajanni - Colosi - Cortese - Costarelli - Crescimanno - Cuffaro - Cuttitta - D'Agata - D'Angelo - De Grazia - Di Blasi - Di Cara - Di Leo - Di Napoli - Faranda - Fasino - Franchina - Franco - Germanà Gioacchino - Grammatico - Guzzardi - Lanza - Lo Giudice - Macaluso - Majorana Benedetto - Majorana Claudio - Mare Gina - Marinese - Marullo - Mazzullo - Milazzo - Montalbano - Morso - Napoli - Nicastro - Ovazza - Petrotta - Pivetti - Pizzo - Purpura - Ramirez - Renda - Restivo - Romano Federle - Romano Giuseppe - Russo Calogero - Russo Giuseppe - Saccà - Salamone - Sammarco - Santagati Antonino - Santagati Orazio - Seminara - Taormina - Tocco Verduci Paola - Varvaro - Zizzo.

E' in congedo: Russo Michele.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I deputati segretari numerano i voti)

#### Risultato della votazione.

**PRESIDENTE.** Comunico all'Assemblea il risultato della votazione per scrutinio segreto:

Votanti . . . . .	71
Favorevoli . . . . .	33
Contrari . . . . .	38

(L'Assemblea non approva)

#### Riprende la discussione.

**PRESIDENTE.** Si passa alla discussione dell'emendamento presentato dagli onorevoli Ovazza, Colosi, Macaluso, Cortese, Cuffaro,

II LEGISLATURA

XCI SEDUTA

17 - 18 LUGLIO 1952

Guzzardi, Antoci, Zizzo, Cefalù, Saccà, Varvaro, Taormina, Di Cara, Purpura, Mare Gina, Franchina, Pizzo e Adamo Ignazio:

*sostituire, nella prima linea del primo comma dell'articolo 1, alla percentuale; « trenta per cento » l'altra: « quaranta per cento ».*

OVAZZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVAZZA. Il Presidente lamenta che in tema di discussione sui singoli articoli si ritorni a parlare di argomenti a cui si è accennato in tema di discussione generale. Ora, il Presidente avrebbe dovuto, caso mai, non consentire che in sede di discussione generale si trattassero questioni particolari relative agli emendamenti. Ma che in tema di emendamento si debba illustrare l'emendamento stesso è una necessità che possiamo, se mai, cercare di contenere nella concisione.

Con questo emendamento chiediamo che la riduzione dei canoni, sia pure nei limiti stabiliti dal testo della Commissione, venga portata dal 30 al 40 per cento. I motivi sono stati accennati durante la discussione generale e sono questi: l'aumento del prezzo del grano di circa il 10 per cento intende appoggiare e premiare i produttori e non chi si avvantaggia passivamente della rendita fondiaria. Questo è il fondamento principale per cui affermiamo che l'aumento, che va indiscriminatamente al prodotto, vada al produttore e non al proprietario assenteista che affitta la terra. Sarebbe un ulteriore ingiusto impinguamento, eticamente ingiustificato, della rendita fondiaria di chi non interviene per nulla nel processo produttivo. In conseguenza, noi dobbiamo stabilire che appunto per questa mutata condizione — se sono solo le mutate condizioni che ci inducono a mutare i provvedimenti che negli anni passati sono stati approvati — la riduzione dei canoni viene portata al 40 per cento invece che al 30 per cento.

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. A me pare che, se non si vuole fare della semplice ironia con l'articolo 2, si dovrebbe cercare di rendere praticamen-

te attuabile questa norma — i danni alluvionali hanno profondamente e certamente inciso sul raccolto dell'annata 1951-52, — evitando che la medesima debba essere applicata a distanza di due mesi dal raccolto avvenuto: se si mantenesse immutato questo termine, l'articolo 2 rimarrebbe una semplice enunciazione. Pertanto, quest'anno la nostra legge, oltre ad avere quel contenuto comune a tutte le leggi in materia di agricoltura (cioè modificare i rapporti tra gli elementi di produzione, capitale, terra e lavoro, diminuendo, naturalmente, l'elemento che è stato sempre negativo nella storia agricola dell'Isola, cioè la rendita, tutte le volte che è puramente un prodotto del solo capitale) deve tener conto — e credo che sia d'accordo persino l'onorevole Majorana — dei gravi danni causati dall'alluvione. L'onorevole Majorana è favorevole ad un articolo che permette di elevare, in ipotesi, la riduzione sino al 50 per cento, solo perchè vi è una procedura che, mi consente, non renderà operante minimamente questa norma. Ma io penso, senza volere fare il maligno, che se la legge fosse stata discussa tempestivamente, cioè nello aprile, quando sarebbe stato possibile cambiare le formalità stabilite nell'articolo 2, l'onorevole Majorana, forse, avrebbe sollevato la sua opposizione.

Concludendo, se nell'articolo 2 si riconosce implicitamente che la esistenza dei danni alluvionali legittima la riduzione dell'estaglio sino al 50 per cento, mi pare che giustizia vuole che si stabilisca un termine intermedio generale, per potere proprio comprendere tutti quei casi in cui l'alluvione ha operato, elevando, all'articolo 1, la riduzione, per quest'anno, al 40 per cento.

PRESIDENTE. Il Governo?

GERMANA' GIOACCHINO. Assessore alla agricoltura ed alle foreste. Il Governo è contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. La Commissione?

MARULLO. La maggioranza della Commissione è contraria all'emendamento.

OVAZZA. La minoranza naturalmente è favorevole.

II LEGISLATURA

XCI SEDUTA

17 - 18 LUGLIO 1952

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo Ovazza ed altri, che rileggono: sostituire, nella prima alinea del primo comma dell'articolo 1, alla percentuale: « 30 per cento » l'altra: « 40 per cento ».

(Non è approvato)

Si passa al successivo emendamento sostitutivo Ovazza ed altri. Ne do nuovamente lettura:

sostituire, nella prima alinea del primo comma dell'articolo 1, alla percentuale: « 30 per cento » l'altra: « 35 per cento ».

OVAZZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVAZZA. Onorevole Presidente, per questo nostro emendamento non voglio ripetere l'argomento precedente che mi porterebbe a dire: poichè c'è un aumento del dieci per cento nel prezzo, portatelo a vantaggio delle imprese e non a vantaggio del reddito fondiario. La proposta che formulo è questa: ripartite, almeno, questo beneficio fra l'impresa e la proprietà — ricordate che la riduzione del 35 per cento è stata prevista in favore della impresa, in leggi precedenti sulla riduzione degli estagli — e non fate approfittare di questa congiuntura, di questo aumento di prezzo che intende difendere le imprese, esclusivamente il proprietario assenteista.

PRESIDENTE. Il Governo?

GERMANA' GIOACCHINO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. La Commissione?

MARULLO. A nome della maggioranza della Commissione mi associo al parere del Governo.

PRESIDENTE. La minoranza della Commissione, come è ovvio, è favorevole allo emendamento. Lo metto ai voti.

(Non è approvato)

(Vivaci commenti dalla sinistra)

Poichè l'emendamento successivo, quello Cefalù ed altri, è stato fuso con l'emenda-

mento soppressivo Antoci ed altri, passiamo all'emendamento Pizzo ed altri.

NICASTRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. Signor Presidente, l'emendamento Cefalù tende a ripristinare la legge del 1947, cioè prevede una estensione della riduzione del canone agli affitti di erbe da pascolo.

PRESIDENTE. No, prego, onorevole Nicastro.....

NICASTRO. L'emendamento Antoci ed altri che abbiamo già votato, aveva un fine diverso; non credo, perciò, che sia esatto, dichiarare assorbito l'emendamento Cefalù.

PRESIDENTE. Vi prego di ascoltarmi.

Poco fa ho chiesto ai presentatori dell'emendamento soppressivo Antoci ed altri di chiarire la portata dell'emendamento stesso. Con l'accordo dei presentatori di questo emendamento e di quello Cefalù ed altri si è stabilito di unificare i due emendamenti in uno solo che proponesse la soppressione, all'articolo 1, della parte compresa fra le parole « con le seguenti modifiche » fino alle altre « l'articolo 4 è soppresso ». E la votazione per scrutinio segreto ha avuto questo oggetto.

Ora non possiamo rimettere in votazione un altro emendamento che dice « l'articolo 4 è soppresso ». È chiaro? La preclusione è evidente. Io ho precisato il significato della votazione segreta: me ne dovete dare atto per lealtà.

CIPOLLA. Io avevo chiesto la votazione per divisione.

PRESIDENTE. Sì, ma poi vi siete messi di accordo con l'onorevole Nicastro ed avete unificato i due emendamenti.

Passiamo all'emendamento degli onorevoli Pizzo ed altri. Lo rileggono:

aggiungere, dopo la prima alinea del primo comma dell'articolo 1, il seguente periodo: « La riduzione di cui sopra si applica anche a favore dei coltivatori e conduttori diretti di terreni coltivati a vigneto ».

II LEGISLATURA

XCI SEDUTA

17 - 18 LUGLIO 1952

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pizzo, primo firmatario, per darne ragione.

**PIZZO.** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il nostro emendamento aggiuntivo, mira a lasciare ferma, per quanto riguarda i terreni coltivati a vigneti, la norma con la quale fino allo scorso anno è stata concessa la riduzione del 30 per cento per i canoni relativi ai terreni coltivati a vigneto. Il motivo che ci induce a presentare questo emendamento, dopo che abbiamo visto respinti gli altri che rappresentavano le eque richieste dei coltivatori diretti, è questo: i terreni coltivati a vigneto, oggi, danno il minor reddito, e su di essi il lavoro ha maggiore incidenza. Non possiamo accettare il concetto enunciato ieri secondo cui si dovrebbe concedere la riduzione del 30 per cento soltanto per i canoni la cui misura è legata al prezzo del grano che viene determinato dallo Stato. Questo argomento non regge, sol che si pensi che lo stesso Governo, l'anno scorso, emise quel decreto legislativo presidenziale che riguardava tutti i canoni e non soltanto quelli in grano. E c'è di più: la legge nazionale prevede una riduzione del 20 per cento per le erbe da pascolo, che non sono ancorate ad alcun prezzo di imperio dello Stato, nè ad ammasso.

**RESTIVO,** Presidente della Regione. Anche per le erbe da pascolo?

**PIZZO.** Sì, anche per le erbe da pascolo. Non c'è dubbio che la politica del Governo influenza sempre il valore dei prodotti e ne determina i prezzi. Noi abbiamo denunciato sempre in quest'Aula, e da parte di tutti i settori, che i prezzi del vino e dell'uva sono tanto bassi, che oggi si definiscono antieconomici per i coltivatori diretti. In conseguenza, i coltivatori dei vigneti si trovano in condizione di grave disagio rispetto a tutte le altre categorie di coltivatori diretti, per cui è necessario che nei loro confronti si adotti un provvedimento che li ponga in condizione di fare fronte alle esigenze della loro vita. Per quanto riguarda i terreni coltivati a vigneto, si tratta, generalmente, di terreni con scarsa produttività, poco feraci: anche da questo punto di vista, quindi, va tenuta presente la necessità di questa riduzione del 30 per cento.

In fondo, è una agevolazione che si dà alla piccola affittanza poiché i coltivatori diretti di

vigneti sono piccoli affittuari, sono piccoli coltivatori. La provvidenza dal nostro emendamento invocata, pertanto, venendo incontro a queste categorie di coltivatori, migliorerebbe la situazione del mercato vinicolo.

**PRESIDENTE.** Il Governo?

**GERMANA' GIOACCHINO,** Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Non mi rendo conto dell'emendamento, in quanto anche i canoni relativi a terreni coltivati a vigneto, semprechè siano pagati in grano o con riferimento al prezzo dei cereali, rientrano nella riduzione di cui all'articolo 1; non rientrerebbero solo nel caso in cui si trattasse di canoni in prodotti vitivinicoli. Non vorrei, pertanto, nell'ipotesi in cui l'emendamento fosse respinto dall'Assemblea, che ciò potesse far sorgere il dubbio che i vigneti non beneficiano della riduzione semprechè, ripeto, gli affitti abbiano per corrispettivo i cereali.

**OVAZZA.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**OVAZZA.** Sono veramente perplesso per le dichiarazioni fatte dall'Assessore: una ipotesi, in generale, inverosimile che l'affittuario del vigneto paghi il canone in grano! In questo caso avrà quella riduzione che abbiamo consentito. Credo che gli affittuari di vigneti le saranno molto riconoscenti di questa sua dichiarazione!

**GERMANA' GIOACCHINO,** Assessore all'agricoltura ed alle foreste. A parte l'ironia, effettivamente ci sono affittuari di vigneti che pagano in grano.

**OVAZZA.** Mi consenta di dire che le saranno molto riconoscenti gli affittuari di vigneti che pagano in grano o con canone ragguagliato a grano; saranno delle mosche bianche rispetto alla moltitudine degli affittuari che pagano canoni in natura del prodotto della terra avuta in affitto! Sarà l'onorevole Germanà a fare dell'ironia con queste affermazioni. Aggiungo che, normalmente, è quando i vigneti sono scarsamente produttivi che i proprietari assenteisti ricorrono all'affitto per ricavare un reddito che, altrimenti, dalla coltivazione diretta non potrebbero ottenere.

II LEGISLATURA

XCI SEDUTA

17 - 18 LUGLIO 1952

Onorevole Assessore, della sua affermazione si avvarrà qualche decina di affittuari di vigneti; ma la massa non le sarà affatto riconoscente.

**GERMANA' GIOACCHINO**, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Praticamente, con questo emendamento non avrebbero goduto egualmente di alcuna riduzione perché l'emendamento si richiama all'articolo 1.

**MORSO**. E' precluso, Presidente.

**PIZZO - MACALUSO**. Chiediamo, sullo emendamento la votazione per appello nominale.

(La richiesta è appoggiata)

**PRESIDENTE**. Prima di mettere in votazione, per appello nominale, l'emendamento, ne do nuovamente lettura:

*aggiungere, dopo la prima alinea del primo comma dell'articolo 1, il seguente periodo: « La riduzione di cui sopra si applica anche a favore dei coltivatori e conduttori diretti di terreni coltivati a vigneto ».*

#### Votazione per appello nominale.

**PRESIDENTE**. Si proceda alla votazione per appello nominale dell'emendamento aggiuntivo all'articolo 1, degli onorevoli Pizzo ed altri.

Chiarisco il significato del voto: sì, favorevole all'emendamento; no contrario.

Procedo all'estrazione a sorte del nominativo del deputato dal quale avrà inizio la votazione; risulta estratto il nominativo del deputato onorevole Varvaro. Prego il deputato segretario di fare l'appello, cominciando dall'onorevole Varvaro.

**FARANDA**, segretario, fa l'appello.

**Rispondono sì**: Adamo Ignazio - Antoci - Ausiello - Bonfiglio Agatino - Cefalù - Cipolla - Colajanni - Colosi - Cortese - Crescimanno - Cuffaro - D'Agata - D'Antoni - Di Cara - Franchina - Guzzardi - Macaluso - Mare Gina - Montalbano - Nicastro - Ovazza - Pizzo - Purpura - Ramirez - Renda - Russo Calogero - Saccà - Santagati Orazio - Seminara - Taormina - Varvaro - Zizzo.

**Rispondono no**: Adamo Domenico - Alessi - Battaglia - Beneventano - Bianco - Bruscia - Castiglia - Celi - Costarelli - Cuttitta - D'Angelo - De Grazia - Di Blasi - Di Leo - Di Napoli - Faranda - Fasino - Franco - Germanà Gioacchino - Lanza - Lo Giudice - Majorana Benedetto - Majorana Claudio - Marullo - Mazzullo - Milazzo - Morso - Petrotta - Pivetti - Restivo - Romano Fedele - Romano Giuseppe - Russo Giuseppe - Salamone - Sammarco - Tocco Verduci Paola.

*E' in congedo: Russo Michele.*

**PRESIDENTE**. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere al computo dei voti.

(I deputati segretari procedono al computo dei voti)

#### Risultato della votazione.

**PRESIDENTE**. Comunico all'Assemblea il risultato della votazione per appello nominale:

Votanti . . . . .	68
Favorevoli / . . . .	32
Contrari . . . . .	36

(L'Assemblea non approva)

#### Riprende la discussione.

**PRESIDENTE**. Comunico che è stato testè presentato il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 1, dagli onorevoli Cefalù, Franchina, Renda, Di Cara e Adamo Ignazio:

*aggiungere nell'articolo 1, dopo il primo comma, il seguente altro: « La riduzione di cui sopra si applica anche ai canoni di affitto in natura di qualsiasi genere ed in denaro, dovuti per fitto o vendite di pascoli ed erbe da coloro che esercitano la pastorizia e l'industria armentizia personalmente o con l'ausilio prevalente di persone della famiglia ».*

Questo emendamento va inserito precisamente dopo le parole: « l'articolo 4 è soppresso ». Vi prego di ascoltare il contenuto dello articolo 4 della legge 14 luglio 1950 di cui do lettura:

II LEGISLATURA

XCI SEDUTA

17 - 18 LUGLIO 1952

« Ai canoni di affitto in natura di qual-siasi genere od in denaro dovuti per fitto o vendita di pascoli ed erbe, da coloro che esercitano la pastorizia e l'industria armentizia personalmente o con l'ausilio prevalente di persone della propria famiglia si applica una riduzione del 20 per cento ».

Debbo ricordare che poco fa l'Assemblea non ha approvato un emendamento che proponeva di mantenere in vigore questo articolo; ora, il nuovo emendamento propone che la riduzione del 30 per cento sia estesa per queste categorie. Pertanto ritengo che l'emendamento sia precluso.

D'ANGELO. E' precluso, signor Presidente.

SACCA'. Non è precluso.

ROMANO GIUSEPPE. Non facciamo ride-re la gente che ci ascolta, signor Presidente!

FRANCHINA. Se l'onorevole Romano permette, signor Presidente, chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLAJANNI. Non solo perpetrare il dan-no, ma lo volete fare in fretta! Abbiate la pa-zienza di sentire chi vi contrasta il passo!

ROMANO GIUSEPPE. Noi camminiamo liberamente, sia in un senso che in un altro. (*Animata discussione nell'Aula - Richiami del Presidente*)

PRESIDENTE. Onorevole Franchina, la prego di illustrare il suo pensiero e di intrat-tenersi anche sulla eccezione preclusiva.

FRANCHINA. Signor Presidente e signori colleghi, veramente l'invito che mi rivolge Vossignoria, di discutere sulla preclusione — decisione che spetta al Presidente soltanto — mi è del tutto nuovo. Ma se, comunque, si deve esaminare la questione da questo punto di vista, io credo che la preclusione sia as-surda, nonostante l'opinione manifestata in maniera piuttosto concitata dal collega Romano. In sostanza: che cosa si è implicitamente deciso fino a questo momento? Che lo

articolo 4 della legge 14 luglio 1950, numero 54, in cui si stabiliva di applicare una riduzione del 20 per cento per quelle tali affittanze o conduzioni relative alle industrie armen-tizie o pastorizie, deve essere soppresso. Vero è che, facendo il progresso alle intenzioni, si potrebbe dedurre che la maggioranza, con la soppressione dell'articolo 4, non ha inteso applicare nessuna forma di riduzione. Ma tut-to questo non è stato detto: voi verrete a so-stenere che la riduzione del 30 per cento o qualsiasi altra riduzione non è conforme agli intere-si delle categorie che voi rappresen-tate; ma non potete dire che per la semplice soppressione dell'articolo 4 della legge predet-ta, il nostro emendamento sia precluso. Noi abbiamo il diritto di interpretare in maniera ingenua la vostra intenzione; noi abbiamo, cioè, il diritto di pensare che la vostra richie-sta di sopprimere l'articolo 4 sia determinata dalla volontà di regolare *ex novo* la riduzione delle affittanze dei terreni condotti a pascolo, prevedendo magari una misura maggiore di riduzione. (*Commenti*) E questa non è poesia!

Ho il dovere, a questo punto, dato che si vuole tirare in ballo la poesia o la serietà, di ricordare a quest'Assemblea e al Presidente di questa Assemblea che proprio l'anno pas-sato, in occasione della legge sulla divisione dei prodotti — dopo una discussione durata due giorni consecutivi per decidere se ripristinare la legge del 1947 o quella del 1949 — non si ravvisò alcuna preclusione, allorchè si stabi-tili di nuovo quella famosa quota di 14 quintali per ettaro, che veramente veniva a tra-dire il pensiero espresso dall'Assemblea.

L'Assemblea si era battuta in ordine ad un principio inequivocabile perché fosse ri-pristinata o l'una o l'altra legge, ma con un emendamento aggiuntivo si introdusse di stra-foro, per « la fessurina dell'uscio », come di-rebbe l'onorevole Morso, un principio contra-rio a quanto si era votato prima.

A me pare che qui, a meno che non si voglia fare i chiromanti o le pitonesse, nessuno abbia il diritto di argomentare che la sop-presione dell'articolo 4 della legge del 1950 manifesti l'intenzione di escludere questi ca-noni da qualsiasi riduzione. Quindi, l'eme-n-damento è perfettamente conforme ad ogni elementare regola procedurale ed è perfetta-mente ammissibile nella forma. Nella sostan-za lo discuteremo, e vorrei ricordare tutte le

parole dette dall'onorevole Majorana a proposito delle precedenti disposizioni relative alla riduzione per i terreni a pascolo, per tutti i conduttori di queste piccole industrie, le cui condizioni, in conseguenza dell'afra epizootica, sono tuttora spaventose. Mali che abbattono la pastorizia ce ne sono a non finire, ma si aggiunge qualche cosa di più sostanziale: esiste una condizione di mercato nei pascoli veramente assurda. Chi è del siracusano, può benissimo riconoscere che i fitti di cui si parlava per la provincia di Ragusa con diritto al godimento di tutti i cespiti dell'immobile, a Siracusa sono infinitamente maggiori: per quattro mesi di pascolo in una salma di terreno si arriva a richiedere 140mila lire. Per i quattro mesi dell'inverno e l'inizio della primavera....

MARULLO. C'è l'irrigazione a pioggia.

FRANCHINA. Non c'è proprio niente! Ci sono dei prati, e nemmeno artificiali, ma naturali. Nelle zone di Lentini e di Carlentini si pagano 140mila lire; e, annualmente, questi poveri pastori (l'onorevole Milazzo lo sa perché questi poveri pastori vanno a finire a Caltagirone) vi rimettono quel poco di armento che hanno.

Non c'è alcuno dedito all'industria armentizia, non c'è piccolo pastore che non vada via in seguito ad una esecuzione provocata dal proprietario, per l'impossibilità di pagare questi estagli.

Signor Presidente, è facile pensare che sia encomiabile il principio della libera contrattazione; ma se si pensa che in determinate situazioni dell'anno si è costretti a ricorrere ai pascoli di talune zone, risulta evidente che il prezzo di 140mila lire a salma non è liberamente contrattato, ma è la conseguenza di una volontà coatta. Ritengo che l'Assemblea e il Governo abbiano il dovere di intervenire perché la piccola industria armentizia e la piccola pastorizia costituiscono una grande ricchezza per la nostra Isola, ed è necessario consentire a queste attività una possibilità di sopravvivenza, che con questo sistema, immorale e di usura, non hanno più. E alla crisi dei prodotti del caseificio, alla crisi dell'esportazione degli animali, alle condizioni economiche generali che danno minore possibilità di consumo, si aggiunga l'aumento vertiginoso dei pascoli:

ecco la situazione di grave disagio in cui si dibattono queste categorie.

Non è, quindi, per fare dell'ironia che si richiede una riduzione di questi estagli in misura del 30 per cento, cioè in misura conforme a quella riduzione che, sia pure limitatamente, avete stabilito per i canoni dei prodotti cerealicoli.

Io penso, pertanto, signor Presidente e signori colleghi, che, non tenendo in considerazione le cause che determinano l'impoverimento di determinate attività, sulle quali vivono larghissime categorie dei contadini siciliani, si tradisca il partito preso di voler difendere, a qualsiasi costo, gruppi estremamente minoritari, i quali approfittano di condizioni di mercato che sono veramente difficili a potersi superare da chi non ha la possibilità di attingere ad altri pascoli.

Per queste considerazioni io chiedo all'Assemblea l'approvazione dell'emendamento.

BENEVENTANO. Chiedo di parlare per mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. Onorevole Presidente, io mi permetto di richiamare la sua attenzione sul secondo comma dell'articolo 101 del regolamento interno, il quale è tassativo e dice quanto appresso: « Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, articoli aggiuntivi od emendamenti contrastanti con precedenti deliberazioni dall'Assemblea adottate sullo argomento. Il Presidente inappellabilmente decide, previa lettura. »

CIPOLLA, relatore di minoranza. Il Presidente ha deciso, consentendo la discussione.

BENEVENTANO. Il Presidente ha invece invitato a discutere se esista o meno la preclusione; non è l'Assemblea ma è la Presidenza che deve decidere sulla preclusione, tant'è che il terzo comma dello stesso articolo del regolamento aggiunge: « Nel caso in cui venga ammessa la proposta, può sempre essere opposta la questione pregiudiziale ».

E' indiscutibile che qui la preclusione esiste. L'Assemblea ha già votato, sopprimendo l'articolo 4 che qui si vuol fare rivivere letteralmente con le stesse parole.

II LEGISLATURA

XCI SEDUTA

17 - 18 LUGLIO 1952

D'ANGELO. Decidiamo sulla preclusione.

CIPOLLA, relatore di minoranza. La preclusione il Presidente l'ha già risolta nel senso che ha dato facoltà di parlare. (*Discussione nell'Aula*)

PRESIDENTE. L'articolo 101 riproduce perfettamente il nostro caso. L'Assemblea, avendo escluso la riduzione del 20 per cento, a maggior ragione non può ammettere quella del 30 per cento. Non vi può essere dubbio sulle volontà dell'Assemblea.

Dichiaro, pertanto, precluso l'emendamento aggiuntivo Cefalù ed altri. (*Commenti a sinistra*)

Comunico che è stato testè presentato il seguente altro emendamento dagli onorevoli Pizzo, Renda, Saccà, Colosi e Taormina:

*aggiungere nell'articolo 1, dopo il primo comma, il seguente altro: « Ai canoni di affitto in natura di qualsiasi genere ed in denaro, dovuti per fitto o vendite di pascoli ed erbe da coloro che esercitano la pastorizia e l'industria armentizia personalmente o con l'aiuto prevalente di persona della famiglia si applica la riduzione del 15 per cento ».*

BENEVENTANO. Arriveremo all'1 per cento! (*Vivaci commenti - Richiami del Presidente*)

CIPOLLA, relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIPOLLA, relatore di minoranza. Onorevole Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, noi qui ci troviamo ad avere votato assieme, direi per un equivoco, due cose che erano distinte anche nel progetto governativo. Il progetto di riduzione dei canoni presentato dal Governo non si riferiva ai contratti di vendita di erbe da pascolo, e qui chiamo a testimoni i presentatori del progetto. Il loro progetto si riferiva semplicemente ai canoni in natura.

Tutta la questione, onorevole Battaglia, che è stata fatta a proposito dei coltivatori diretti, dei proprietari di Ragusa, riguardava l'arti-

colo 1. Quindi, una volta che è stato accettato quel principio che avete sostenuto, per qual motivo ritornare indietro anche su questa questione, che del resto è sancita nelle leggi regionali, sin da quella del '47, cioè dalla prima legge emanata, in materia dall'Assemblea? Per questo motivo abbiamo presentato l'emendamento relativo alla riduzione del 15 per cento.

FRANCHINA. Questa norma è nella legge nazionale.

CIPOLLA, relatore di minoranza. E' anche nelle leggi regionali 9 settembre 1947, numero 9 (ultimo comma dell'articolo 1) e 8 agosto 1949, numero 47 (articolo 5).

Ciò dimostra che questa disposizione è stata riportata costantemente nelle nostre leggi. Quindi, prego l'Assemblea di votare almeno questo emendamento.

PRESIDENTE. Qual'è il pensiero del Governo?

GERMANA' GIOACCHINO, Assessore alla agricoltura ed alle foreste. Il Governo è contrario all'emendamento.

COLAJANNI. Germanà contro Restivo?

RESTIVO, Presidente della Regione. Siamo tutti d'accordo.

PRESIDENTE. Qual'è il pensiero della Commissione?

LANZA, Presidente della Commissione e relatore di maggioranza. La maggioranza della Commissione è contraria all'emendamento.

PIZZO. Signor Presidente, a nome del Gruppo parlamentare del Blocco del popolo, chiedo la votazione per appello nominale sull'emendamento.

(*La richiesta è appoggiata*)

**Votazione per appello nominale.**

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione per appello nominale dello emendamento aggiuntivo all'articolo 1 Pizzo ed altri.

II LEGISLATURA

XCI SEDUTA

17 - 18 LUGLIO 1952

Chiarisco il significato del voto: sì, favorevole all'emendamento; no, contrario.

Procedo all'estrazione a sorte del nominativo del deputato dal quale avrà inizio la votazione: risulta estratto il nominativo del deputato Germanà Antonino. Prego il deputato segretario di fare l'appello, cominciando dall'onorevole Germanà Antonino.

AUSIELLO, segretario, fa l'appello.

Rispondono sì: Adamo Ignazio - Antoci - Ausiello - Bonfiglio Agatino - Cefalù - Cipolla - Colajanni - Colosi - Cortese - Cuffaro - D'Agata - Di Cara - Franchina - Guzzardi - Macaluso - Mare Gina - Montalbano - Nicastro - Ovazza - Pizzo - Purpura - Ramirez - Russo Calogero - Saccà - Taormina - Varvaro - Zizzo.

Rispondono no: Adamo Domenico - Alessi - Battaglia - Beneventano - Bianco - Bruscia - Castiglia - Celi - Costarelli - Crescimanno - Cuttitta - D'Angelo - De Grazia - Di Blasi - Di Leo - Di Napoli - Faranda - Fasino - Franco - Germanà Gioacchino - Grammatico - Lanza - Lo Giudice - Majorana Benedetto - Majorana Claudio - Marino - Mazzullo - Mazzullo - Milazzo - Morso - Occhipinti - Petrotta - Pivetti - Restivo - Romano Fedele - Romano Giuseppe - Russo Giuseppe - Salamone - Sammarco - Santagati Antonino - Seminara - Tocco Verduci Paola.

E' in congedo: Russo Michele.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere al computo dei voti.

(I deputati segretari procedono al computo dei voti)

#### Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea il risultato della votazione per appello nominale:

Votanti . . . . .	69
Favorevoli . . . . .	27
Contrari . . . . .	42

(L'Assemblea non approva)

#### Riprende la discussione.

BONFIGLIO AGATINO. Rimandiamo la seduta a domani, signor Presidente.

PRESIDENTE. No, non possiamo smembrare la discussione sull'articolo.

COLAJANNI. Mi pare così chiaro, così sicuro lo schieramento; c'è addirittura un muro ben difeso dall'onorevole Majorana Benedetto!

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Antoci, Cuffaro ed altri che rileggono: aggiungere in fine del primo comma dell'articolo 1, la seguente alinea:

« l'articolo 5 è soppresso ed è sostituito con il seguente: « Hanno diritto alla riduzione dei canoni in natura o con riferimento al prezzo dei prodotti stessi, gli affittuari coltivatori diretti di aziende zootecniche cerealicole fino a 7 ettari per ogni unità lavorativa della famiglia o degli associati alla produzione del fondo ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Antoci, per illustrare il suo emendamento.

ANTOCCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la legge del 1950 appoggiava non tutti i coltivatori diretti, ma i grossi affittuari, i conduttori; il mio emendamento tende, invece, ad appoggiare semplicemente i veri coltivatori diretti, cioè coloro che coltivano i fondi da sè o con l'aiuto della propria famiglia o degli associati alla conduzione del fondo.

Per le aziende zootecniche cerealicole si pratica la coltura alternata; quindi, il terreno un anno viene seminato e due anni resta a pascolo; cosicché, è possibile che ogni unità lavorativa della famiglia coltivi, a rotazione, fino a 7 ettari di terreno.

Per questo, io penso che la riduzione del 30 per cento dovrebbe andare soltanto ai coltivatori diretti, i quali subiscono e hanno subito i maggiori disagi e i maggiori sacrifici, e non ai conduttori di cui parlava ieri sera l'onorevole Battaglia. Diversamente non agevoleremmo i piccoli affittuari, bensì i grossi, che subaffittono i terreni.

Appunto per eliminare la speculazione io ho voluto presentare questo emendamento.

Nel 1950 l'Assemblea ha approvato la legge sulla riduzione degli estagli, legge che è stata appoggiata anche dall'onorevole Milaz-

II LEGISLATURA

XCI SEDUTA

17 - 18 LUGLIO 1952

zo, allora Assessore all'agricoltura, il quale ben conosce la situazione della provincia di Ragusa e delle altre provincie dell'Isola. Basta leggere i resoconti parlamentari di quelle sedute per rendersi conto dei motivi per cui è stata approvata la legge sulla riduzione degli estagli.

I piccoli affittuari sono i più danneggiati, in quanto, essendo le richieste di terre superiori ai terreni stessi, debbono pagare un fitto maggiore; e sperano di potere pagare facendo affidamento sulle proprie capacità lavorative, cioè lavorando dodici o sedici ore al giorno.

Per questi motivi io invito l'Assemblea a votare favorevolmente l'emendamento, che vuole agevolare gli affittuari coltivatori diretti, e con essi tutti gli operai agricoli.

PRESIDENTE. Qual'è il pensiero del Governo?

GERMANA' GIOACCHINO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Il Governo è contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Qual'è il pensiero della Commissione.

LANZA, Presidente della Commissione e relatore di maggioranza. La maggioranza della Commissione è contraria all'emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.

(Non è approvato)

Passiamo all'emendamento Majorana Benedetto ed altri, aggiuntivo alla fine del primo comma dell'articolo 1, che rileggo:

*aggiungere dopo la fine del primo comma dell'articolo 1, le seguenti alinee:*

— l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Non si applicano le riduzioni stabilite dalla presente legge allorquando il concedente possieda una estensione di terra non superiore ad ettari dodici, se catastata per seminativo, e ad ettari ventiquattro, se catastata per pascolo. »;

— l'articolo 6 è soppresso;

— il secondo periodo dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« L'affittuario potrà ripetere la differenza tra la somma eventualmente pagata a titolo di canone al concedente e quella minore do-

vuta in applicazione della presente legge, nel termine di novanta giorni dalla sua pubblicazione. »;

— l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« Per la determinazione dell'ammontare dei canoni da considerarsi equi, quale compenso per la locazione dei fondi rustici, anche dopo l'applicazione delle riduzioni disposte dalla presente legge valgono le disposizioni contenute nella legge 18 agosto 1948, n. 1140, e successive aggiunte e modificazioni. »

Riterrei che l'emendamento venga discussso e votato per divisione, alinea per alinea. Non sorgendo osservazioni, così resta stabilito.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Majorana Benedetto per illustrare la prima alinea dell'emendamento.

MAJORANA BENEDETTO. Onorevole Presidente, sarò brevissimo ed illustrerò lo emendamento, che ho proposto insieme a parecchi altri colleghi, senza ricorrere ad una disquisizione chilometrica.

Noi riteniamo che si debba modificare lo articolo per due ragioni. Prima di tutto, l'articolo 5 del testo originario della legge del 1950 parla di terreno prevalentemente seminativo. Noi vorremmo sostituire alla dizione « prevalentemente seminativo » il riferimento preciso al terreno catastato per seminativo; appunto perchè desideriamo che le leggi possano trovare facile applicazione; il richiamo alla qualifica catastale preclude la possibilità di controversie. Altrimenti, accertare se il terreno è o non è prevalentemente seminativo può dar luogo ad infinite contestazioni.

L'altro punto che noi proponiamo di modificare, e lo proponiamo per coerenza, riguarda la riduzione dell'estaglio dei terreni catastati per pascolo, per i quali si deve fissare — per concedere, a nostro giudizio, la riduzione — una superficie più estesa. Dalla legge del 1950, deriva l'assurdità che il proprietario, il quale cede in affitto un fondo di valore maggiore, ossia 12 ettari di terreno seminativo, ha il diritto di percepire l'intero canone senza la riduzione del 30 per cento; invece il proprietario — consentitemi l'espressione — più modesto, che dispone di un bene di valore di gran lunga inferiore, cioè quello di 8 ettari di pascolo, deve sopportare la riduzione del 30 per cento.

II LEGISLATURA

XCI SEDUTA

17 - 18 LUGLIO 1952

A me sembra superfluo insistere su questa situazione contraria alla logica ed alla equità; per cui vi invito a votare il nostro emendamento, con il quale, lasciando invariato il concetto della legge precedente — un maggiore rispetto della piccola proprietà — intendiamo ragguagliare ai 12 ettari di seminativo una adeguata superficie di pascolo.

PRESIDENTE. Qual'è il pensiero del Governo?

GERMANA' GIOACCHINO, Assessore all'agricoltura e alle foreste. Il Governo è contrario all'emendamento. Anche senza arrivare agli eccessi denunziati dall'onorevole Franchina per quanto riguarda l'affittanza dei pascoli, noi sappiamo che il pascolo rende altrettanto bene quanto il seminativo. Quindi, non c'è ragione di raddoppiare i 12 ettari.

PRESIDENTE. La Commissione?

LANZA, Presidente della Commissione e relatore di maggioranza. La Commissione è contraria all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la prima alinea dell'emendamento Majorana Benedetto ed altri.

(Non è approvata)

Passiamo alla seconda alinea che rileggono: « l'articolo 6 è soppresso ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Majorana Benedetto per illustrarla.

MAJORANA BENEDETTO. Noi proponiamo la soppressione dell'articolo 6 per una semplicissima considerazione. La legge che richiamiamo e che contiene l'articolo 6 è del 14 luglio 1950, anteriore, cioè, alla legge di riforma agraria, la quale ha imposto gli obblighi di trasformazione secondo piani e particolari modalità.

E allora, se la materia delle trasformazioni e dei miglioramenti, che i proprietari sono obbligati a compiere, è disciplinata dalla legge di riforma agraria e se devono essere compiuti non indiscriminatamente, a volontà dei proprietari, ma con l'adempimento di determinate formalità e l'approvazione di determinati piani, è evidente che noi, mantenendo in vigore l'articolo 6, ingenereremmo una confusione.

Le trasformazioni e i miglioramenti, infatti, verrebbero ad essere regolati da una parte dell'articolo 6, che prevede l'obbligo di investire il 30 per cento (equivalente della riduzione non concessa) nei fondi dati in affitto, indipendentemente se abbiano o no bisogno di miglioramenti e trasformazione. Da altra parte, il proprietario sarebbe costretto ad adempiere agli obblighi di trasformazione nascenti dalla legge di riforma agraria con modalità diverse.

Quando proponiamo la soppressione di questo articolo, non intendiamo affatto evitare che il proprietario compia investimenti nella sua terra (e nessuno più di noi è lungi dal volere esonerare il proprietario da quell'interessamento specifico che si concreta nell'esecuzione di opere rivolte al potenziamento della terra e all'incremento della produzione); ma desideriamo soltanto che i lavori di trasformazione vengano compiuti in maniera organica e disciplinata e non si risolvano in un inutile sperpero di denaro.

PRESIDENTE. Qual'è il pensiero del Governo?

GERMANA' GIOACCHINO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Il Governo non può essere favorevole a questo emendamento. Non si può stabilire *a priori* se il proprietario sia o no soggetto agli obblighi di trasformazione previsti dal titolo primo della legge di riforma agraria, perché l'obbligo di trasformazione sussiste semprechè l'azienda abbia certe dimensioni. In alcuni piani di bonifica è previsto il limite da 20 ettari in su, in altri casi da 40 a 50 ettari in su.

*A priori* non possiamo dire: sopprimiamo l'articolo per evitare che abbia ad essere gravato due volte il proprietario. Indubb'amente, peraltro, non ci sarà interferenza perchè evidentemente il proprietario, se attuerà i piani di riforma agraria, spenderà di più di quanto previsto dalla legge del '50.

Per questi motivi il Governo è contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. La Commissione?

LANZA, Presidente della Commissione e relatore di maggioranza. La maggioranza della Commissione è contraria all'emendamento.

II LEGISLATURA

XCI SEDUTA

17 - 18 LUGLIO 1952

PRESIDENTE. Pongo ai voti la seconda alinea dell'emendamento.

(*Non è approvata*)

Passiamo alla terza alinea che rileggo:

« il secondo periodo dell'articolo 8 è sostituito dal seguente: « L'affittuario potrà ripetere la differenza tra la somma eventualmente pagata a titolo di canone al concedente e quella minore dovuta in applicazione della presente legge, nel termine di novanta giorni dalla sua pubblicazione. »;

Ha facoltà di parlare l'onorevole Majorana Benedetto per illustrarla.

MAJORANA BENEDETTO. La finalità dell'emendamento è chiarissima. Noi riteniamo che l'azione dell'affittuario debba essere esplicata in un determinato limite di tempo; del resto, anche l'affittuario ha lo stesso limite di 90 giorni per dar corso all'azione per la riduzione del canone in base alla legge sull'equo prezzo.

A noi sembra che non si possa concedere un periodo di tempo indefinito; in base allo istituto della prescrizione anche per questo caso si deve stabilire un limite di tempo.

Potrei accettare, magari, che il termine di 90 giorni fosse elevato a sei mesi, ma un limite di tempo per l'esperimento dell'azione è, in ogni caso, necessario.

PRESIDENTE. Allora modifica l'emendamento?

MAJORANA BENEDETTO. Sì, apporto alla terza alinea la seguente modifica:

*sostituire al termine: « 90 giorni » l'altro: « sei mesi ».*

PRESIDENTE. Qual'è il pensiero del Governo?

GERMANA' GIOACCHINO. Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Il Governo è contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la terza alinea dell'emendamento.

(*Non è approvata*)

Passiamo alla quarta ed ultima alinea, che rileggo:

« l'articolo 11 è sostituito dal seguente: « Per la determinazione dell'ammontare dei canoni da considerarsi equi, quale compenso della locazione dei fondi rustici, anche dopo l'applicazione delle riduzioni disposte dalla presente legge, valgono le disposizioni contenute nella legge 18 agosto 1948, n. 1140, e successive aggiunte e modificazioni. »;

Ha facoltà di parlare l'onorevole Majorana Benedetto per illustrarla.

MAJORANA BENEDETTO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, questo è l'ultimo degli emendamenti che io illustro, con tanta poca fortuna, da questa tribuna.

La spiegazione dell'emendamento al pari di quelli precedenti è semplicissima: si tratta in pratica dello stesso articolo 11 della legge del 1950. Ora, noi desideriamo che la Commissione dell'equo prezzo possa portare il suo esame sulla misura del canone che risulterà dopo l'applicazione della presente legge; noi desideriamo, cioè, che qualora, dopo la riduzione, il canone risulti gravemente sperequato nei confronti dell'affittuario, egli abbia diritto ad una ulteriore riduzione sino ad adeguare il canone alle tabelle della Commissione.

Per senso di equità dobbiamo, quindi, prevedere il caso inverso; quando, cioè in seguito alla riduzione operata in base alla presente legge, il canone risulti gravemente sperequato a danno del concedente, la Commissione deve potere operare l'aumento del canone sempre in base alla tabella dell'equo fitto. Questa è la innovazione che proponiamo all'articolo 11 della legge del 1950.

FRANCHINA. Nell'articolo 8 è prevista la condizione più favorevole.

PRESIDENTE. Qual'è il pensiero del Governo?

GERMANA' GIOACCHINO. Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Il Governo è contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. La Commissione?

LANZA, Presidente della Commissione e relatore di maggioranza. La Commissione è contraria all'emendamento.

II LEGISLATURA

XCI SEDUTA

17 - 18 LUGLIO 1952

PRESIDENTE. Pongo ai voti la quarta alinea dell'emendamento.

(Non è approvata)

Passiamo all'emendamento Antoci, Saccà ed altri, che rileggo:

*aggiungere, alla fine del primo comma dell'articolo 1, il seguente: « La sezione specializzata di cui all'articolo 11, nella determinazione del canone da considerarsi equo, non può superare il 5 per cento del valore del fondo calcolato in base al reddito dominicale rivalutato ai sensi di legge. »*

NICASTRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. Il testo relativo ai contratti agrari, votato dalla Camera dei deputati e non ancora pervenuto al Senato, limita il canone al 4 per cento del valore commerciale del fondo.

L'emendamento Antoci, richiamando l'imponibile dominicale, tende a stabilire che il valore commerciale del fondo deve essere fissato in base al reddito dominicale, e, cioè, moltiplicare il reddito dominicale per il coefficiente — che sarà 430 o 455, perchè ogni terreno, secondo la qualità e secondo l'impianto colturale, ha un suo coefficiente — al fine di stabilire il valore commerciale, così come ha proceduto il catasto per stabilire il valore effettivo delle terre su cui è stata applicata l'imposta progressiva sul patrimonio.

Quindi, in questo caso il canone da pagare non dovrebbe essere superiore al 5 per cento di questo valore.

Si potrebbe anche modificare l'emendamento in modo che il valore del fondo sia stabilito in base al valore commerciale, invece che al reddito dominicale.

PRESIDENTE. Non hanno le tabelle, le Commissioni dell'equo prezzo?

NICASTRO. Le tabelle sono una cosa aleatoria: la decisione diventerebbe troppo elastica. Del resto, questo è un principio già affermato alla Camera dei deputati, la quale ha stabilito che il canone di affitto non deve mai superare il 4 per cento e ha istituito la creazione di sezioni per l'equo canone che devono operare entro i limiti del 4 per cento.

Qui, invece, andando maggiormente incontro agli agrari, si è stabilito il limite del 5 per cento, in misura, cioè, superiore a quella votata dalla Camera dei deputati.

MORSO. Ma la legge ancora non è all'esame del Senato.

NICASTRO. Che non sia ancora all'esame del Senato non significa niente. La Camera dei deputati l'ha già votata.

PRESIDENTE. Qual'è il pensiero del Governo?

GERMANA' GIOACCHINO, Assessore all'Agricoltura ed alle foreste. Il Governo è contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. La Commissione?

LANZA, Presidente della Commissione e relatore di maggioranza. La maggioranza della Commissione è contraria all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento Antoci, Saccà ed altri.

(Non è approvato)

Pongo, quindi, ai voti l'articoli 1 nel testo della Commissione, che rileggo:

Art. 1

« Per l'annata agraria 1951-52 e fino al termine dell'annata agraria in corso al momento della entrata in vigore di una nuova legge contenente norme di riforma dei contratti agrari, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 14 luglio 1950, numero 54, con le seguenti modifiche:

— il primo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« I canoni di affitto in cereali o con riferimento ai prezzi dei cereali, nonchè quelli convenuti in danaro, prorogati o ragguagliati al prezzo del grano, secondo quanto disposto dalle vigenti norme, sono ridotti del trenta per cento a favore degli affittuari conduttori diretti, degli affittuari coltivatori diretti e delle cooperative, qualunque sia la forma di conduzione o di cessione ai propri soci. »;

II LEGISLATURA

XCI SEDUTA

17 - 18 LUGLIO 1952

— l'articolo 4 è soppresso.

E' considerata annata agraria 1951-52 anche quella che abbia avuto inizio tra il primo gennaio ed il primo marzo 1952, quando il contratto agrario decorra da tale data per consuetudine locale. »

(*E' approvato*)

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Ovazza, Nicastro, Cortese, Cipolla, Colajanni, Colosi, Cuffaro, Guzzardi, Antonaci, Zizzo, Cefalù, Mare Gina, Saccà, Varvaro, Taormina, Di Cara, Purpura, Franchina, Adamo Ignazio e Pizzo il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 1 bis.

« Ai canoni enfiteutici relativi a concesioni stipulate in base alla legge 30 giugno 1949, n. 17, e successive proroghe vengono estese le stesse riduzioni applicabili ai canoni di affitto. »

BONFIGLIO AGATINO. Signor Presidente rinvii la seduta a domani.

Voci da sinistra: Sospendiamo.

Voci dal centro: Continuiamo.

FRANCHINA. Siamo disposti a continuare in seduta notturna, signor Presidente.

VARVARO. Tenga conto che l'Assemblea è stanca.

PRESIDENTE. Abbiamo soltanto due emendamenti da discutere.

COLAJANNI. Questo non è un metodo di presiedere. (*Clamori - Richiami del Presidente*)

CIPOLLA, relatore di minoranza. Chiedo di parlare per mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIPOLLA, relatore di minoranza. Chiedo che, data l'ora tarda, il seguito della discussione sia rinviato alla seduta successiva.

D'AGATA. Presidente, sospenda la seduta per un'ora e mezza.

VARVARO. Chiedo di parlare sulla mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VARVARO. Onorevole Presidente, non c'è nessuno stato di emergenza, qui siamo tutti molto stanchi, nessuno ha avuto la possibilità di cenare. Se Vostra Signoria vuole continuare la seduta, lo faccia, ma ci consenta una sospensione conveniente.

Non possiamo essere puniti dalla Presidenza per nessuna ragione. Io prego il Presidente di rinviare la seduta a domani o di sospenderla per un breve riposo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta dell'onorevole Varvaro.

(*Non è approvata*)

VARVARO. Signor Presidente, qui si fa una questione politica anche per un riposo fisico! Potete continuare quanto volete.

MONTALBANO. Non è questa la maniera di dirigere! (*Animati commenti da tutti i settori*).

PRESIDENTE. Onorevole Montalbano, questa è la maniera di dirigere! Mi sono rimesso alla volontà dell'Assemblea. Lei, questo, non deve permettersi di dirlo!

MORSO. Discutiamo anche per tre giorni di seguito! (*Animata discussione nell'Aula - Ripetuti richiami del Presidente*)

CORTESE. Noi facciamo sempre la storia a mezzanotte!

MORSO. La volontà dell'Assemblea si rispetta.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull'articolo 1 bis. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ovazza per illustrarlo.

OVAZZA. Onorevole Presidente, mi dispiace dover prendere la parola in un'ora tarda. La stanchezza che abbiamo tutti poteva giustificare un giorno di ritardo, ritardo, peraltro, non imputabile a noi, ma al Governo e alla maggioranza.

II LEGISLATURA

XCI SEDUTA

17 - 18 LUGLIO 1952

Sia chiaro che il progetto di legge si sta discutendo dopo tre mesi dalla sua presentazione, ed ora, sotto il pretesto dell'urgenza, che è sopravvenuta proprio in questo momento, ci volete costringere a lavorare. Affermo che la responsabilità non è nostra, perché noi sin da aprile abbiamo presentato il progetto di legge, che voi non avete voluto sinora discutere.

*RESTIVO, Presidente della Regione.* Abbiamo discusso così ampiamente!

*OVAZZA.* Il Presidente della Regione non potrà negare che in questa Assemblea si è potuto discutere il nostro progetto solo quando il Governo ha presentato un analogo disegno di legge. Strana coincidenza! Io credo che l'unica cosa di fare sia quella di accettare di buono o di cattivo grado l'invito del Presidente a discutere questo emendamento.

*PRESIDENTE.* Siamo qui proprio per questo!

*OVAZZA.* Siamo qui proprio per colpa degli altri.

*GERMANA' GIOACCHINO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste.* A quest'ora avremmo potuto concludere.

*OVAZZA.* Avremmo finito molto prima se lei non fosse stato il primo oppositore di questa legge.

L'enunciato dell'articolo 1 bis non è stato prospettato solo da noi; in sede di discussione della legge di riforma agraria si è visto come la legge sulla piccola proprietà contadina abbia determinato il pericolo degli alti canoni enfiteutici che i proprietari praticano approfittando della particolare congiuntura — determinata dalla minaccia dei conferimenti straordinari previsti dalla riforma agraria — della riapertura del mercato terriero, che per lunghissimo tempo è stato immobile.

Non siamo stati soli a denunciare questi fatti e che doveva succedere quello che è avvenuto; anche altri, non del nostro settore, avevano prospettato la necessità di regolamentare la misura dei canoni enfiteutici.

Ora, se per i canoni di affitto si è praticata una riduzione, è necessario che la stessa riduzione venga estesa ai canoni enfiteutici, i

quali in certe zone — per la situazione che è venuta a crearsi — hanno superato gli stessi canoni consuetudinari d'affitto.

E ciò, nonostante il fatto che il passaggio dei contadini dalla condizione di affittuari a quella di concessionari determinasse notevoli ragioni fiscali.

Questo è il motivo per il quale noi abbiamo presentato l'emendamento, che pure è limitato ai soli canoni per le enfiteusi determinati dalla minaccia di applicazione della legge di riforma agraria.

*PRESIDENTE.* Qual'è il pensiero del Governo?

*GERMANA' GIOACCHINO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste.* Il Governo è contrario all'emendamento.

*PRESIDENTE.* La Commissione?

*LANZA, Presidente della Commissione e relatore di maggioranza.* La maggioranza della Commissione è contraria perché questa che stiamo votando è una legge temporanea. Questo argomento sarà trattato quando discuteremo sulla regolamentazione definitiva dei patti agrari.

*CIPOLLA, relatore di minoranza.* Chiedo di parlare a nome della minoranza della Commissione.

*PRESIDENTE.* Ne ha facoltà.

*CIPOLLA, relatore di minoranza.* Questo emendamento ha motivi di grande attualità, onorevoli colleghi, perché è a tutti voi noto che — da parte delle forze che accanitamente lottano per influire sul Governo ed impedire l'attuazione anche minima della legge di riforma agraria — si sostiene la necessità di rispettare a qualsiasi costo i nuovi piccoli proprietari che verrebbero ad essere danneggiati dalla giusta interpretazione della legge su questo punto, che fino ad ora, su indirizzo del Governo, ha dato l'Ente per la riforma agraria.

Noi ci troviamo, in Sicilia, in una situazione diversa da quella del resto d'Italia; mentre la legge nazionale di riforma agraria blocca al 1948 la validità delle vendite, la nostra legge l'ha portata al 27 dicembre 1949. Ci sono

II LEGISLATURA

XCI SEDUTA

17 - 18 LUGLIO 1952

alcuni che sostengono, contro il parere degli organi governativi (cioè l'Ente per la riforma agraria in Sicilia e l'Ispettorato agrario), che siano valide anche le altre vendite. Ora, costoro sostengono queste tesi non in difesa, dicono loro, della proprietà, ma in difesa dei poveri coltivatori diretti che hanno acquistato le terre. Ed allora, qui abbiamo la prova per vedere se sono a favore della proprietà o a favore dei coltivatori diretti.

Ho la sfortuna — o la fortuna — di fare la collezione del quotidiano *Sicilia del Popolo*; nel programma emanato a proposito dell'applicazione della riforma agraria, pubblicato dopo il 3 giugno, da quell'organo della Democrazia cristiana, si parlava — e possiamo produrre anche i documenti — di revisione non solo dei canoni, ma anche dei prezzi di vendita. La questione della revisione dei prezzi di vendita potrà essere esaminata, ma intanto qui siamo in materia di riduzione di canoni, e in gran parte essi sono stati trasformati da canoni di affitto in canoni enfiteutici. L'anno scorso, in occasione della discussione del bilancio dell'agricoltura, un oratore della maggioranza, direi l'unico oratore che è venuto a sostenere il bilancio dell'agricoltura — mi riferisco all'onorevole Lo Magro — ebbe a denunciare qui quanto era avvenuto nel siracusano, ed anche in altre zone della Sicilia, dove i canoni enfietutici erano stati elevati del doppio rispetto a quelli delle precedenti concessioni.

MAJORANA BENEDETTO. A Lentini, le concessioni sono state date ad un terraggio la salma. Le posso produrre una infinità di atti.

CIPOLLA, relatore di minoranza Io sto citando ciò che risulta dagli atti dell'Assemblea.

Nel siracusano vi sono contratti fatti per 4 terraggi a salma. Soltanto le devo dire che in questi contratti, che costituiscono una truffa ai contadini e alla legge di riforma agraria, non è riportato il « paravanti » che hanno pagato i contadini, cioè le 100mila lire pagate prima.

MAJORANA BENEDETTO. Anche negli atti fatti dalle sue cooperative?

CIPOLLA, relatore di minoranza. C'è stata gente che ha dovuto chiedere in prestito del

denaro per pagare il « paravanti »; c'è gente che deve pagare le imposte al posto del proprietario, che non beneficia della riduzione del 30 per cento e che ha avuto la concessione enfiteutica a canone non basso: requisito, questo, fondamentale dell'enfiteusi, perchè la enfiteusi è un contratto agrario...

MAJORANA BENEDETTO. E' un'alienazione, non un contratto agrario di vendita.

CIPOLLA, relatore di minoranza... stipulato al fine del miglioramento delle terre. Questa è l'origine dell'enfiteusi.

Ora, appunto perchè l'enfiteuta è obbligato al miglioramento delle terre e ad investire parte del prodotto nella terra, il canone deve essere basso.

Noi chiediamo l'appello nominale perchè, attraverso questa votazione, vogliamo vedere se chi avanza la pretesa di difendere i coltivatori diretti intenda farlo davvero o non intenda piuttosto tutelare quella rendita parassitaria che proprio in questo caso è addirittura...

MAJORANA BENEDETTO. La rendita della proprietà, che la Costituzione ha ammesso, non è parassitaria, ma è il legittimo frutto del capitale.

CIPOLLA, relatore di minoranza. Lei non è certo il più fiero interprete della Costituzione, perchè non ha neppure voluto giurare fedeltà alla Costituzione stessa. Lei è la persona meno qualificata per appellarsi ad essa.

MAJORANA BENEDETTO. Mi vanto di essere la persona che meno approva la Costituzione!

OVAZZA. Lei si richiama alla Costituzione quando questo le giova, e dichiara tuttavia di non esserne ossequiente.

CIPOLLA, relatore di minoranza. L'emendamento in esame ha inteso migliorare la situazione di centinaia di famiglie di contadini, ingannati, truffati, portati a concludere contratti contrari ai loro interessi ed all'interesse generale della collettività. (*Proteste dalla destra - Richiami del Presidente*)

II LEGISLATURA

XCI SEDUTA

17 - 18 LUGLIO 1952

**MAJORANA BENEDETTO.** Anche le sue cooperative hanno firmato di questi atti.

**CIPOLLA,** *relatore di minoranza.* Lasci perdere, onorevole Majorana; io posso qui riferire quanto è avvenuto nella ducea di Nelson dove i piccoli proprietari che hanno comprato della terra sono stati riuniti in una specie di consorzio di cui è presidente onorario l'antico proprietario. Oh! La grande validità, in senso rivoluzionario, di questa piccola proprietà che si è formata ed i cui nuovi proprietari si riuniscono in consorzio presieduto dallo stesso duca di Nelson!

Respingere il nostro emendamento è indubbiamente segno di coerenza da parte dell'onorevole Majorana, ma è bene che i colleghi degli altri settori ricordino che non approvare lo emendamento significa accettare sostanzialmente una manovra contro la Sicilia, contro i contadini siciliani e contro la riforma agraria.

**NICASTRO.** Chiediamo la votazione per appello nominale sull'articolo 1 bis.

(*La richiesta è appoggiata*)

**FRANCHINA.** Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**FRANCHINA.** Dichiaro che voterò a favore dell'emendamento in esame per le seguenti considerazioni: consta a me personalmente che oggi gli agrari siciliani agiscono proprio in frode agli scopi da conseguirsi mediante la legge per la formazione della piccola proprietà contadina (frode ampiamente sviluppata attraverso quella tale norma che, la maggioranza dell'Assemblea ha voluto inserire nella legge sulla riforma agraria, anche per consentire per gli altri 21 mesi la vendita di terre soggette a conferimento), impedendo che siano scorporate quelle terre cui i contadini aspirano da secoli. Si è verificato, a questo riguardo, per esempio, nella ducea di Nelson l'assurdo cui ha fatto cenno testé l'onorevole Cipolla. E' stata truffata tutta una categoria di piccoli fittavoli. Costoro erano stati promossi proprietari in seguito alle agitazioni per la divisione dei prodotti. Poi-chè, però, l'agrario ha sempre pronta una nuova trovata per fare precipitare dalla pa-

della nella brace il povero contadino, pensò bene, una volta constatato in sede di ripartizione di prodotti il rapporto delle forze, di creare la piccola fittanza; in questa sede si giunse all'assurdo di pretendere dei canoni di fitto che vanno dai 2,80 ai 3,20 quintali per ettaro per i peggiori terreni, e secondo una misurazione unilaterale, compiuta, cioè, da periti chiamati dal proprietario; questo è avvenuto nella ducea di Nelson. Quando, poi in conseguenza dell'approssimarsi della riforma agraria venne concessa al duca di Nelson la possibilità di vendere quei terreni, questi giunse ad un'altra mostruosità, dal punto di vista etico, mostruosità che oggi si vorrebbe avallare da parte della maggioranza: ha stabilito dei canoni, cosiddetti enfiteutici, in seguito al versamento di 150mila lire (ed aggiungo che il duca pensò bene di concedere, per interposta persona, anche denaro in prestito, ad un interesse del quaranta per cento!) e successivamente pretese per altri dieci anni il pagamento del doppio di quei canoni che erano stati stabiliti, a titolo di fittanza, nella misura dai 2,80 ai 3,20 quintali per ettaro. Si pretese, cioè, il pagamento di tre « terratici » quale prezzo della vendita di terreni così scadenti che davano, quando erano concessi in piccola fittanza, un prodotto inferiore a quello che il fittavolo avrebbe potuto ricevere se fosse stato mezzadro. Ed allora, per dieci anni questa povera gente, in vista di un allarme che si volle creare per modificare le condizioni di mercato a vantaggio degli agrari, è obbligata a corrispondere il doppio di quanto pagava a titolo di fittanza.

**MAJORANA BENEDETTO.** Ma il fittavolo, dopo aver corrisposto per dieci anni...

**FRANCHINA.** Il fittavolo muore di fame prima dello scadere dei dieci anni, caro onorevole Majorana. Questa gente non può sopravvivere dieci anni; dopo uno o due anni avrà esaurito tutte le scorte vive che ha immesso nella proprietà. E il duca conta esattamente su questo. Se il povero non poteva vivere, quando pagava la metà degli estagli, (d'altra parte, neppure al fachiro Burmah è consentito di vivere per dieci anni, in queste — che sono ben più gravi — condizioni di precarietà), evidentemente i contratti saranno risolti non essendo alcuno di questi fittavoli

II LEGISLATURA

XCI SEDUTA

17 - 18 LUGLIO 1952

in grado di corrispondere i canoni enfiteutici stabiliti nella misura detta.

Ora, io chiedo come si può cercar di avallare una situazione del genere? Vi può essere chi seriamente voglia sostenere che tutte le vendite o contratti enfiteutici, stipulati in conseguenza della discussione della riforma agraria e successivamente alla sua approvazione, siano stati condotti in regime di libero mercato, cioè in regime di mercato normale? Tutta una situazione caotica, anormale, era stata creata artificiosamente allo scopo di costringere, senza discussione i contadini a comprare al prezzo che il proprietario richiedeva o ad accettare in enfiteusi questi fondi corrispondendo dei canoni stabiliti in precedenza dai proprietari. Oggi si intende intervenire riducendo i canoni relativi a terreni condotti a coltura cerealicola. Ebbene, poichè tutti questi terreni ceduti in enfiteusi per favorire la formazione della piccola proprietà, erano e sono tuttora condotti a coltura cerealicola, è necessario assicurare a coloro che oggi li detengono la possibilità di sopravvivere, in omaggio ad una equità, che sarebbe veramente assurdo volere denegare.

Queste sono le considerazioni che l'Assemblea deve necessariamente compiere. Discuteremo dopo ciò che attiene al prezzo generale. Ma che in atto si debba concedere questa provvidenza, che costituisce il minimo intervento da compiersi da parte del Governo, per fronteggiare una situazione immorale e artificiosamente creata, non mi sembra contestabile: è questo un problema che investe la sensibilità di tutti i settori dell'Assemblea. Ed è per questo che io voterò favorevolmente all'emendamento.

MAJORANA BENEDETTO. Chiedo di parlare, per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Ricordo agli onorevoli colleghi che, a norma di regolamento, le dichiarazioni di voto vanno fatte in forma succinta.

MAJORANA BENEDETTO. Onorevole Presidente, dichiaro che voterò contro lo emendamento proposto e ciò per diverse ragioni: anzitutto, perchè noi stiamo discutendo una legge per la riduzione dei canoni di affitto, mentre il censo enfiteutico non nasce da un contratto agrario, non è un estaglio, ma rappresenta il corrispettivo di una vendita.

FRANCHINA. Questo non è un motivo.

MAJORANA BENEDETTO. E poichè l'onorevole Franchina ha creduto di giustificare il suo voto favorevole, citando i contratti onerosi che sarebbero stati stipulati della ducea di Nelson, mi corre l'obbligo di dichiarare, confortato da documenti che posso esibire ora stesso (e si tratta di atti notarili in forma autentica) che tali vendite sono avvenute in maniera perfettamente difforme da quella che l'onorevole Franchina ha voluto qui riferire non come caso sporadico che possa essersi verificato, ma come regola generale per tutte le vendite o concessioni enfiteutiche che la ducea di Nelson ha compiuto. Difatti, da questi contratti risulta, ad esempio, che una superficie di un ettaro e quarantacinque are è stata ceduta per un canone enfiteutico di appena 90 chili, non di grano, onorevole Franchina, ma di segala. In altro caso, una superficie di ettari 4 e are 61, con un reddito dominicale cospicuo, di 767 lire, è stata ceduta per il prezzo di 84mila lire contanti e 6mila chili di frumento pagabili in cinque annualità. Questi 6mila chili di frumento e le 84mila lire, all'incirca mezzo milione in tutto, costituiscono non soltanto il corrispettivo della vendita, ma anche l'interesse per i cinque anni di ratizzazione nella corresponsione del prezzo.

FRANCHINA. E' un benemerito, il duca di Nelson!

MAJORANA BENEDETTO. Quindi ritengo che i motivi addotti dall'onorevole Franchina non siano consistenti

SACCA'. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCA'. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, dichiaro che voterò a favore dello emendamento in esame. Il problema del canone enfiteutico non è così semplice come può esserlo quello della riduzione dei canoni di tutti gli altri affitti. La riduzione dei canoni enfiteutici intacca una questione di fondo: intacca il merito stesso dell'applicazione della legge di riforma agraria in Sicilia, incide sulla trasformazione che potrà conseguirsi o meno nel futuro.

II LEGISLATURA

XCI SEDUTA

17 - 18 LUGLIO 1952

Voi sapete, onorevoli colleghi, cosa sia avvenuto in Sicilia nel periodo che va dal 27 dicembre 1950 al 19 marzo 1951. Prima del 27 dicembre v'era stata in questa Assemblea la discussione della legge sulla riforma agraria, discussione che aveva ingenerato nell'opinione pubblica siciliana una certa confusione, derivante da articoli più o meno contrastanti che man mano si andavano votando, da divergenti prese di posizione, da incertezze che si manifestavano nel corso dell'approvazione di quella legge, approvazione che richiese, come voi ricorderete, parecchi mesi. Quando la legge fu approvata, poca parte di essa, fu compresa dalla maggioranza dei contadini siciliani, nè vi fu alcuno che provvide a spiegar loro il suo contenuto, i particolari, le sue prospettive; conseguentemente, tutta una serie di speculatori, ebbe libera possibilità di fiorire. Vi furono coloro che andavano minacciando i contadini di molti paesi, che andavano loro consigliando di comprare subito la terra, altrimenti non l'avrebbero più ottenuta o sarebbe stata loro tolta anche quella piccola colonia di cui disponevano. E i contadini, di conseguenza, compraronon la terra soprattutto col sistema dell'enfiteusi. Così avvenne, ad esempio, a Cesarò, a San Teodoro ed in tanti altri comuni della provincia di Messina. A San Teodoro, ad esempio, esiste una cooperativa agricola di contadini che precedentemente aveva ottenuto in concessione un certo feudo al prezzo annuo di quintali 1,25 di grano per ettaro. E voi sapete, onorevoli colleghi, che le commissioni per la concessione di terre incolte non sono mai state tenere nei confronti dei contadini. Se la Commissione competente aveva stabilito un canone siffatto, ciò dimostra che di più non si poteva pretendere. Ebbene, in quel Comune si presentarono degli individui i quali dichiararono di rappresentare una cooperativa cristiana di Bronte (v'erano anche dei preti). Costoro offrirono le terre...

SALAMONE. Io chiedo, onorevole Presidente, se questa è dichiarazione di voto.

SACCA'... ad un canone enfiteutico annuo di quintali 3 per ettaro. Alla fine la maggioranza dei contadini fu costretta a sottoscrivere un contratto enfiteutico con un canone annuo di 2 quintali e 75 per ettaro, cioè 1 quinto e mezzo in più di quanto la Commis-

sione per le terre incolte avesse stabilito precedentemente. E se quelle terre sono ancora coltivate da una cooperativa, ciò è dovuto ad una clausola inserita lo stesso anno nella legge di proroga dei contratti agrari, approvata da questa Assemblea.

Ora, onorevoli colleghi, è evidente che i contadini non possono pagare canoni enfiteutici siffatti; è evidente che la riduzione di questi canoni è più necessaria di quanto non lo sia qualsiasi altra riduzione, soprattutto perché tali canoni gravano sulle terre che sono state vendute per effetto della riforma agraria, sulle terre che sono state divise ai contadini, sui feudi che sono « spariti » dalla Sicilia. Feudo non significa grande estensione di terra; significa estensione di terra incolta o quasi, di terra che è resa improduttiva dalla mancanza di volontà degli agrari di investirvi dei capitali e dall'assoluta impossibilità da parte degli attuali compratori di provvedervi. Ora, onorevoli colleghi, in qual modo questi contadini che hanno dimostrato tanto entusiasmo quando hanno comprato le terre, che si sono sottoposti a qualunque sacrificio per migliorarle, potranno svolgere opera proficua; e come potrà progredire la Sicilia, se noi proprio in questo caso, che è il più grave, non dimostreremo di voler tagliare corto, non daremo ai contadini un incoraggiamento, non daremo una indicazione che permetta loro di ritenere che, allorché verrà preso in esame tutto il problema dell'attuazione della riforma agraria o allorché verrà elaborata la legge sui patti colonici, l'Assemblea regionale siciliana, valuterà appieno tutte queste tristi situazioni, sanerà le ingiustizie verificatesi e darà serio avvio alla trasformazione fondiaria? Come possiamo votare, io chiedo, contro questo emendamento? Ciò significherebbe, da parte nostra, non vedere che questo è un problema di fondamentale importanza, un problema decisivo, la cui soluzione s'impone per incoraggiare quei contadini che oggi, tuttavia, non solo non sono in grado di apportare migliorie, ma neppure di corrispondere quello che si sono impegnati a pagare.

Per questo motivo prego l'Assemblea di considerare l'emendamento in esame non come un piccolo problema, ma ben diversamente. I colleghi del mio settore avevano chiesto il rinvio di questa discussione proprio perché ritenevano che essa dovesse investire

II LEGISLATURA

XCI SEDUTA

17 - 18 LUGLIO 1952

un problema di fondo, che non potesse essere esaminata in fretta e superficialmente. Nonostante l'ora tarda, voglio, comunque, sperare che voi tutti, colleghi, darete il voto favorevole a questo emendamento, onde si conseguisca lo scopo di spianarne la strada alla chiazzera e al progresso delle nostre campagne.

CORTESE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORTESE. Data l'ora tarda, cercherò di essere molto breve. La ragione per la quale ho chiesto di parlare è la seguente: debbo, anzitutto, far rilevare che si è soliti scegliere le ore tarde per discutere leggi per il cui ritardato esame il Governo regionale ha precise responsabilità. In secondo luogo, voglio far rilevare che, talvolta, la maggioranza di questa Assemblea crede di fare la storia stabilendo dei principî, a mio parere molto gravi, uno dei quali è quello che attiene all'enfiteusi. E voi constatate, onorevoli colleghi, quanta importanza vi attribuisca, nonostante la stanchezza dell'Assemblea, l'opposizione, nel discutere in tema di riduzione dei canoni. Sappiamo bene che il problema è serio ed è molto grave. In Sicilia sono state operate vendite di grandi estensioni terriere, secondo la forma dell'enfiteusi a causa di quella minacciata riforma agraria che ancora non viene applicata. Nella mia provincia — per questo ne parlo — una buona parte dei 25mila ettari di terra, venduti fino ad oggi, è stata concessa in enfiteusi con canoni particolarmente gravosi. Ora, in realtà, noi abbiamo ricevuto, e da parte della Democrazia cristiana, e da parte del Governo regionale, soltanto delle assicurazioni formali, a volte attraverso degli ordini del giorno, sulla tutela della piccola proprietà.

RESTIVO, Presidente della Regine. Lei non è a posto col regolamento. Il regolamento le permette di fare soltanto una dichiarazione di voto.

CIPOLLA, relatore di minoranza. C'è il Presidente per dirigere la discussione.

CORTESE. Sto motivando la mia dichiarazione di voto, adducendo una questione di principio, e cioè che la riduzione dei canoni enfiteutici è di grande giovamento a quella piccola proprietà della quale voi della mag-

gioranza vi dichiarate gli alfieri. In realtà, noi siamo del parere che la votazione sullo emendamento in esame, varrà a chiarire, almeno sostanzialmente, quali forze politiche sono a favore della piccola proprietà in Sicilia e quali le sono contrarie. Dichiaro, pertanto che il mio Gruppo voterà in senso favorevole.

#### Votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione per appello nominale dell'articolo aggiuntivo 1 bis, degli onorevoli Nicastro, Ovazza ed altri.

Chiarisco il significato del voto: sì, favorevole all'articolo aggiuntivo; no, contrario.

Procedo all'estrazione a sorte del nominativo del deputato dal quale avrà inizio la votazione: risulta estratto il nominativo del deputato Russo Calogero. Prego il deputato segretario di fare l'appello, cominciando dall'onorevole Russo Calogero.

AUSIELLO, segretario, fa l'appello.

Rispondono sì: Adamo Ignazio - Antoci - Ausiello - Bonfiglio Agatino - Cefalù - Cipolla - Colosì - Cortese - Cuffaro - D'Agata - D'Antoni - Di Cara - Franchina - Guzzardi - Macaluso - Mare Gina - Montalbano - Nicastro - Ovazza - Pizzo - Purpura - Ramírez - Renda - Russo Calogero - Saccà - Taormina - Varvaro - Zizzo.

Rispondono no: Adamo Domenico - Alessi - Battaglia - Beneventano - Bianco - Bruscia - Castiglia - Celi - Costarelli - Crescimanno - Cuttitta - D'Angelo - De Grazia - Di Blasi - Di Napoli - Faranda - Fasino - Franco - Germanà Gioacchino - Grammatico - Lanza - Lo Giudice - Majorana Benedetto - Majorana Claudio - Marino - Marullo - Milazzo - Morso - Occhipinti - Petrotta - Pivetti - Restivo - Romano Fedele - Romano Giuseppe - Russo Giuseppe - Salamone - Sammarco - Santagati Antonino - Santagati Orazio - Tocco Verduci Paola.

E' in congedo: Russo Michele.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere al computo dei voti.

(I deputati segretari procedono al computo dei voti)

**Risultato della votazione.**

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea il risultato della votazione per appello nominale:

Votanti . . . . .	68
Favorevoli . . . . .	28
Contrari . . . . .	40

(L'Assemblea non approva)

**Riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Si prosegue l'esame degli articoli. Ne do lettura:

Art. 2

« Gli affittuari e le cooperative conces-sionarie di terre, i quali abbiano subito danni ai prodotti in dipendenza delle alluvioni dell'autunno 1951, della siccità, delle nevicate e grandinate, superiori al trenta per cento del prodotto, hanno diritto ad una riduzione del canone pari alla percentuale dei danni subiti sino ad un massimo del cinquanta per cento, comprensivo, nei casi di cui all'articolo 1 della presente legge, della riduzione del trenta per cento.

Nel disaccordo tra le parti, a richiesta del concessionario, l'ispettore agrario provinciale competente per territorio, sentite le parti, provvede entro trenta giorni agli accertamenti ed alla determinazione della percentuale del danno subito.

La richiesta di cui al comma precedente deve essere inoltrata nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente disposizione si applica all'annata agraria 1951-52. »

Comunico che gli onorevoli Ovazza, Nicastro, Cortese, Cipolla, Colajanni, Colosi, Micaluso, Guzzardi, Cuffaro, Antoci, Zizzo, Cefalù, Saccà, Varvaro, Taormina, Di Cara, Purpura, Mare Gina, Franchina, Adamo Ignazio e Pizzo hanno presentato il seguente emendamento:

*sopprimere nel primo comma dell'articolo 2 le parole: « comprensivo, nei casi di cui all'articolo 1 della presente legge, della riduzione del 30 per cento. »*

NICASTRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. L'emendamento proposto è as-sai chiaro. Esso si riferisce agli affittuari e alle cooperative danneggiate dalle alluvioni dell'autunno 1951. Come voi sapete, l'alluvione del 1951 — e mi astengo dal fare richia-mo alle grandinate — fu causa in Sicilia di gravi danni, valutati complessivamente in 19 miliardi. Il Governo centrale, nello stabilire le provvidenze per fronteggiare la situazio-ne, assegnò alla Sicilia uno stanziamento di circa 800 milioni. Ben poco. Chi ha una chiara visione di questi danni, ben sa che nelle zone colpite dalle alluvioni la produzione è stata quasi distrutta. Ora, l'articolo in esame stabi-lisce che gli affittuari delle cooperative dan-neggiate hanno diritto ad una riduzione del canone che consenta di coprire, come mas-simo, il 50 per cento dei danni subiti. Nel con-tempo, però, l'articolo stabilisce che in tale riduzione deve comprendersi anche la ridu-zione del 30 per cento prevista dall'articolo 1 della legge in esame.

Ebbene, questa a me sembra un'ingiustizia; poichè la legge in esame stabilisce che a tutti gli affittuari ed alle cooperative è concessa una riduzione del 30 per cento, l'ulteriore ri-duzione in favore dei danneggiati dalle alluvioni si ridurrebbe alla misura del 20 per cento. Quindi, l'emendamento si propone di rendere equa la proporzione. Si apporti una prima riduzione del 30 per cento (norma ge-nerale) e poi si faccia il conto dei danni. Vor-rei ricordare ai colleghi delle diverse provin-cie colpite, che laddove è passata l'alluvione la produzione è stata seriamente compromes-sa, e il danno, indubbiamente, è ricaduto sul-l'impresa che conduce e non sul proprietario che concede.

Il problema sia, quindi, valutato attenta-mente, e non si dimentichi che la legge na-zionale destinata a fronteggiare questi danni è quanto mai insufficiente ed è orientata sem-plicemente a dare un aiuto per la ricostitu-zione delle scorte. Se voi non accettate il no-stro principio, onorevoli colleghi, non v'è dub-bio che nelle terre colpite non saranno inve-stiti quei capitali che vi sarebbero stati impie-gati se non vi fossero stati i danni.

Queste le ragioni per le quali invito il Go-

II LEGISLATURA

XCI SEDUTA

17 - 18 LUGLIO 1952

verno e l'Assemblea ad approvare l'emendamento in esame.

CIPOLLA, relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIPOLLA, relatore di minoranza. Chiedo che si accerti se l'Assemblea è in numero legale.

(La richiesta è appoggiata)

PRESIDENTE. Prego i deputati segretari di fare la conta.

(I deputati segretari fanno la conta)

Comunico che i deputati segretari hanno accertato che l'Assemblea è in numero legale. Pertanto prosegue la discussione.

Non essendo presenti in Aula gli onorevoli Franchina, Renda, Cefalù, Taormina e Montalbano, li dichiaro decaduti dall'iscrizione a parlare.

BATTAGLIA. E' giusto. Non eravate presenti. (Proteste dalla sinistra)

COLAJANNI. L'hai fatto il tuo dovere verso i tuoi amici agrari!

BATTAGLIA. Ti saprò rispondere!

COLAJANNI. Agrario di complemento! (Vivissime proteste dal centro e dalla destra)

RESTIVO, Presidente della Regione. Non si può continuare così! (Interruzione dell'onorevole Colajanni)

PRESIDENTE. Onorevole Battaglia, la riammo all'ordine. Onorevole Colajanni, riammo all'ordine anche lei.

COLAJANNI. Richiami all'ordine il battagliero Battaglia, il battagliero deputato degli agrari di Ragusa! (Clamori - Ripetuti richiami del Presidente)

BATTAGLIA. Ho due lauree e 40 anni di lavoro!

(Animatissime discussioni - Scambio di invective - Tumulto - Intervento dei questori - Il

Presidente fa sgombrare la tribuna del pubblico).

PRESIDENTE. Signori deputati, vi invito alla calma. Prego ciascuno di prendere posto.

(Ristabilitosi l'ordine, il Presidente dispone che si faccia rientrare il pubblico)

RAMIREZ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAMIREZ. Sono veramente dolente di dover parlare ad una Assemblea in agitazione e il cui stato d'animo è quello che ha determinato l'incidente al quale assistiamo. Debbo far rilevare che la responsabilità di questo stato di cose non ricade sui singoli deputati dell'Assemblea, ma sulla Presidenza che ha deciso inopinatamente di continuare nella notte la seduta pomeridiana senza avere preventivamente avvertito i deputati di ciò, onde gli oratori sono costretti a parlare in istato di assoluta stanchezza ad un'Assemblea ugualmente stanca e nervosa. A me sembra evidente che quando debbono tenersi sedute notturne, la Presidenza, così come avviene alla Camera ed al Senato, — ed in qualsiasi altra assemblea — debba sentire il dovere di usare verso i deputati il riguardo di avvertirli tempestivamente. E' un nostro diritto questo.

PRESIDENTE. La decisione di proseguire la seduta è stata deliberata con votazione dall'Assemblea, che sempre può ritornare sulla sua decisione.

RAMIREZ. A me sembra che, agendo in tal modo, l'Assemblea venga meno al suo dovere, perchè non è questa la maniera di legiferare in mezzo al caos e alla stanchezza.

Per la parte che personalmente mi riguarda, dichiaro di essere stanco, e, dopo oltre otto ore di seduta, ho il diritto di esserlo! Inoltre, quando si tiene seduta fino all'una di notte, l'Ufficio di Presidenza avrebbe dovuto sentire almeno il dovere di disporre che il bar sia rifornito. Neanche questo riguardo ci state usando, quasi a punirci di non so quali mancanze. Tutto ciò mi dà il diritto e, più che il diritto, il dovere di protestare!

PRESIDENTE. Le ripeto che l'Assemblea è sempre padrona di tornare sulle sue decisio-

II LEGISLATURA

XCI SEDUTA

17 - 18 LUGLIO 1952

ni. (*Animati commenti - Richiami del Presidente*)

RAMIREZ. Spetta alla Presidenza, alla quale incombe la tutela della maggioranza e specialmente della minoranza, la decisione al riguardo.

PRESIDENTE. Io devo tutelare l'organicità della seduta ed evitare che qui vengano compiute manovre non rettilinee come è avvenuto questa sera.

RAMIREZ. Non siamo qui alle scuole elementari! Desidero sapere quale sarebbe la causa della punizione. E' molto grave quello che lei ha detto, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Che cosa ho detto?

RAMIREZ. Lei ha detto che la seduta continua perchè noi abbiamo agito in maniera non rettilinea.

PRESIDENTE. Io ho detto che ho rimesso la decisione all'Assemblea.

RAMIREZ. Lei ha accennato a manovre non rettilinee! In tal modo ha riconosciuto che la seduta si è fatta continuare oltre ogni normale previsione per punirci di qualche cosa. Noi abbiamo il dovere di protestare; non siamo alla scuola elementare, ma siamo in una Assemblea legislativa.

PRESIDENTE. Nessuna punizione. La seduta è continuata, perchè così l'Assemblea ha deciso.

FRANCHINA. E' stato affermato che non si è agito in maniera rettilinea.

RAMIREZ. Io insisto nel ribadire e nel lamentare che è stata commessa una grave mancanza di riguardo verso i deputati. Si tengano pure le sedute notturne, ma si usino ai deputati quei riguardi e quelle garanzie cui hanno diritto.

SACCA'. Se ciò è imposto dalla maggioranza è peggio ancora. (*Interruzione dell'onorevole Crescimanno*)

COLAJANNI. Anche noi abbiamo fatto il digiuno e siamo pronti ad affrontarlo; ma non permetteremo prepotenze né da te né da altri, caro Crescimanno; mettitelo in testa bene. E non parlare di Giarabub chè non c'entra. (*Animati commenti dalla destra e dalla sinistra - Ripetuti richiami del Presidente*)

PRESIDENTE. E allora l'Assemblea decide di continuare?

COLAJANNI. Noi riteniamo che la Presidenza debba decidere sulla opportunità della prosecuzione della seduta.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati altri quattro emendamenti; pertanto, tolgo la seduta onde dar modo ai deputati di esaminarli.

La discussione proseguirà nella seduta successiva.

La seduta è rinviata a domani, alle ore 10 col seguente ordine del giorno:

A) - Comunicazioni.

B) - Discussione dei seguenti disegni e proposte di legge:

1) « Delegazioni di potestà legislativa al Governo della Regione sino al 31 ottobre 1952 » (210);

2) « Riduzione degli estagli relativi alla locazione dei fondi rustici per la annata agraria 1951-52 » (204) (*Seguito*);

3) « Norme provvisorie sui contratti agrari » (189) (*Seguito*);

4) Ratifica del D.L.P. 30 agosto 1951, n. 26, concernente: « Riduzione degli estagli relativi alla locazione dei fondi rustici ed alla vendita di erbe per il pascolo per l'annata agraria 1950-51 » (60);

5) « Compensi a favore dei componenti di commissioni, consigli, comitati e collegi comunque denominati, istituiti presso l'Amministrazione regionale » (171) (*Seguito*);

6) « Ratifica del D.L.P. 31 ottobre 1951, n. 31, concernente l'istituzione dei cantieri scuola di lavoro per la sistemazione delle strade comunali » (95);

- 7) Ratifica del D.L.P. 26 settembre 1951, n. 29, concernente: « Acceleramento dei pagamenti relativi all'esecuzione delle opere pubbliche di competenza della Regione » (72);
- 8) Schema di disegno di legge da proporre al Parlamento nazionale: « Provvedimenti a favore delle aziende agricole, site nell'ambito della Regione siciliana, danneggiate dall'alluvione dell'autunno 1951 » (101);
- 9) « Aggiunte e modifiche alla legge 11 gennaio 1951, n. 25, recante norme sulla perequazione e sul rilevamento fiscale straordinario » (146);
- 10) « Termine di validità dei decreti legislativi del Presidente della Regione » (126);
- 11) Ratifica del D.L.P. 11 marzo 1952, n. 6, concernente: « Provvedimenti per agevolare la costruzione, l'ampliamento e l'attrezzatura di villaggi turistici, campi e tendopoli » (183);
- 12) « Ratifica del D.L.P. 15 ottobre 1951, n. 32, relative all'estensione al ter-

ritorio della Regione siciliana delle disposizioni contenute nel D.L. 7 aprile 1948, n. 262, nella legge 12 luglio 1949, n. 386, e nella legge 19 maggio 1950, n. 319, concernente il collocamento a riposo dei dipendenti degli enti locali territoriali ed istituzionali e l'istituzione dei ruoli transitori per la sistemazione del personale non di ruolo degli enti stessi » (106) (Seguito);

- 13) « Progettazione di opere di competenza degli enti locali » (162);
- 14) « Provvidenze a favore di iniziative turistiche » (158);
- 15) « Istituzione a Catania di una scuola professionale femminile e di magistero per la donna » (97).

**La seduta è tolta alle ore 1 del 18 luglio 1952.**

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

*Il Direttore*

**Dott. Giovanni Morello**

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo

ALLEGATO A

## Risposte scritte ad interrogazioni

COLOSI - GUZZARDI - MARE GINA -  
All'Assessore ai lavori pubblici. « Per conoscere:

1) se è vero che non è stata ancora utilizzata parte delle somme stanziate per esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali della Regione in base alla legge 29 dicembre 1947, n. 15 e, in caso affermativo a quali comuni interessano le opere non eseguite e quali provvedimenti intende adottare per l'utilizzo di detti fondi;

2) se, in particolare, risponde a vero che per il Comune Monterotondo Etneo sia disponibile la somma di lire 1 milione, che, si dice verrebbe impiegata per lavori di allargamento della Piazza S. Antonio e se non ritiene opportuno, in considerazione che la predetta piazza è in ottime condizioni, provvedere affinché la suddetta somma sia utilizzata per l'ampliamento del cimitero, nel quale, in una fossa, vengono sepolti due cadaveri, e per la installazione di alcune fontanelle di acqua potabile dato che l'unica attualmente esistente è insufficiente ai bisogni della popolazione. » (101) (Annunziata il 25 ottobre 1951)

RISPOSTA — « si comunica che non risponde a verità la notizia secondo cui ancora esisterebbero somme inutilizzate stanziate per esecuzione di opere pubbliche in base alla legge per la disoccupazione (Legge 29 dicembre 1947, n. 15).

Per quanto riguarda il punto secondo della suddetta interrogazione, si fa presente che il lavoro di lire 1 milione finanziato con la legge 5 marzo 1948, n. 12, riguarda principalmente espropriazione per l'ampliamento della piazza S. Antonio Abate che corrisponde anche ad una imprescindibile esigenza di viabilità generale, trattandosi della rettifica della traversa interna della strada provinciale per Valcorrente.

Essendo la procedura di espropriazione ormai definita, si è già provveduto all'appalto

dei lavori e non è più possibile provvedere alle variazioni proposte. » (12 luglio 1952)

L'Assessore  
MILAZZO.

ADAMO IGNATZIO - All'Assessore ai lavori pubblici. « Per conoscere se non intenda intervenire per la riparazione della strada « Mandrie Rosse », in territorio di Marsala, che da molto tempo è del tutto intransitabile fino al punto da costituire un serio pericolo per chi è costretto, per motivi di lavoro, a percorrerla.

E' da rilevare che viva indignazione si manifesta fra la laboriosa popolazione rurale della vasta zona che, malgrado l'enorme pressione fiscale, constata che le vie di comunicazioni nell'agro marsalese restano nel più deplorabile abbandono mentre particolare cura viene riservata ad alcune strade cittadine. » (308) (Annunziata l'11 marzo 1952)

RISPOSTA - « Nel programma dei 4 miliardi per strade di particolare interesse economico della Cassa per il Mezzogiorno è stata inclusa, in via del tutto eccezionale e date le particolari condizioni locali, la somma di lire 170 milioni per la sistemazione di strade comunali di Marsala.

La designazione delle dette strade verrà fatta dalla Cassa a seguito di ricognizione *in loco* anche al fine di un inserimento nella viabilità provinciale.

Anche se la strada « Mandrie Rosse », la quale, del resto, non è l'unica strada comunale della Sicilia che si trova in pessime condizioni, non fosse inclusa nelle strade di cui sopra, è evidente che il Comune di Marsala liberato dall'onere delle altre strade, potrà dedicare più cura alla strada in oggetto, per la quale il Comune stesso potrebbe anche ricorrere alle disposizioni legislative per l'istituzione di un cantiere di lavoro regionale. » (12 luglio 1952)

L'Assessore  
MILAZZO.

## ALLEGATO B

## RELAZIONE DELL'UFFICIO TECNICO ERARIALE DI TRAPANI

UFFICIO TECNICO ERARIALE  
DI TRAPANI

Trepani, gennaio 1950

OGGETTO: **Territorio dell'erigendo Comune di S. Vito Lo Capo (frazione di Erice).**

*Alla Prefettura  
di*

TRAPANI

Il territorio dell'erigendo Comune di S. Vito Lo Capo, Frazione di Erice, come risulta dalla planimetria allegata in iscala 1/30000 è suddiviso in 16 fogli di mappa catastale.

La superficie totale di detto territorio ammonta ad ettari 5966.05.50 ed importa i seguenti redditi riferiti all'anno 1939:

Reddito dominicale . . . . .	L. 487.625,16
» agrario . . . . .	» 145.033,46

I confini sono stabiliti come segue:

A Nord - con il Mar Tirreno;

Ad Est - con il Mar Tirreno;

A Sud - con il Comune di Custonaci dal quale è separato dal Vallone Castelluzzo sino

al foglio 71, dalla strada comunale Lentina - S. Vito Lo Capo per la larghezza del F° 98 e dalla strada Castello di Baida per la lunghezza dei fogli 100-103-104.

A Sud-Est - con il Comune di Castellammare del Golfo da cui è separata dal limite intercomunale già esistente tra i Comuni di Erice e Castellammare.

Ad Ovest - con il Mar Tirreno.

La linea dei confini intercomunali sopracitati, riportata nell'allegato quadro d'unione, in iscala 1/30000, può essere identificata sopraluogo con esattezza in base alle mappe catastali.

Si riportano i dati catastali riguardanti la superficie ed i redditi della rimanente parte del Comune di Erice, dalla quale sono stati detratti la superficie ed i redditi del Comune di Custonaci recentemente costituito.

Superficie ettari 23258.93.22.

Reddito dominicale riferito al 1938, lire 5.081.270,69.

Reddito agrario riferito al '39 L. 1.471.731,34.

*L'Ingegnere capo erariale  
F.to BASSO.*